

# **Informativa al Pubblico**

## **III° Pilastro**

### **al 30 giugno 2020**

---

## Sommario

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Premessa                                                                   | 3  |
| Capitolo 1 – Fondi propri (art. 437 e 492 CRR)                             | 19 |
| Capitolo 2 – Requisiti di capitale (art. 438 CRR)                          | 44 |
| Capitolo 3 – Rischio di Credito e di controparte (art. 439 CRR)            | 52 |
| Capitolo 4 – Rettifiche di valore su crediti (art. 442 CRR)                | 57 |
| Capitolo 5 – Esposizione al rischio di mercato (art. 445 CRR)              | 77 |
| Capitolo 6 – Leva finanziaria (art. 451 - 499 CRR)                         | 78 |
| Capitolo 7 – Tecniche di mitigazione del rischio di credito (art. 453 CRR) | 84 |
| Glossario                                                                  | 96 |

## Premessa

Dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la disciplina prudenziale per le banche e per le imprese di investimento contenuta nel Regolamento UE n. 575/2013 (cd. CRR - *Capital Requirements Regulation*, contenente riferimenti direttamente applicabili all'interno di ciascuno Stato membro) e nella Direttiva 2013/36/UE (cd. CRD IV - *Capital Requirements Directive*), che hanno trasposto nell'ordinamento dell'Unione Europea gli *standard* definiti dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (il cd. *framework* di Basilea 3).

CRR e CRD IV sono integrati da norme tecniche di regolamentazione o attuazione (RTS o ITS) approvate dalla Commissione europea su proposta delle autorità europee di supervisione (norme di secondo livello) nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità nazionali e dagli stati membri per il recepimento della disciplina comunitaria. A tale riguardo, con la pubblicazione della Circolare 285/13 "*Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche*" della Banca d'Italia, sono state recepite nella regolamentazione nazionale le norme della CRD IV e indicate le modalità attuative della disciplina contenuta nel CRR, delineando un quadro normativo in materia di vigilanza prudenziale integrato con le disposizioni comunitarie di diretta applicazione.

Con la pubblicazione della Circolare 286/13 "*Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le Banche e le Società di Intermediazione Mobiliare*" è stato definito il nuovo dispositivo che regola la trasmissione delle segnalazioni di vigilanza prudenziale su base individuale e consolidata degli intermediari, fondato in larga misura sul quanto disposto all'interno del Regolamento UE n. 680/2014, il quale impone delle norme tecniche vincolanti in materia di segnalazioni armonizzate a fini di vigilanza, in ottemperanza a quanto previsto nel CRR. Assieme alla Circolare 154/1991 ("*Segnalazioni di Vigilanza delle Istituzioni Creditizie e Finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi*"), esse traducono le norme previste in ambito europeo negli schemi adottati per la compilazione delle segnalazioni prudenziali. La Circolare 286/13 detta, inoltre, indicazioni anche in merito alla trasmissione delle segnalazioni non armonizzate richieste dalla vigilanza nazionale.

La normativa si basa su tre Pilastri:

- a) il Primo Pilastro attribuisce rilevanza alla misurazione dei rischi e del patrimonio, prevedendo il rispetto di requisiti patrimoniali per fronteggiare le principali tipologie di rischio dell'attività bancaria e finanziaria (di credito, di controparte, di mercato e operativo); Sono inoltre previsti:
  - l'obbligo di detenere riserve patrimoniali addizionali in funzione di conservazione del capitale e in funzione anticiclica nonché per le istituzioni a rilevanza sistemica;

- i requisiti ed i sistemi di supervisione del rischio di liquidità, sia in termini di liquidità a breve termine (*Liquidity Coverage Ratio – LCR*) sia di regola di equilibrio strutturale a più lungo termine (*Net Stable Funding Ratio – NSFR*);
  - un coefficiente di leva finanziaria (*Leverage Ratio*), che consiste nel rapporto percentuale tra il patrimonio costituito dal capitale di Classe 1 e l'ammontare totale delle esposizioni non ponderate per cassa e fuori bilancio, senza peraltro che sia fissato per il momento un limite minimo obbligatorio da rispettare;
- b) il Secondo Pilastro (Processo di Controllo Prudenziale) richiede agli intermediari, nell'ambito di un robusto sistema di governo societario e di controlli interni, di dotarsi:
- di una strategia e di un processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale (cd. ICAAP - *Internal Capital Adequacy Assessment Process*), in via attuale e prospettica ed in ipotesi di "stress", a fronte di tutti i rischi rilevanti per l'attività bancaria; e
  - di un adeguato sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (cd. ILAAP - *Internal Liquidity Adequacy Assessment Process*).
- L'ICAAP e l'ILAAP devono essere coordinati, rispondenti e coerenti con il sistema degli obiettivi di rischio (RAF - *Risk Appetite Framework*) e con il Piano di Risanamento. All'Organo di Vigilanza è rimessa la supervisione sulle condizioni di stabilità, efficienza, sana e prudente gestione delle banche e la verifica dell'affidabilità e della coerenza dei risultati delle loro valutazioni interne (cd. SREP - *Supervisory Review and Evaluation Process*), al fine di adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive;
- c) il Terzo Pilastro (Disciplina di Mercato) prevede specifici obblighi di informativa al pubblico riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione, misurazione e controllo.

Per ciò che attiene, in particolare, all'informativa al pubblico (Terzo Pilastro), la materia è disciplinata direttamente:

- i. dal Regolamento UE n. 575/2013, Parte Otto e Parte Dieci, Titolo I, Capo 3;
- ii. dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione per disciplinare:
  - i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti i Fondi propri (Regolamento UE n. 1423/2013);
  - le disposizioni transitorie dei Fondi Propri dirette ad attenuare l'introduzione del principio contabile internazionale IFRS 9 (Regolamento UE n. 2395/2017);
  - gli obblighi di informativa in materia di riserve di capitale (Regolamento UE n. 1555/2015);

- i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti gli indicatori di importanza sistemica (Regolamento UE n. 1030/2014);
- l'informativa concernente le attività di bilancio vincolate e non vincolate (Regolamento UE n. 2295/2017);
- i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti la leva finanziaria;
- gli orientamenti emanati dalla *European Bank Authority* (EBA) diretti a disciplinare specifici aspetti relativi agli obblighi di Informativa al Pubblico.

In particolare, in riferimento a quest'ultimi, l'EBA ha emanato i seguenti orientamenti e linee guida:

- EBA/GL/2014/03 "*Guidelines on disclosure of encumbered and unencumbered assets*", che disciplinano l'informativa sulle attività vincolate e non vincolate;
- EBA/GL/2014/14 "*Guidelines on materiality, proprietary and confidentiality and on disclosures frequency under Articles 432 (1), 432 (2) and 433 of Regulation No (EU) 575/2013*", che declinano i criteri di rilevanza, esclusività e riservatezza dell'Informativa al Pubblico III° Pilastro, nonché la necessità di pubblicazione della stessa con maggiore frequenza di quella annuale;
- EBA/GL/2015/22 "*Guidelines on sound remuneration policies under Articles 74(3) and 75(2) of Directive 2013/36/EU and disclosures under Article 450 of Regulation (EU) No 575/2013*", che forniscono indicazioni sull'informativa di cui all'art. 96 della Direttiva 2013/36/UE e all'art. 450 CRR ("Politica di remunerazione");
- EBA/GL/2016/11 "*Guidelines on disclosure requirements under Part Eight of Regulation (EU) No 575/2013*", che modificano parzialmente gli orientamenti di cui alle EBA/GL/2014/14, e presentano una guida sulle modalità di rappresentazione delle informazioni richieste dal regolamento (UE) n. 575/2013, con l'obiettivo di rafforzare la consistenza e la comparabilità dei dati oggetto dell'informativa;
- EBA/GL/2017/01 "*Guidelines on LCR disclosure to complement the disclosure of liquidity risk management under Article 435 of Regulation (EU) No 575/2013*", che prevedono specifici schemi tabellari armonizzati per la pubblicazione di informazioni quantitative e qualitative relative al LCR (*Liquidity Coverage Ratio*);
- ECB/GL/2017/03 "*Guidance to banks on non-performing loans/Annex 7 - Summary of supervisory reporting and disclosures related to NPLs*", le quali riguardano la divulgazione di informazioni aggiuntive in materia di NPLs rispetto a quelle richieste nella Parte Otto del CRR;
- EBA/GL/2018/01 "*Guidelines on uniform disclosures under Article 473a of Regulation (EU) No 575/2013 as regards transitional arrangements for mitigating the impact of the introduction of IFRS 9 on own funds*", che delineano gli schemi idonei a pubblicare le informazioni relative agli impatti dell'IFRS 9 sui fondi propri;

- EBA/GL/2018/10 “*Guidelines on disclosures of non-performing and forborne exposures*”<sup>1</sup>, che promuovono l’uniformità degli obblighi di informativa in materia di NPLs (recepite da Banca d’Italia con il 31° aggiornamento del 24 marzo 2020 della Circolare 285/2013);

In data 2 giugno 2020 l’Autorità Bancaria Europea ha provveduto a pubblicare gli Orientamenti in materia di segnalazione e informativa riguardanti le esposizioni soggette alle misure applicate in risposta alla crisi COVID-19 (EBA/GL/2020/07), diretti a richiedere alle Banche di fornire le informazioni in merito a:

- Finanziamenti oggetto di moratorie che rientrano nell’ambito di applicazione delle linee guida EBA/GL/2020/02, modificate poi dai successivi Orientamenti EBA/GL/2020/08, emanati il 25 giugno 2020 (i quali hanno esteso al 30 settembre 2020 il termine entro il quale la moratoria deve essere annunciata e applicata);
- I finanziamenti oggetto di misure di concessione (*forbearance measures*) applicate in risposta alla crisi sanitaria;
- I nuovi finanziamenti garantiti dallo Stato o da altro Ente Pubblico in risposta alla crisi generata dal Coronavirus.

Si evidenzia come la prima applicazione dei predetti Orientamenti, ai fini della *disclosure*, decorre dalla data di riferimento del 30 giugno 2020. Pertanto, la presente Informativa è stata integrata con i tre *template* richiesti dalle summenzionate linee guida, così da favorire un’adeguata e idonea comprensione del profilo di rischio del Gruppo; i dettagli sono forniti all’interno del Capitolo 4 “Rettifiche di Valore su Crediti”.

Inoltre, nel dicembre 2018 il Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (BCBS) ha pubblicato la versione finale del documento “*Pillar III disclosure requirements – updated framework*” che si pone l’obiettivo di costruire un *framework* di riferimento unico in tema di informative al pubblico, nell’ottica di armonizzare la disciplina di mercato.

---

<sup>1</sup> In data 17 dicembre 2018 l’EBA ha introdotto gli “Orientamenti relativi all’informativa sulle posizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione” (EBA/GL/2018/10), i quali adottano un principio di proporzionalità in funzione della significatività dell’Ente creditizio e del livello di esposizioni deteriorate segnalate conformemente all’ambito di applicazione specificato per ogni singola tabella. Alcune tabelle si applicano a tutti gli enti creditizi, altre solamente a quelli *significant* e con un’incidenza lorda dei crediti deteriorati (*gross NPL ratio*) pari o superiore al 5%. Tale incidenza è data dal rapporto tra il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni deteriorati e il valore contabile lordo totale dei prestiti e delle anticipazioni che rientrano nella definizione di esposizione deteriorata. Ai fini di tale calcolo vanno esclusi, sia al numeratore sia al denominatore, i prestiti e le anticipazioni classificate come posseduti per la vendita, la cassa e disponibilità presso Banche Centrali e gli altri depositi a vista. I prestiti e le anticipazioni deteriorati comprendono quelle esposizioni classificate come deteriorate ai sensi dell’Allegato V del Regolamento UE n. 680/2014. Qualora l’*NPL ratio* risulti inferiore al 5%, l’informativa sulle esposizioni deteriorate ed oggetto di misure di concessione è pubblicata con frequenza annuale.

I citati riferimenti sono integrati:

- dalla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 2 della Circolare 285/13 della Banca d'Italia, per quanto inerente al recepimento della disciplina dell'informativa al pubblico richiesta dall'art. 89 della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV);
- dalla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2 della Circolare 285/13 della Banca d'Italia, Sezione VI, per quanto attinente agli obblighi di informativa e di trasmissione dei dati inerenti alle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione;
- dalle disposizioni in materia di Governo Societario della Banca d'Italia (di cui alla Circolare 285/13, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VII) sulla cui base devono essere fornite, a integrazione dei riferimenti in materia di sistemi di *governance* richieste dall'art. 435 (2) del CRR:
  - le informazioni inerenti agli assetti organizzativi e di governo societario;
  - l'indicazione motivata della categoria di classificazione in cui è collocata la banca a esito del processo di valutazione di cui alla Sezione 1, par. 4.1;
  - specifiche informazioni sulla composizione degli organi e gli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale;
  - informazioni sulle politiche di successione eventualmente predisposte.

Relativamente alla normativa europea, nel corso del 2019 sono proseguiti i lavori relativi al pacchetto di riforme volte a rafforzare ulteriormente la resilienza delle Banche dell'UE, rivedendo e aggiornando alcuni aspetti relativi alla *Capital Requirements Regulation*, *Capital Requirement Directive* e *Banking Recovery and Resolution Directive*. Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 7 giugno 2019 sono stati pubblicati due provvedimenti rientranti in un pacchetto di misure e norme relative ai requisiti prudenziali di capitale e alle procedure da seguire per le Banche che devono affrontare perdite (c.d. *Banking Package*), approvato dal Parlamento Europeo il 16 aprile 2019. Le nuove regole attengono a diversi aspetti della regolamentazione prudenziale e modificano i Regolamenti e le Direttive ad essa attinenti sia per recepire provvedimenti già emanati sia per introdurre alcune innovazioni.

In particolare, i primi provvedimenti emanati sono i seguenti:

- Direttiva (UE) 2019/878 (c.d. "*Capital Requirements Directive V*" – "CRD V") del 20 maggio 2019 che modifica la Direttiva UE 2013/36 (CRD IV) e che dovrà essere recepita entro il 28 dicembre 2020;
- Regolamento UE 2019/876 (c.d. "*Capital Requirements Regulation II*" – "CRR II") del 20 maggio 2019 che, salvo talune eccezioni, si applicherà a decorrere dal 28 giugno 2021 e che modifica il Regolamento UE n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività

ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento UE n. 648/2012.

In riferimento alla disciplina dell'Informativa al Pubblico, tale regolamento ha introdotto nuove disposizioni, dando mandato all'EBA, nell'art. 434 a, di elaborare norme tecniche di attuazione in tale ambito. Facendo seguito a tali disposizioni, in data 16 ottobre 2019 l'Autorità Bancaria Europea ha avviato una consultazione pubblica in merito ai nuovi obblighi di informativa, conclusasi il 16 gennaio 2020. Le nuove disposizioni di pongono differenti obiettivi, tra cui quello di uniformare il contenuto dell'informativa attraverso un unico *framework* normativo in grado di garantire informazioni sufficientemente complete e comparabili<sup>2</sup>.

In data 26 giugno 2020, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento UE 2020/873, che modifica il Regolamento UE n. 575/2013 e il Regolamento UE n. 876/2019, in riferimento ad alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia COVID-19. In sintesi, le principali modifiche hanno riguardato:

- il trattamento temporaneo dei profitti e delle perdite non realizzate, misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, alla luce della pandemia COVID-19;
- la proroga del periodo transitorio IFRS9 per ulteriori due anni e la possibilità, per gli enti che in precedenza avessero già deciso di avvalersi o non avvalersi delle disposizioni transitorie, di poter revocare la decisione in qualsiasi momento durante il "nuovo" periodo transitorio;
- il trattamento prudenziale favorevole delle esposizioni *non performing* derivante dal COVID-19 e coperte da garanzie pubbliche concesse dagli Stati membri;
- la modifica al meccanismo di compensazione per l'esclusione temporanea dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria di alcune esposizioni detenute nei confronti delle Banche Centrali;
- il trattamento prudenziale favorevole nell'ambito del modello standardizzato alle esposizioni derivanti da prestiti dietro cessione del quinto dello stipendio o della pensione, anticipando quanto previsto dalla CRR 2, nuova metodologia di calcolo dello *SME Supporting Factor*.

Per quanto riguarda la normativa sulla risoluzione (BRRD2), essa recepisce un requisito di proporzionalità nella definizione dell'MREL legato al modello di *business*, una clausola di

---

<sup>2</sup> In data 24 giugno 2020 l'EBA ha emanato le nuove norme tecniche di attuazione EBA/ITS/2020/04 denominate "*Implementing technical standard on public disclosures by institutions of the informations referred to in Titles II and III of Part Eight of Regulation (UE) n. 575/2013*", la cui applicazione è prevista a partire dal 30 giugno 2021.

*grandfathering* che rende eleggibili ai fini MREL tutte le passività già sul mercato prima che la nuova normativa entri in vigore e il differimento dell'entrata in vigore del requisito pieno al 2024. Tale *framework* regolamentare è, pertanto, funzionale a rafforzare la capacità delle banche di assorbire gli *shock* derivanti da tensione di natura economica e finanziaria, a migliorare la gestione del rischio e la *governance*, nonché a rafforzare la trasparenza e l'informativa verso il mercato. Esso mira ad incoraggiare la disciplina del mercato attraverso l'individuazione di un insieme di requisiti di trasparenza informativa tale da consentire agli investitori di disporre di tutte le informazioni fondamentali sui Fondi Propri, sul perimetro di rilevazione, esposizione e processi di valutazione dei rischi e, di conseguenza sull'adeguatezza patrimoniale.

In applicazione di quanto disposto dalla normativa di riferimento, il Gruppo nella predisposizione della presente Informativa assicura il rispetto dei seguenti principi:

- **Chiarezza:** al fine di assicurare il rispetto di tale principio, il Gruppo presenta le informazioni in una forma comprensibile alle principali parti interessate (investitori, clienti del settore finanziario, altri soggetti), evidenziando ed individuando gli elementi di maggiore importanza all'interno del documento. Le questioni complesse vengono spiegate con un linguaggio semplice e le informazioni relative ad ogni singolo rischio sono presentate unitamente all'interno di apposite sezioni dedicate dell'Informativa;
- **Significatività:** il Gruppo intende tale concetto come incentrato sugli utilizzatori, valutandolo in base alle esigenze degli stessi. Essa viene esaminata a livello di ogni singolo obbligo informativo, e se del caso su base aggregata. L'informativa deve descrivere le principali attività e mettere in evidenza i rischi correnti e potenziali più rilevanti per il Gruppo, chiarendo come essi sono gestiti e includendo le informazioni che potrebbero attirare l'attenzione del mercato, assicurando di non escludere le informazioni ritenute di particolare interesse per gli utilizzatori. Pertanto, il GBC descrive le variazioni significative in termini di esposizione al rischio tra il periodo di segnalazione e quello precedente, nonché le varie azioni intraprese dal Consiglio di Amministrazione. Infine, il Gruppo fornisce informazioni sufficienti, sia in termini qualitativi sia quantitativi, sui processi e sulle procedure adottati dal per l'individuazione, misurazione e gestione dei rischi;
- **Coerenza nel tempo:** le informazioni pubblicate all'interno dell'Informativa al Pubblico devono essere coerenti con quanto pubblicato nei periodi di riferimento precedenti, al fine di consentire alle principali parti interessate di individuare l'evoluzione del profilo di rischio del Gruppo, in relazione a tutti gli aspetti significativi della sua attività. Pertanto, il Gruppo procede ad evidenziare e spiegare, all'interno della specifica sezione interessata dalla variazione, eventuali integrazioni, cancellazioni e altre variazioni di contenuto e/o alla struttura dell'informativa rispetto alle pubblicazioni precedenti;

- Comparabilità tra enti: le informazioni contenute nel presente documento devono essere comparabili con quelle riportate dagli altri Enti. Il livello di dettaglio e gli schemi di rappresentazione devono consentire alle parti interessate di effettuare confronti tra Enti e giurisdizioni diverse in merito alle attività, alle metriche prudenziali, ai rischi e alle modalità di gestione degli stessi.

Il presente documento, denominato “Informativa al pubblico – III Pilastro al 30 giugno 2020” è stato redatto su base consolidata dalla Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo S.p.A. e fornisce l'aggiornamento al 30 giugno 2020 delle informazioni ritenute più rilevanti dal Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca. In particolare, sono illustrate le informazioni di sintesi relative ai “Fondi Propri”, “Requisiti di Capitale”, “Rischio di Credito e di Controparte”, “Rettifiche di valore su crediti”, “Esposizione al Rischio di Mercato”, “Leva Finanziaria” e “Tecniche di Mitigazione del Rischio di Credito”.

La stesura della presente Informativa è avvenuta mediante la collaborazione di diverse strutture interessate nel governo dei rischi e nell'esecuzione dei processi, in coerenza con quanto previsto all'interno della regolamentazione del Gruppo in materia.

Secondo quanto disposto dall'art. 433 del Regolamento UE n. 575/2013, il documento è reso disponibile mediante pubblicazione sul sito *internet* al link [www.cassacentrale.it](http://www.cassacentrale.it).

Con riferimento all'informativa sulle “Riserve di Capitale” (art. 440 CRR), si fa presente che il Gruppo non è destinatario di alcuna riserva anticiclica ai sensi del Titolo IV, Capo 4 della Direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV). Riguardo alla *disclosure* da fornire in merito agli “indicatori dell'importanza sistemica a livello mondiale” (art. 441 CRR), si evidenzia che il GBC non è tenuto a fornirla in quanto non rientrante nel perimetro degli Enti individuati come “*Global Systemically Important Institution G-SII*”

Infine, si precisa che, il Gruppo non utilizza metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali basate su modelli interni e, dunque, nel presente documento non viene fornita l'informativa richiesta per gli intermediari che adottano tali sistemi (artt. 452 “Uso del metodo IRB per il rischio di credito”, 454 “Uso dei metodi avanzati di misurazione per il rischio operativo e 455 “Uso di modelli interni per il rischio di mercato” del Regolamento UE n. 575/2013).

Laddove non venga diversamente specificato, tutti gli importi sono da intendersi espressi in milioni di Euro.

## Contesto macroeconomico di riferimento

### Il contesto conseguente allo scoppio del Coronavirus COVID – 19

L'elemento di maggiore magnitudo, anche prospettica, che ha caratterizzato i primi mesi del 2020 è stato lo scoppio della crisi sanitaria dovuta al COVID-19, i quali impatti dovuti alla sospensione di alcune attività economiche non risultano ancora determinabili in maniera attendibile. La pandemia ha avuto pesanti ripercussioni sull'attività economica, sia nazionale sia mondiale, con le previsioni sulla crescita riviste profondamente al ribasso.

La crisi generatasi ha avuto, pertanto, origini esclusivamente di salute pubblica, a differenza delle precedenti di natura economico-finanziaria.

Le Autorità fiscali e monetarie delle principali aree economiche hanno da subito risposto in maniera decisa con misure dirette a contrastare gli effetti recessivi della pandemia, cercando di preservare la stabilità finanziaria. I governi hanno varato numerosi interventi diretti a sostenere la liquidità del settore produttivo e ad assicurare l'accesso al credito. In particolare, il Governo italiano è da subito intervenuto emanando doversi provvedimenti legislativi a sostegno dell'economia nazionale. Tra questi, emergono in particolare le misure di sostegno alla liquidità attraverso il sistema bancario, il rilascio di garanzie pubbliche sui prestiti alle imprese, l'erogazione di finanziamenti e moratorie creditizie e fiscali, nonché la possibilità di trasformare in crediti di imposta le attività fiscali differite, sotto determinate condizioni.

Le Autorità monetarie hanno varato misure fortemente espansive, quali la riduzione dei tassi di riferimento, l'avvio di nuove tipologie di operazioni di rifinanziamento e l'allentamento dei criteri di idoneità per le garanzie stanziabili.

Le Autorità di Vigilanza hanno, invece, sfruttato la flessibilità della regolamentazione per allentare temporaneamente alcuni vincoli prudenziali e permettere agli Enti di continuare a sostenere l'economia. I diversi *Regulators* europei si sono espressi, quindi, sul tema in una serie di provvedimenti diretti a garantire agli intermediari una maggiore flessibilità nella gestione in questo periodo di tensione, al fine di consentire loro di continuare a svolgere il loro ruolo di finanziamento dell'economia reale, alla luce degli effetti del Coronavirus. Le misure hanno assunto la forma di chiarimenti, raccomandazioni e decisioni, senza alterare il quadro complessivo dei controlli e dei presidi, rafforzati a seguito della passata crisi globale.

Pertanto, a partire dai primi giorni di marzo 2020, si sono susseguiti una serie di documenti differenti da parte delle varie Autorità di Vigilanza europee e nazionali, diretti a dare un supporto metodologico alle Banche. Inoltre, l'Autorità Bancaria Europea ha pubblicato diverse dichiarazioni

per illustrare aspetti interpretativi del funzionamento del quadro prudenziale, in relazione alla classificazione dei prestiti in *default*, all'identificazione delle esposizioni *forborne* e al loro trattamento contabile, con l'intento di garantire coerenza e comparabilità nelle metriche di rischio nell'ambito del settore bancario europeo, fondamentali per monitorare gli effetti dell'attuale crisi.

In particolare, il 12 marzo 2020 il *Single Supervisory Mechanism (SSM)* per le banche *significant* e il 20 marzo 2020 la Banca d'Italia per le banche meno significative, sono intervenuti permettendo agli intermediari di operare temporaneamente al di sotto di alcuni *buffer* di capitale e di liquidità. Più nello specifico, alle banche è consentito di utilizzare a pieno le riserve di capitale e di liquidità, operando al di sotto del *Capital Conservation Buffer (CCB)*, pari al 2,5% a partire dal 1° gennaio 2019), degli orientamenti di secondo pilastro (*Pillar 2 Guidance – P2G*) e del coefficiente di copertura della liquidità (*Liquidity Coverage Ratio – LCR*).

Inoltre, sono state anticipate le regole di diversificazione del *Pillar 2 Requirement (P2R)* contenute della "CRD V" (art. 104) e inizialmente pianificate per gennaio 2021, permettendo alle Banche di soddisfare una parte del requisito di secondo pilastro anche attraverso strumenti di AT1 (*Additional Tier 1*) e di T2 (*Tier 2*).

Sempre il 12 marzo 2020 la BCE ha posticipato di sei mesi la scadenza delle eventuali misure correttive richieste alle Banche a seguito delle ispezioni in loco, delle lettere di *follow-up* interne, del processo TRIM (*Targeted Review of Internal Models*) e delle verifiche sui modelli interni, a meno di richiesta della decisione da parte della Banca.

Tali azioni, come descritto in precedenza, sono state effettuate di concerto con quelle dell'EBA, la quale ha deciso di posticipare gli *stress test* delle principali banche, inizialmente previsti per il 2020, al 2021 (al fine di consentire alle banche di concentrarsi e garantire continuità alle loro attività, incluso il sostegno alla clientela) e annunciando anche una revisione delle scadenze che richiedevano un coinvolgimento diretto delle banche (ad esempio, consultazioni pubbliche, *funding plans*, QIS).

Un secondo tipo di intervento ha chiarito che l'accesso a misure di moratoria da parte della clientela (eventualmente assistite da forme di garanzia pubblica) non è espressione automatica di deterioramento della qualità del credito, sia da un punto di vista prudenziale sia da un punto di vista contabile. Con la comunicazione del 20 marzo 2020 "*ECB Banking Supervision provides further flexibility to banks in reaction to coronavirus*" la Banca Centrale Europea ha fornito indicazioni sulla classificazione e valutazione dei crediti, rassicurando, così, le Banche sul fatto che l'adesione alla moratoria non si prefigura come un *trigger* automatico di inadempienza probabile, essendo stati posticipati i pagamenti *ex-lege* e, conseguentemente, essendo stati disattivati i conteggi dei giorni di scaduto ai fini dell'identificazione dei *past-due* fino al termine della moratoria. Inoltre, la BCE,

esprimendosi anche sulle valutazioni *forward-looking* IFRS 9, ha raccomandato alle Banche di evitare di assunzioni eccessivamente pro-cicliche nei propri modelli di stima degli accantonamenti, invitando gli Istituti a dare un peso maggiore alle prospettive stabili a lungo termine evidenziate dall'esperienza passata nella stima degli accantonamenti per le perdite su crediti.

Infine, la Banca Centrale Europea ha raccomandato, alle Banche che non abbiano effettuato scelte in tal senso, di implementare le disposizioni transitorie connesse all'adozione del principio contabile IFRS 9 secondo quanto previsto nel Regolamento UE n. 575/2013.

L'Autorità Bancaria Europea prima (25 marzo 2020) e il Comitato di Basilea successivamente (3 aprile 2020) hanno precisato che l'adesione di un debitore a moratorie introdotte dalla legge o promosse da un'ampia parte del sistema bancario, e il ricorso a garanzie pubbliche, non comportano necessariamente la riclassificazione dei crediti tra quelli oggetto di misure di concessione (*forborne exposures*) o tra quelli deteriorati. È stato inoltre chiarito che, di per sé, l'accesso alle moratorie non determina un incremento significativo del rischio di credito ai fini contabili.

Relativamente al Comitato di Basilea per la Supervisione Bancaria, il Comitato di Basilea ha rinviato al 1° gennaio 2023 (di un anno rispetto alla scadenza originaria) l'entrata in vigore degli *standard* internazionali relativi al completamento di Basilea 3, al trattamento prudenziale dei rischi di mercato e alla revisione degli obblighi di informativa di mercato, dando così alle Banche la possibilità di fronteggiare con maggiore gradualità l'incremento dei requisiti patrimoniali determinato dall'entrata in vigore dei nuovi *standard*.

Il 28 aprile 2020 è intervenuta anche la Commissione Europea, con una comunicazione interpretativa relativamente ai principi contabili IFRS 9, nonché su alcune modifiche indirizzate ad anticipare l'applicazione di alcune regole già previste nel Regolamento UE n. 876/2019 (CRR2), quali l'estensione dello *SME Supporting Factor* alle esposizioni fino a 2,5 milioni di euro (in luogo dei precedenti 1,5 milioni, con ulteriore beneficio del 15% per la parte eccedente i 2,5 milioni), revisione delle ponderazioni applicate ai finanziamenti garantiti dalla cessione di una quota dello stipendio o della pensione, trattamento prudenziale maggiormente favorevole per alcune attività immateriali sottoforma di *software*, introduzione dell'*Infrastructure Factor*, reintroduzione di un filtro prudenziale volto a sterilizzare la volatilità dei mercati finanziari su alcuni strumenti finanziari emessi da Enti Governativi e assimilati (classificati nella categoria contabile *Fair Value to Other Comprehensive Income*), introduzione di una nuova componente dinamica facente parte del regime transitorio connesso all'applicazione del principio contabile IFRS 9 e applicazione di tempistiche specifiche su *Calendar Provisioning* connesso ad esposizioni con garanzia statale. Inoltre, la Commissione ha proposto, in coerenza con quanto deciso dal Comitato di Basilea, il differimento di un anno (da

gennaio 2022 a gennaio 2023) dell'entrata in vigore del *buffer di leverage ratio* per le banche sistemiche.

Tali norme, pubblicate nel Regolamento UE n. 873/2020, sono state approvate dal Parlamento Europeo il 24 giugno 2020, con applicazione a partire dal 27 giugno 2020.

Per quanto riguarda i provvedimenti emanati dal legislatore nazionale, di seguito si riporta una sintesi di quelli che hanno avuto maggiore impatto sul settore bancario:

- Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto c.d. "Cura Italia", convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27) che ha introdotto specifiche misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese che hanno subito danni economici in conseguenza dell'epidemia da Covid-19, prevedendo per le stesse la possibilità di ottenere dalle Banche la sospensione del pagamento delle rate (o delle quote capitale) sui finanziamenti e l'irrevocabilità degli affidamenti a revoca fino al 30 settembre 2020 (termine successivamente prorogato al 31 gennaio 2021); il Decreto ha inoltre introdotto misure di sostegno per i mutui prima casa, attraverso l'estensione a lavoratori autonomi e liberi professionisti della platea dei potenziali beneficiari del c.d. "Fondo Gasparri";
- Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto c.d. "Liquidità", convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40) che ha introdotto molteplici misure per il sostegno alla liquidità delle imprese (a titolo esemplificativo, la garanzia pubblica al 100% per i finanziamenti a piccole e medie imprese fino a 30.000 Euro), modalità semplificate per la sottoscrizione dei contratti bancari per limitare il contatto fisico tra operatorie delle Banche e clienti, nonché la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito (in particolare assegni);
- Decreto-Legge 19 maggio 2020, n.34 (Decreto c.d. "Rilancio", convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) che ha esteso le misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese, ha introdotto disposizioni per la sottoscrizione semplificata dei contratti finanziari e assicurativi; sono state inoltre previste ulteriori agevolazioni fiscali per l'esecuzione di lavori edili (c.d. Superbonus 110%) e per la fruizione di vacanze estive (cd. Bonus vacanze), con la possibilità di cedere alle Banche i relativi crediti d'imposta.

In tale contesto, la Banca d'Italia, attraverso le comunicazioni sotto riportate, ha dato indicazioni agli intermediari per favorire l'efficacia dei citati provvedimenti normativi emergenziali. In particolare:

- Comunicazione del 23 marzo 2020 con oggetto "Decreto Legge Cura Italia (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020) - Precisazioni in materia di segnalazioni alla Centrale dei rischi", nella quale la Banca d'Italia ha manifestato alle Banche la necessità di tenere conto delle previsioni del Decreto Cura Italia ai fini delle segnalazioni alla Centrale dei Rischi, non riducendo

l'accordato segnalato per gli affidamenti a revoca e non segnalando ritardi nelle rate oggetto di sospensione per i finanziamenti a rimborso rateale;

- Comunicazione del 6 aprile 2020 con oggetto "Emergenza epidemiologica da Covid-19. Prime indicazioni in tema di rapporti con la clientela", con cui la Banca d'Italia ha invitato le Banche ad incentivare l'utilizzo da parte della clientela di strumenti di accesso di remoto (anche per la consultazione della documentazione di trasparenza) e a ponderare con particolare cautela l'adozione di modifiche unilaterali delle condizioni in senso sfavorevole per i clienti;
- Comunicazione del 10 aprile 2020 recante "Raccomandazione della Banca d'Italia su tematiche afferenti alle misure di sostegno economico predisposte dal Governo per l'emergenza Covid-19", mediante la quale l'Autorità di Vigilanza ha inteso evidenziare alcune segnalazioni ricevute da clienti in relazione a difficoltà di accesso ai servizi bancari e ad assenza di idonea informativa, fornendo agli intermediari specifiche indicazioni volte alla tutela della clientela (es. predisposizione di una pagina del sito internet completamente dedicata alle misure governative assunte per fronteggiare l'emergenza sanitaria);
- Comunicazione del 19 giugno 2020 riguardante le "Precisioni sulle segnalazioni alla Centrale dei rischi - Garanzie Covid-19 - Accordi "a saldo e stralcio"", nella quale la Banca d'Italia ha inteso precisare i casi in cui le garanzie erogate a favore della clientela per fronteggiare le conseguenze economiche dell'epidemia non devono essere segnalate alla Centrale dei Rischi, nonché i criteri da seguire per la segnalazione degli accordi transattivi a saldo e stralcio.

All'interno di questi scenari, la Capogruppo è stata fortemente impegnata a fronteggiare efficacemente il contesto, assicurando costantemente la continuità operativa dei propri processi e servizi sin dalle prime fasi. Nell'esercizio della sua attività di indirizzo e coordinamento essa è immediatamente intervenuta adottando provvedimenti volti a coordinare le comunicazioni inviate a tutto il personale di Gruppo e dirette a far applicare, in maniera omogenea, le varie disposizioni emanate dalle Autorità competenti, promuovendo le iniziative di contenimento del rischio comuni a tutto il Gruppo stesso.

Con particolare riferimento al tema delle moratorie per l'emergenza COVID-19, il Gruppo ha tempestivamente posto in essere tutte le azioni atte a favorire la concessione di benefici alla propria clientela, che si sostanziano, in particolare, nella sospensione di durata variabile, in funzione del tipo di intervento, del capitale o degli interessi o di entrambi, nel posticipo della scadenza del finanziamento e nella non revocabilità di taluni fidi.

Alle iniziative che hanno visto il coordinamento della Capogruppo, si sono affiancati i finanziamenti specifici proposti da molte Banche del Gruppo, con *plafond* dedicati a condizioni agevolate,

donazioni dirette, attività di raccolta fondi e altre iniziative, generando una pluralità di interventi che rappresentano il contributo del Gruppo alle necessità che si sono manifestate nei territori.

Si evidenzia, inoltre, che con lettera del 14 agosto 2020, la Banca Centrale Europea ha comunicato alla Capogruppo il riavvio dell'esercizio di *Comprehensive Assessment* dopo la sua avvenuta sospensione a causa dello scoppio della pandemia Covid-19. L'esercizio, che si compone di una revisione prudenziale della qualità degli attivi abbinata a una prova di stress, è attualmente in corso di svolgimento e se ne prevede la conclusione, con l'ottenimento dei relativi risultati, nei primi mesi del 2021.

Tutto ciò premesso, il Gruppo continua a monitorare il fenomeno al fine di modulare e, eventualmente, integrare le misure di sostegno sulla base delle specifiche esigenze e ricercando la soluzione più adeguata per far sì che la situazione di difficoltà possa essere superata.

## Indice delle informazioni quantitative in ottemperanza alle previsioni normative del Regolamento UE n. 575/2013 (“CRR”)

Di seguito viene riportata, in ottemperanza ai principi di chiarezza e comparabilità tra enti, una tabella di sintesi che segnala il collocamento all'interno del presente documento di Informativa al Pubblico III° Pilastro, delle informazioni quantitative richieste dalla Parte otto del Regolamento UE n. 575/13.

| Articolo CRR       | Capitolo Informativa al Pubblico III° Pilastro   | Descrizione tabella                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 437 e 492 CRR | Capitolo 1 – Fondi Propri                        | Tabella 1.1 – Composizione patrimoniale                                                                                                                                                                                                           |
|                    |                                                  | Tabella 1.2 – Modello transitorio per la pubblicazione delle informazioni sui Fondi Propri                                                                                                                                                        |
|                    |                                                  | Tabella 1.3 – Tavola di riconciliazione tra voci di SP prudenziale utilizzate per il calcolo dei Fondi Propri ed i Fondi Propri regolamentari                                                                                                     |
|                    |                                                  | Tabella 1.4 - Modello IFRS 9-FL. Confronto dei fondi propri e dei coefficienti patrimoniali e di leva finanziaria degli enti, con e senza l'applicazione delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti |
|                    |                                                  | Tabella 1.5 – Modello sulle principali caratteristiche degli strumenti di capitale                                                                                                                                                                |
| Art. 438 CRR       | Capitolo 2 – Requisiti di capitale               | Tabella 2.1 – Adeguatezza patrimoniale                                                                                                                                                                                                            |
| Art. 439 CRR       | Capitolo 3 – Rischio di credito e di controparte | Tabella 3.1 – Dettaglio dei requisiti patrimoniali per esposizione                                                                                                                                                                                |
|                    |                                                  | Tabella 3.2 – Dettaglio degli importi ponderati e non ponderati per esposizione                                                                                                                                                                   |
| Art. 442 CRR       | Capitolo 4 – Rettifiche di valore su crediti     | Tabella 4.1 – Dinamica delle rettifiche di valore complessive a fronte delle esposizioni deteriorate                                                                                                                                              |
|                    |                                                  | Tabella 4.2 – Qualità creditizia delle esposizioni oggetto di misure di concessione                                                                                                                                                               |
|                    |                                                  | Tabella 4.3 – Qualità delle misure di concessione                                                                                                                                                                                                 |
|                    |                                                  | Tabella 4.4 – Qualità creditizia delle esposizioni deteriorate e non deteriorate per giorni di scaduto                                                                                                                                            |
|                    |                                                  | Tabella 4.5 – Esposizioni deteriorate e non deteriorate e relative rettifiche e accantonamenti                                                                                                                                                    |
|                    |                                                  | Tabella 4.6 – Qualità delle esposizioni deteriorate per area geografica                                                                                                                                                                           |
|                    |                                                  | Tabella 4.7 – Qualità creditizia dei prestiti e delle anticipazioni per settore                                                                                                                                                                   |
|                    |                                                  | Tabella 4.8 - Valutazione delle garanzie reali - prestiti e anticipazioni                                                                                                                                                                         |

| Articolo CRR       | Capitolo Informativa al Pubblico III° Pilastro              | Descrizione tabella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                             | Tabella 4.9 – Variazioni della consistenza dei prestiti e delle anticipazioni deteriorati<br>Tabella 4.10 – Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e mediante procedimenti esecutivi<br>Tabella 4.11 – Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e mediante procedimenti esecutivi – dettaglio per anzianità<br>Tabella 4.12 – Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative<br>Tabella 4.13 – Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative per durata residua delle moratorie<br>Tabella 4.14 – Informazioni su nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica di nuova applicazione introdotti in risposta alla crisi COVID-19 |
| Art. 445 CRR       | Capitolo 5 – Esposizione al rischio di mercato              | Tabella 5.1 – Requisito patrimoniale e RWA per rischi di mercato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Art. 451 e 499 CRR | Capitolo 6 – Leva finanziaria                               | Tabella 6.1 – Informativa armonizzata sul coefficiente di leva finanziaria<br>Tabella 6.2 - Disaggregazione delle esposizioni in bilancio (escluse derivati, SFT e esposizioni esenti).<br>Tabella 6.3 - Riconciliazione tra l'attivo contabile e l'esposizione ai fini del calcolo dell'indice di leva finanziaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Art. 453 CRR       | Capitolo 7 – Tecniche di mitigazione del rischio di credito | Tabella 7.1 - Metodo Standardizzato: ripartizione delle esposizioni totali per fattori di ponderazione del rischio<br>Tabella 7.2 - Metodo Standardizzato: ripartizione delle esposizioni totali per tipo di esposizione<br>Tabella 7.3 – Esposizioni soggette al rischio di credito ed effetti di CRM<br>Tabella 7.4 - Metodo Standardizzato: Esposizione al rischio di credito ed effetti di CRM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Capitolo 1 – Fondi propri (art. 437 e 492 CRR)

### INFORMATIVA QUALITATIVA

Una delle consolidate priorità strategiche del Gruppo è rappresentata dalla consistenza e dalla dinamica dei mezzi patrimoniali nel rispetto dei vincoli regolamentari e in coerenza con il profilo di rischio assunto. Il patrimonio costituisce, infatti, il primo presidio a fronte dei rischi connessi all'operatività bancaria e il principale parametro di riferimento per le valutazioni condotte dall'autorità di vigilanza e dal mercato sulla solvibilità dell'intermediario. Esso contribuisce positivamente alla formazione del reddito di esercizio, permette di fronteggiare le immobilizzazioni tecniche e finanziarie del Gruppo, accompagna la crescita dimensionale rappresentando un elemento decisivo nelle fasi di sviluppo.

Il Patrimonio netto di Gruppo è determinato dalla somma del capitale sociale, della riserva sovrapprezzo azioni, delle riserve di utili, degli strumenti di capitale, delle azioni proprie, delle riserve da valutazione e dell'utile di esercizio, per la quota da destinare a riserva. Per assicurare una corretta dinamica patrimoniale in condizioni di ordinaria operatività, il Gruppo ricorre soprattutto all'autofinanziamento, ovvero al rafforzamento delle riserve attraverso la destinazione degli utili netti annuali: in ottemperanza alle disposizioni normative e statutarie, vengono destinati a riserva legale la quasi totalità degli utili netti di esercizio.

L'aggregato patrimoniale rilevante ai fini di Vigilanza – denominato Fondi propri – viene determinato sulla base dei valori patrimoniali e del risultato economico determinati con l'applicazione della normativa di bilancio prevista dai principi contabili internazionali IAS/IFRS e tenendo conto dell'articolata disciplina sui Fondi propri contenuta nel Regolamento UE n. 575/2013 (CRR) e nei relativi supplementi, nella Direttiva UE n. 36/2013 (CRD IV), nelle correlate misure di esecuzione contenute in norme tecniche di regolamentazione o attuazione dell'EBA (RTS – ITS) oggetto di specifici regolamenti delegati della Commissione Europea, nonché nelle istruzioni di Vigilanza. Come anticipato nella premessa della presente Informativa, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 7 giugno 2019 è stato pubblicato il Regolamento UE n. 2019/876 (c.d. CRR II) che modifica il Regolamento UE n. 575/2013 per quanto riguarda anche i requisiti di Fondi Propri. Salvo talune eccezioni, il Regolamento si applicherà a partire dal 28 giugno 2021.

Il valore dei Fondi propri deriva dalla somma di componenti positive e negative, in base alla loro qualità patrimoniale; le componenti positive sono, conformemente ai requisiti in proposito, definiti dalle norme applicabili, nella piena disponibilità del Gruppo, al fine di poterle utilizzare per fronteggiare il complesso dei requisiti patrimoniali di vigilanza sui rischi.

Il totale dei Fondi Propri, che costituisce il presidio di riferimento delle disposizioni di vigilanza prudenziale, è costituito dal capitale di classe 1 (*Tier 1*) e dal capitale di classe 2 (*Tier 2*); a sua volta, il capitale di classe 1 risulta composto dalla somma del capitale primario di classe 1 (*Common Equity Tier 1 – CET 1*) e del capitale aggiuntivo di classe 1 (*Additional Tier 1 – AT 1*).

I tre predetti aggregati (CET1, AT1 e T2) sono determinati sommando algebricamente gli elementi positivi e negativi che li compongono, previa considerazione dei c.d. “filtri prudenziali”. Con tale espressione si intendono tutti quegli elementi rettificativi (positivi e negativi) del capitale primario di classe 1, introdotti dalle Autorità di Vigilanza al fine di ridurre la potenziale volatilità del patrimonio.

Il patrimonio così definito, presidio principale dei rischi aziendali secondo le disposizioni di vigilanza prudenziale, rappresenta infatti il miglior riferimento per una efficace gestione, in chiave sia strategica, sia di operatività corrente, in quanto risorsa finanziaria in grado di assorbire le possibili perdite prodotte dall'esposizione del Gruppo a tutti i rischi assunti, assumendo un ruolo di garanzia nei confronti dei depositanti e dei creditori in generale.

La normativa di vigilanza richiede di misurare con l'utilizzo di metodologie interne la complessiva adeguatezza patrimoniale del Gruppo, sia in via attuale, sia in via prospettica e in ipotesi di 'stress' per assicurare che le risorse finanziarie disponibili siano adeguate a coprire tutti i rischi anche in condizioni congiunturali avverse; ciò con riferimento oltre che ai rischi del c.d. 'Primo Pilastro' (rappresentati dai rischi di credito e di controparte - misurati in base alla categoria delle controparti debitorie, alla durata e tipologia delle operazioni e alle garanzie personali e reali ricevute- dai rischi di mercato sul portafoglio di negoziazione e dal rischio operativo), ad ulteriori fattori di rischio - c.d. rischi di 'Secondo Pilastro' - che insistono sull'attività aziendale (quali, ad esempio, il rischio di concentrazione, il rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario, etc.).

Il presidio dell'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica è sviluppato quindi in una duplice accezione:

- capitale regolamentare a fronte dei rischi di Pillar 1;
- capitale interno complessivo a fronte dei rischi di Pillar 2, ai fini del processo ICAAP.

Con l'obiettivo di mantenere costantemente adeguata la propria posizione patrimoniale, Il Gruppo si è dotato di processi e strumenti per determinare il livello di capitale interno adeguato a fronteggiare ogni tipologia di rischio assunto, nell'ambito di una valutazione dell'esposizione, attuale, prospettica e in situazione di 'stress' che tiene conto delle strategie aziendali, degli obiettivi di sviluppo, dell'evoluzione del contesto di riferimento.

Annualmente, nell'ambito del processo di definizione degli obiettivi di *budget*, viene svolta un'attenta verifica di compatibilità delle proiezioni: in funzione delle dinamiche attese degli

aggregati patrimoniali ed economici, se necessario, vengono già in questa fase individuate e attivate le iniziative necessarie ad assicurare l'equilibrio patrimoniale e la disponibilità delle risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi strategici e di sviluppo del Gruppo.

La verifica del rispetto dei requisiti di vigilanza e della conseguente adeguatezza del patrimonio avviene trimestralmente. Gli aspetti oggetto di verifica sono principalmente i 'ratios' rispetto alla struttura finanziaria del Gruppo (impieghi, crediti anomali, immobilizzazioni, totale attivo) e il grado di copertura dei rischi.

Ulteriori, specifiche, analisi ai fini della valutazione preventiva dell'adeguatezza patrimoniale vengono svolte all'occorrenza, in vista di operazioni di carattere straordinario, quali fusioni e acquisizioni, cessioni di attività.

La disciplina di Vigilanza sui Fondi propri (e sui requisiti patrimoniali) è oggetto di un regime transitorio che permetteva una computabilità graduale delle disposizioni presentate nella Circolare n. 285/2013, il quale ha previsto in particolare:

- l'introduzione graduale delle regole di Basilea 3 ("phase-in") di alcune di tali nuove regole lungo un periodo di 4 anni, terminato il 31 dicembre 2017;
- regole di "grandfathering" che consentono la computabilità parziale, con graduale esclusione entro il 2021, dei pregressi strumenti di capitale del patrimonio di base e del patrimonio supplementare che non soddisfano tutti i requisiti prescritti dal citato Regolamento (UE) n. 575/2013 per gli strumenti patrimoniali del CET1, AT1 e T2.

Una parte delle disposizioni che regolano il predetto regime transitorio sono state dettate dalla Banca d'Italia, con la menzionata circolare n. 285/2013, nell'ambito delle opzioni nazionali consentite dal Regolamento (UE) n. 575/2013 alle competenti Autorità di Vigilanza nazionali.

Si segnala che, dal 1° gennaio 2018, i profitti e le perdite non realizzati derivanti da esposizioni verso Amministrazioni Centrali di Paesi appartenenti all'Unione Europea e classificate contabilmente tra le "Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva" vengono interamente portati a incremento/decremento del Capitale Primario di classe 1.

Sempre a partire da tale data è entrato in vigore il nuovo principio contabile internazionale IFRS 9 "Strumenti Finanziari" (in sostituzione del precedente IAS 39 "Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione") che rinnova la disciplina in tema di valutazione del portafoglio bancario (*impairment*). Tale principio, superando il concetto di "Incurred Loss" del precedente IAS 39, introduce una metodologia di stima delle perdite di tipo atteso (ECL – 'Expected Credit Loss'), assimilabile a quella di derivazione regolamentare di Basilea.

Inoltre, a seguito dell'introduzione dell'IFRS 9, sono state modificate le categorie contabili all'interno delle quali classificare le attività finanziarie, prevedendo che gli strumenti di debito (titoli di debito e crediti) siano classificati in funzione del modello di business adottato dall'entità e delle caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali generati dall'attività finanziaria.

Considerato il rilevante impatto dell'applicazione dei nuovi metodi valutativi ai fini di bilancio, il Gruppo ha deciso e comunicato alla Vigilanza di avvalersi della disciplina transitoria introdotta dal nuovo art. 473 bis<sup>3</sup> del CRR.

In relazione alla tematica impairment l'elemento di novità introdotto dall'IFRS 9 è dato dall'adozione di un nuovo modello di impairment che stima le rettifiche di valore sulla base delle perdite attese (*Expected Credit Loss Model - ECL*) in luogo di un modello, previsto dallo IAS 39, che stimava le rettifiche di valore sulla base delle perdite già sostenute (*Incurred Loss Model*).

Più in dettaglio il nuovo modello di *impairment* introdotto dall'IFRS 9 è caratterizzato da una visione prospettica che, in determinate circostanze, può richiedere la rilevazione immediata di tutte le perdite previste nel corso della vita di un credito. In particolare, a differenza dello IAS 39, sarà necessario rilevare, sin da subito e indipendentemente dalla presenza o meno di un cosiddetto *trigger event*, gli ammontari iniziali di perdite attese future sulle proprie attività finanziarie e detta stima dovrà continuamente essere adeguata anche in considerazione del rischio di credito della controparte. Per effettuare tale stima, il modello di *impairment* dovrà considerare non solo dati passati e presenti, ma anche informazioni relative ad eventi futuri.

Questo approccio cd. *forward looking* permette di ridurre l'impatto con cui hanno avuto manifestazione le perdite e consente di appostare le rettifiche su crediti in modo proporzionale all'aumentare dei rischi, evitando di sovraccaricare il conto economico al manifestarsi degli eventi di perdita e riducendo l'effetto pro-ciclico.

Il perimetro di applicazione del nuovo modello di *impairment* si riferisce alle attività finanziarie (crediti e titoli di debito), agli impegni a erogare fondi, alle garanzie e alle attività finanziarie non oggetto di valutazione al *fair value* a conto economico.

Tali disposizioni prevedono la possibilità di attenuare su un arco temporale di 5 anni (dal 2018 al 2022) il potenziale impatto negativo sul Capitale Primario di Classe 1 derivante dall'applicazione del nuovo modello di *impairment* utilizzando uno specifico filtro prudenziale. In particolare, nel caso di diminuzione del CET1 conseguente alle maggiori rettifiche di valore determinate in applicazione del nuovo modello di *impairment* (ivi incluse quelle inerenti alle esposizioni deteriorate), il Gruppo

---

<sup>3</sup> Cfr. Regolamento UE 2395/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo, pubblicato lo scorso 12 dicembre 2017.

procede, nel corso del periodo transitorio, a re-includere nel CET1 tale impatto, al netto dell'effetto imposte, nella misura di seguito indicata:

- 95% per l'anno 2018;
- 85% per l'anno 2019;
- 70% per l'anno 2020;
- 50% per l'anno 2021;
- 25% per l'anno 2022.

L'importo che viene re-incluso a fini prudenziali nel CET 1 riguarda:

- l'impatto incrementale conseguente all'applicazione del nuovo modello di *impairment* sulla valutazione delle attività finanziarie, indifferentemente se in *bonis* o deteriorate, alla data di transizione al nuovo principio contabile (componente "statica" del filtro); e
- l'eventuale ulteriore incremento delle rettifiche di valore, inerente alle sole attività finanziarie in *bonis*, rilevato a ciascuna data successiva di riferimento rispetto all'impatto misurato alla data della transizione all'IFRS 9 (componente "dinamica" del filtro).

L'applicazione delle disposizioni transitorie al CET1 richiede di apportare un adeguamento simmetrico nella determinazione dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito attraverso la rettifica dei valori delle esposizioni determinate ai sensi dell'art. 111, par. 1 del Regolamento UE n. 575/2013. Nello specifico, le rettifiche di crediti specifiche delle quali è ridotto il valore della singola esposizione, devono essere moltiplicate per un fattore di graduazione determinato sulla base del complemento ad 1 dell'incidenza dell'aggiustamento apportato al CET1 sull'ammontare complessivo delle rettifiche di valore su crediti specifiche.

Pertanto, l'adesione a tale facoltà permette di rinviare la componente maggiormente significativa dell'incidenza sui Fondi Propri dell'impatto derivante dall'applicazione di tale modello di *impairment* portandolo, nei primi anni della disciplina transitoria, a livelli ritenuti non critici per il profilo di solvibilità aziendale.

Come descritto nella premessa della presente informativa, in risposta agli effetti del COVID – 19, con il Regolamento UE n. 873/2020 sono state introdotte modifiche significative al *framework* di Basilea 3, al fine di sostenere le solvibilità degli enti creditizi nel contesto di crisi generato dalla suddetta epidemia, agendo sul regime transitorio in parola, andando a prolungare il periodo transitorio di ulteriori 2 anni.

Tra le novità introdotte vi è la possibilità di adottare un filtro prudenziale relativo agli utili e le perdite non realizzate sui titoli di Stato valutati al "*fair value* con impatto sulla redditività complessiva", consistente nella sterilizzazione, secondo delle percentuali decrescenti (100% - 70% - 40%) nel periodo 2020 – 2022, delle riserve in essere alla data di valutazione del 1° gennaio 2020 (ovvero

all'esclusione di quelle rilevate su tali categorie di strumenti finanziari dopo tale data). Alla data del 30 giugno 2020 il Gruppo ha ritenuto di non usufruire di tale trattamento temporaneo.

Inoltre, il Gruppo, a partire dalla data del 30 giugno 2020, si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 473 bis, paragrafo 7 bis, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito, che consente alle banche di assegnare un fattore di ponderazione del rischio del 100% all'importo re-incluso nel CET1 per le esposizioni assoggettate alla metodologia standardizzata, in deroga all'applicazione dello "scaling factor", previsto dal paragrafo 7(b), avente la finalità di ridurre l'ammontare delle rettifiche di valore su crediti che abbattano il valore dell'esposizione utilizzata per il calcolo delle attività di rischio ponderate.

Di seguito si illustrano gli elementi che compongono, rispettivamente, il capitale primario di classe 1, il capitale aggiuntivo di classe 1 e il capitale di classe 2.

### **Capitale primario di Classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET 1)**

Il Capitale primario di Classe 1, che rappresenta l'insieme delle componenti patrimoniali di qualità più pregiata, è costituito dai seguenti elementi:

- capitale sociale;
- sovrapprezzi di emissione;
- riserve di utili e di capitale;
- riserve da valutazione;
- "filtri prudenziali", quali la riserva di valutazione generata dalle coperture dei flussi di cassa (*cash-flow hedge*), le rettifiche di valore di vigilanza, le posizioni verso la cartolarizzazione soggette a ponderazione al 1250% che il Gruppo ha scelto di dedurre e le plusvalenze/minusvalenze su passività al *fair value* (derivative e non) connesse alle variazioni del proprio merito creditizio;
- deduzioni, quali le perdite infrannuali, l'avviamento e le altre attività immateriali, le azioni proprie detenute anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto delle stesse, le partecipazioni significative e non nel capitale di altri soggetti del settore finanziario detenute anche indirettamente e/o sinteticamente, le attività fiscali differite basate sulla redditività futura.

Nella quantificazione degli anzidetti elementi si è tenuto conto anche degli effetti derivanti dal "regime transitorio".

### **Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT 1)**

Gli strumenti di Capitale aggiuntivo di Classe 1 ed i relativi eventuali sovrapprezzi costituiscono gli elementi patrimoniali del Capitale aggiuntivo di Classe 1. Da tali elementi devono essere portati in

deduzione gli eventuali strumenti di AT1 propri detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto degli stessi, nonché gli strumenti di capitale aggiuntivo, detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente, emessi da altri soggetti del settore finanziario. Nella quantificazione degli anzidetti elementi deve tenersi conto anche degli effetti del "regime transitorio".

### **Capitale di Classe 2 (Tier 2 - T2)**

Le passività subordinate le cui caratteristiche contrattuali ne consentono l'inquadramento nel T2, inclusi i relativi eventuali sovrapprezzi di emissione, costituiscono gli elementi patrimoniali del Capitale di Classe 2. Da tali elementi devono essere portati in deduzione le eventuali passività subordinate proprie detenute anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto delle stesse, nonché gli strumenti di T2, detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente, emessi da altri soggetti del settore finanziario. Nella quantificazione degli anzidetti elementi deve tenersi conto anche degli effetti del "regime transitorio".

Gli strumenti del Capitale di Classe 2 sono inoltre sottoposti all'obbligo di ammortamento negli ultimi 5 anni di vita in funzione dei giorni residui.

Per l'illustrazione della composizione patrimoniale del Gruppo in essere alla data del 31 marzo 2020 si fa rinvio alla tabella 1.1 della presente Informativa.

I principali effetti contabili della prima applicazione dell'IFRS 9 sono riconducibili sia alla nuova classificazione e misurazione delle attività finanziarie che all'applicazione del nuovo modello di *impairment*.

Si precisa infine, che in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE n. 575/13 all'art. 92 e dalla Circolare 285/2013 della Banca d'Italia, il Gruppo è tenuto al rispetto dei seguenti coefficienti patrimoniali minimi:

- coefficiente di Capitale primario di classe 1 pari al 4,5%;
- coefficiente di Capitale di Classe 1 pari al 6%;
- coefficiente di Fondi propri pari all'8%.

In aggiunta ai coefficienti indicati, a seguito degli esiti del periodico processo di revisione prudenziale (SREP) condotto dalla Autorità di Vigilanza nel rispetto delle *Guidelines on common SREP* emanate dall'EBA ed ai sensi della Direttiva UE n. 36/2013 (CRD IV), le ulteriori richieste di capitale imposte si compongono a "*building block*" delle seguenti componenti:

- a) **requisiti di capitale vincolanti** cd. “*Total SREP Capital Requirement ratio (TSCR)*”, ossia la somma dei requisiti regolamentari minimi ed il coefficiente aggiuntivo vincolante fissato dall’Autorità di Vigilanza ad esito dello SREP;
- b) **requisito di riserva di conservazione del capitale**<sup>4</sup> (*Capital Conservation Buffer – CCB*), che si compone di Capitale Primario di Classe 1 divenuto, a partire dal 1° gennaio 2019, pari al 2,50% delle esposizioni ponderate per il rischio, con un incremento dello 0,625% rispetto all’anno precedente; la somma tra il predetto TSCR ed il requisito di riserva di conservazione del capitale (CCB) costituisce il cd. *Overall Capital Requirement ratio (OCR)*;
- c) **(eventuale) ulteriori richieste di capitale sotto forma di capital guidance** che ci si attende che il Gruppo soddisfi nel continuo al fine di assicurare il rispetto delle misure vincolanti anche in caso di deterioramento del contesto economico e finanziario.

Con riferimento agli esiti del processo di revisione e valutazione prudenziale (c.d. SREP - *Supervisory Review and Evaluation Process*) l’Autorità di Vigilanza ha comunicato alla Capogruppo, con lettera del 25 novembre 2019, i requisiti SREP consolidati del Gruppo, in vigore dal 1° gennaio 2020.

Il Gruppo è tenuto a soddisfare su base consolidata, un requisito SREP complessivo (*Total SREP Capital Requirement – TSCR*), pari al 10,25%, comprendente un requisito aggiuntivo in materia di fondi propri di secondo pilastro (P2R) del 2,25%, da detenere sotto forma di capitale primario di classe 1 (CET1). In relazione a tale aspetto, si evidenzia come nell’ambito delle misure di sostegno emanate dalle Autorità in risposta all’emergenza sanitaria, la BCE, con il comunicato stampa del 12 marzo 2020 “*ECB Banking Supervision provides temporary capital and operational relief in reaction to Coronavirus*” ha specificato che non è richiesta più la copertura integrale di tale requisito con il *Common Equity Tier 1*, ma che tale requisito può essere coperto anche con strumenti di *Additional Tier1* o *Tier2*, anticipando di un anno quanto previsto dalla “CRD V”. In particolare, è previsto che tale requisito sia detenuto sotto forma di capitale primario di classe 1 almeno per il 56,25% e di capitale di classe 1 almeno per il 75%.

L’Autorità di Vigilanza si attende inoltre che il Gruppo soddisfi su base consolidata l’orientamento di secondo pilastro dell’1% (P2G), che dovrebbe essere costituito interamente da capitale primario di classe 1 e detenuto in aggiunta al requisito patrimoniale complessivo.

---

<sup>4</sup> La Banca d’Italia ha previsto un riallineamento del *Capital Conservation Buffer* alla disciplina transitoria prevedendo una progressiva imposizione del requisito come di seguito sintetizzato:

- 1,250% dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
- 1,875% dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
- 2,50% (valore a regime) dal 1° gennaio 2019.

Per quanto attiene al *Capital Conservation Buffer* si evidenzia che, ai sensi della disciplina transitoria applicabile, dal 1° gennaio 2019 il Gruppo detiene una misura pari al 2,5% delle attività di rischio complessive, con un incremento, pertanto, dello 0,625% rispetto al coefficiente 2018.

I limiti regolamentari ed i limiti aggiuntivi imposti risultano tutti rispettati, in quanto:

- il coefficiente di Capitale Primario del Gruppo si attesta al 20,75% (19,72% al 31 dicembre 2019);
- il coefficiente di Capitale di Classe 1 del Gruppo si attesta al 20,77% (19,73% al 31 dicembre 2019);
- il coefficiente di Capitale totale del Gruppo si attesta al 20,83% (19,80% al 31 dicembre 2019).

Pertanto, dai dati sovraesposti si evidenzia come il Gruppo non abbia avuto alcuna necessità di ricorrere alla misura temporanea di BCE definita nell'ambito delle misure di sostegno agli effetti del COVID-19 di utilizzare, anche temporaneamente, le riserve di capitale costituite nel corso degli anni precedenti per fronteggiare le situazioni di *stress* (*Capital Conservation Buffer* e *Pillar 2 Guidance*).

**Tabella 1.1– Composizione Patrimoniale**

| Componenti                                                                                                                                          | 30/06/2020   | 31/12/2019   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 -CET1) prima dell'applicazione dei filtri prudenziali                                        | 6.413        | 6.343        |
| di cui: strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie                                                                                       | -            | -            |
| B. Filtri prudenziali del CET1 (+/-)                                                                                                                | (9)          | (8)          |
| <b>C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio (A+/-B)</b>                                                    | <b>6.404</b> | <b>6.335</b> |
| D. Elementi da dedurre dal CET1                                                                                                                     | (86)         | (87)         |
| E. Regime transitorio - Impatto su CET1 (+/-), inclusi gli interessi di minoranza oggetto di disposizioni transitorie                               | 497          | 494          |
| <b>F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) (C-D+/-E)</b>                                                              | <b>6.815</b> | <b>6.742</b> |
| G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio              | 6            | 6            |
| di cui: strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie                                                                                        | -            | -            |
| H. Elementi da dedurre dall'AT1                                                                                                                     | -            | -            |
| I. Regime transitorio – Impatto su AT1 (+/-), inclusi gli strumenti emessi da filiazioni e inclusi nell'AT1 Per effetto di disposizioni transitorie | -            | -            |
| <b>L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) (G - H +/- I)</b>                                                            | <b>6</b>     | <b>6</b>     |
| M. Capitale di classe 2 (Tier 2 –T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio                                      | 18           | 24           |
| di cui: strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie                                                                                         | -            | -            |
| N. Elementi da dedurre dal T2                                                                                                                       | -            | -            |
| O. Regime transitorio – Impatto su T2 (+/-), inclusi gli strumenti emessi da filiazioni e inclusi nel T2 Per effetto di disposizioni transitorie    | -            | -            |
| <b>P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 –T2) (M - N +/- O)</b>                                                                                    | <b>18</b>    | <b>24</b>    |
| <b>Q. Totale fondi propri (F + L + P)</b>                                                                                                           | <b>6.839</b> | <b>6.771</b> |

**Tabella 1.2 – Modello transitorio per la pubblicazione delle informazioni sui Fondi Propri**

| <b>Capitale primario di classe 1: strumenti e riserve</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>30/06/2020</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                     | Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni                                                                                                                                                                                                                                   | 1.353             |
|                                                                       | - di cui: Strumenti di capitale versati                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.278             |
| 2                                                                     | Utili non distribuiti                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.879             |
| 3                                                                     | Altre componenti di conto economico complessivo accumulate (e altre riserve, includere gli utili e le perdite non realizzati ai sensi della disciplina contabile applicabile)                                                                                                                     | 45                |
| 3a                                                                    | Fondi per rischi bancari generati                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                 |
| 4                                                                     | Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484 (3) e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a eliminazione progressiva dal capitale primario di classe 1                                                                                                                   | -                 |
| 5                                                                     | Interessi di minoranza (importo consentito nel capitale primario di classe 1 consolidato)                                                                                                                                                                                                         | -                 |
| 5a                                                                    | Utili di periodo verificati da persone indipendenti al netto di tutti gli oneri o dividendi prevedibili                                                                                                                                                                                           | 102               |
| <b>6</b>                                                              | <b>Capitale primario di classe 1 (CET1) prima delle rettifiche regolamentari</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>7.380</b>      |
| <b>Capitale primario di classe 1 (CET1): rettifiche regolamentari</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 7                                                                     | Rettifiche di valore supplementari (importo negativo)                                                                                                                                                                                                                                             | (9)               |
| 8                                                                     | Attività immateriali (al netto delle relative passività fiscali)                                                                                                                                                                                                                                  | (75)              |
| 9                                                                     | Rettifiche periodo transitorio IAS 19 e IFRS 9                                                                                                                                                                                                                                                    | 497               |
| 10                                                                    | Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura, escluse quelle derivanti da differenze temporanee (al netto delle passività fiscali dove siano soddisfatte le condizioni di cui all' articolo 38)                                                                              | (10)              |
| 11                                                                    | Riserve di valore equo relative agli utili e alle perdite generati dalla copertura dei flussi di cassa                                                                                                                                                                                            | -                 |
| 12                                                                    | Importi negativi risultanti dal calcolo degli importi delle perdite attese                                                                                                                                                                                                                        | -                 |
| 13                                                                    | Qualsiasi aumento del patrimonio netto risultante da attività cartolarizzate                                                                                                                                                                                                                      | -                 |
| 14                                                                    | Utili o perdite su passività valutate al valore equo dovuti all'evoluzione del merito di credito                                                                                                                                                                                                  | -                 |
| 14a                                                                   | Profitti e perdite di fair value (valore equo) derivanti dal rischio di credito proprio dell'ente correlato a derivati passivi                                                                                                                                                                    | -                 |
| 15                                                                    | Attività dei fondi pensione a prestazioni definite                                                                                                                                                                                                                                                | -                 |
| 16                                                                    | Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall'ente direttamente o indirettamente                                                                                                                                                                                                | (967)             |
| 17                                                                    | Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente                                             | -                 |
| 18                                                                    | Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili)            | -                 |
| 19                                                                    | Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) | -                 |
| 20a                                                                   | Importo dell'esposizione dei seguenti elementi, che possiedono i requisiti per ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250%, quando l'ente opta per la deduzione                                                                                                                 | -                 |
| 20b                                                                   | - di cui: partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario                                                                                                                                                                                                                          | -                 |
| 20c                                                                   | - di cui: posizioni verso cartolarizzazioni                                                                                                                                                                                                                                                       | -                 |

| <b>Capitale primario di classe 1: strumenti e riserve</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>30/06/2020</b> |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 20d                                                                    | - di cui: operazione con regolamento non contestuale                                                                                                                                                                                                                                     | -                 |
| 21                                                                     | Attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee (importo superiore alla soglia del 10%, al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38)                                                                   | -                 |
| 22                                                                     | Importo eccedente la soglia del 17,65%                                                                                                                                                                                                                                                   | -                 |
| 25a                                                                    | Perdite relative all'esercizio in corso                                                                                                                                                                                                                                                  | -                 |
| 27                                                                     | Deduzioni ammissibili dal capitale aggiuntivo di classe 1 che superano il capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente                                                                                                                                                                      | -                 |
| 27a                                                                    | Altre deduzioni dal capitale primario di classe 1                                                                                                                                                                                                                                        | -                 |
| <b>28</b>                                                              | <b>Totale delle rettifiche regolamentari al capitale primario di classe 1 (CET1)</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>(564)</b>      |
| <b>29</b>                                                              | <b>Capitale primario di classe 1 (CET1)</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6.815</b>      |
| <b>Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): strumenti</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 30                                                                     | Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni                                                                                                                                                                                                                          | 14                |
| 33                                                                     | Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484 (4) e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a eliminazione progressiva dal capitale aggiuntivo di classe 1                                                                                                        | -                 |
| 34                                                                     | Capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato (compresi gli interessi di minoranza non inclusi nella riga 5) emesso da filiazioni e detenuto da terzi                                                                                         | -                 |
| <b>36</b>                                                              | <b>Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): rettifiche regolamentari</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>14</b>         |
| <b>Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): rettifiche regolamentari</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 37                                                                     | Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti dall'ente direttamente o indirettamente                                                                                                                                                                                     | (8)               |
| 38                                                                     | Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente                                  | -                 |
| 39                                                                     | Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) | -                 |
| 40                                                                     | Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili)      | -                 |
| 42                                                                     | Deduzioni ammissibili dal capitale di classe 2 che superano il capitale di classe 2 dell'ente                                                                                                                                                                                            | -                 |
| 42a                                                                    | Altre deduzioni dal capitale aggiuntivo di classe 1                                                                                                                                                                                                                                      | -                 |
| <b>43</b>                                                              | <b>Totale delle rettifiche regolamentari al capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>(8)</b>        |
| <b>44</b>                                                              | <b>Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6</b>          |
| <b>45</b>                                                              | <b>Capitale di classe 1 (T1 = CET1 + AT1)</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6.821</b>      |
| <b>Capitale di classe 2 (T2): strumenti e accantonamenti</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 46                                                                     | Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni                                                                                                                                                                                                                          | 147               |
| 47                                                                     | Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484 (5), e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a eliminazione progressiva dal capitale di classe 2                                                                                                                  | -                 |

| <b>Capitale primario di classe 1: strumenti e riserve</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>30/06/2020</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 48                                                                                 | Strumenti di fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato (compresi gli interessi di minoranza e strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 non inclusi nella riga 5 o nella riga 34) emessi da filiazioni e detenuti da terzi                                                                                                                                                                                                   | -                 |
| 50                                                                                 | Rettifiche di valore su crediti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                 |
| <b>51</b>                                                                          | <b>Capitale di classe 2 (T2) prima delle rettifiche regolamentari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>147</b>        |
| <b>Capitale di classe 2 (T2) rettifiche regolamentari</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 52                                                                                 | Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall'ente direttamente o indirettamente e prestiti subordinati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (129)             |
| 53                                                                                 | Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente                                                                                                                                                                                         | -                 |
| 54                                                                                 | Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili)                                                                                                                                                                  | -                 |
| 55                                                                                 | Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (al netto di posizioni corte ammissibili)                                                                                                                                                                                                    | -                 |
| 55a                                                                                | Altre deduzioni dal capitale di classe 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                 |
| <b>57</b>                                                                          | <b>Totale delle rettifiche regolamentari al capitale di classe 2 (T2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>(129)</b>      |
| <b>58</b>                                                                          | <b>Capitale di classe 2 (T2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>18</b>         |
| <b>59</b>                                                                          | <b>Capitale totale (TC = T1 + T2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6.839</b>      |
| <b>60</b>                                                                          | <b>Totale delle attività ponderate per il rischio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>32.839</b>     |
| <b>Coefficienti e riserve di capitale</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 61                                                                                 | <b>Capitale primario di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>20,75%</b>     |
| 62                                                                                 | <b>Capitale di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>20,77%</b>     |
| 63                                                                                 | <b>Capitale totale (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>20,83%</b>     |
| 64                                                                                 | Requisito della riserva di capitale specifica dell'ente (requisito relativo al capitale primario di classe 1 a norma dell'articolo 92 (1) (a)), requisiti della riserva di conservazione del capitale, della riserva di capitale anticiclica, della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, della riserva di capitale degli enti a rilevanza sistemica (riserva degli G-SII o O-SII), (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) | 7,00%             |
| 65                                                                                 | - di cui: requisito della riserva di conservazione del capitale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,50%             |
| 66                                                                                 | - di cui: requisito della riserva di capitale anticiclica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%             |
| 67                                                                                 | - di cui: requisito della riserva a fronte del rischio sistemico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%             |
| 67a                                                                                | - di cui: requisito della riserva di capitale per i <i>global systematically important institutions</i> (G-SII - enti a rilevanza sistemica a livello globale) o per gli <i>other systematically important institutions</i> (O-SII - altri enti a rilevanza sistemica)                                                                                                                                                                                      | 0,00%             |
| 68                                                                                 | Capitale primario di classe 1 disponibile per le riserve di capitale (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,75%            |
| <b>Importi inferiori alle soglie di deduzione (prima ponderazione del rischio)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |

| <b>Capitale primario di classe 1: strumenti e riserve</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>30/06/2020</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 72                                                                                                                                  | Capitale di soggetti del settore finanziario detenuto direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo inferiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili)                                         | 432               |
| 73                                                                                                                                  | Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo inferiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) | 66                |
| 75                                                                                                                                  | Attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee (importo inferiore alla soglia del 10%, al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38 (3))                                                         | 118               |
| <b>Massimali applicabili per l'inclusione di accantonamenti nel capitale di classe 2</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 76                                                                                                                                  | Rettifiche di valore su crediti incluse nel capitale di classe 2 in relazione alle esposizioni soggette al metodo standardizzato (prima dell'applicazione del massimale)                                                                                                           | -                 |
| 77                                                                                                                                  | Massimale per l'inclusione di rettifiche di valore su crediti nel capitale di classe 2 nel quadro del metodo standardizzato                                                                                                                                                        | -                 |
| <b>Strumenti di capitale soggetti a eliminazione progressiva (applicabile soltanto tra il 1° gennaio 2013 e il 1° gennaio 2022)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 80                                                                                                                                  | Attuale massimale sugli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti a eliminazione progressiva                                                                                                                                                                             | -                 |
| 81                                                                                                                                  | Importo escluso dal capitale primario di classe 1 in ragione al massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze)                                                                                                                                                | -                 |
| 82                                                                                                                                  | Attuale massimale sugli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti a eliminazione progressiva                                                                                                                                                                           | -                 |
| 83                                                                                                                                  | Importo escluso dal capitale aggiuntivo di classe 1 in ragione al massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze)                                                                                                                                              | -                 |
| 84                                                                                                                                  | Attuale massimale sugli strumenti di capitale di classe 2 soggetti a eliminazione progressiva                                                                                                                                                                                      | 1                 |
| 85                                                                                                                                  | Importo escluso dal capitale di classe 2 in ragione al massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze)                                                                                                                                                         | -                 |

**Tabella 1.3 – Tavola di riconciliazione tra voci di SP prudenziale utilizzate per il calcolo dei Fondi Propri ed i Fondi Propri regolamentari**

| Voci del patrimonio netto                                                                                                       | 30/06/2020   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Capitale Sociale                                                                                                                | 1.278        |
| Sovrapprezzi di emissione                                                                                                       | 75           |
| Riserve                                                                                                                         | 5.915        |
| Strumenti di capitale                                                                                                           | 6            |
| (Azioni proprie)                                                                                                                | (869)        |
| Riserve da valutazione                                                                                                          | 45           |
| - Titoli di capitale designati al <i>fair value</i> con impatto sulla redditività complessiva                                   | (12)         |
| - Copertura di titoli di capitale designati al <i>fair value</i> con impatto sulla redditività complessiva                      | -            |
| - Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al <i>fair value</i> con impatto sulla redditività complessiva | 34           |
| - Attività materiali                                                                                                            | 4            |
| - Attività immateriali                                                                                                          | -            |
| - Copertura di investimenti esteri                                                                                              | -            |
| - Copertura dei flussi finanziari                                                                                               | -            |
| - Strumenti di copertura (elementi non designati)                                                                               | -            |
| - Differenze di cambio                                                                                                          | -            |
| - Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione                                                              | -            |
| - Passività finanziarie designate al <i>fair value</i> con impatto a conto economico (variazioni del proprio merito creditizio) | -            |
| - Utili (perdite) attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti                                                 | (22)         |
| - Quote delle riserve da valutazione relative alle partecipate valutate al patrimonio netto                                     | 2            |
| - Leggi speciali di rivalutazione                                                                                               | 41           |
| - Attività possedute per la vendita                                                                                             | -            |
| Utile (Perdita) dell'esercizio (+/-) del gruppo e di terzi                                                                      | 117          |
| Patrimonio di pertinenza di terzi                                                                                               | 3            |
| <b>Patrimonio netto</b>                                                                                                         | <b>6.571</b> |
| Dividendi                                                                                                                       | -            |
| Rettifiche per strumenti computabili nell'AT1 o nel T2 e utile di periodo                                                       | (158)        |
| <b>CET1 prima dell'applicazione dei filtri prudenziali, aggiustamenti transitori e deduzioni</b>                                | <b>6.413</b> |
| Filtri prudenziali                                                                                                              | (9)          |
| Aggiustamenti transitori                                                                                                        | 497          |
| Deduzioni                                                                                                                       | (86)         |
| <b>CET1</b>                                                                                                                     | <b>6.815</b> |
| Capitale aggiuntivo di classe 1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio                       | 6            |

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Aggiustamenti transitori                                | -            |
| Deduzioni                                               | -            |
| <b>AT1</b>                                              | <b>6</b>     |
| Prestiti subordinati eligibili come strumenti di Tier 2 | 18           |
| Aggiustamenti transitori                                | -            |
| Deduzioni                                               | -            |
| <b>Tier 2</b>                                           | <b>18</b>    |
| <b>Fondi propri</b>                                     | <b>6.839</b> |

Di seguito sono riportate le informazioni relative al Capitale disponibile, Attività ponderate per il rischio, coefficienti patrimoniali e coefficienti di leva finanziaria, con e senza le l'applicazione delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti, secondo quanto disposto dalle Linee Guida EBA emanate il 12 gennaio 2018.

**Tabella 1.4 – Modello IFRS 9-FL. Confronto dei fondi propri e dei coefficienti patrimoniali e di leva finanziaria degli enti, con e senza l'applicazione delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti**

| #                                                  | Componenti                                                                                                                                                               | 30/06/2020 | 31/03/2020 | 31/12/2019 | 30/09/2019 | 30/06/2019 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Capitale disponibile (importi)</b>              |                                                                                                                                                                          |            |            |            |            |            |
| 1                                                  | Capitale primario di classe 1 (CET1)                                                                                                                                     | 6.815      | 6.596      | 6.742      | 6.659      | 6.649      |
| 2                                                  | Capitale primario di classe 1 (CET1) come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti           | 6.318      | 6.191      | 6.248      | 6.166      | 6.155      |
| 3                                                  | Capitale di classe 1                                                                                                                                                     | 6.821      | 6.602      | 6.748      | 6.664      | 6.655      |
| 4                                                  | Capitale di classe 1 come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti                           | 6.324      | 6.196      | 6.254      | 6.172      | 6.161      |
| 5                                                  | Capitale totale                                                                                                                                                          | 6.839      | 6.623      | 6.771      | 6.679      | 6.674      |
| 6                                                  | Capitale totale come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti                                | 6.342      | 6.217      | 6.278      | 6.187      | 6.181      |
| <b>Attività ponderate per il rischio (importi)</b> |                                                                                                                                                                          |            |            |            |            |            |
| 7                                                  | Totale delle attività ponderate per il rischio                                                                                                                           | 32.839     | 34.070     | 34.193     | 34.503     | 33.872     |
| 8                                                  | Totale delle attività ponderate per il rischio come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti | 32.310     | 33.587     | 33.591     | 33.909     | 33.294     |
| <b>Coefficienti patrimoniali</b>                   |                                                                                                                                                                          |            |            |            |            |            |

| #                                       | Componenti                                                                                                                                                                                                          | 30/06/2020 | 31/03/2020 | 31/12/2019 | 30/09/2019 | 30/06/2019 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 9                                       | Capitale primario di classe 1 (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)                                                                                                                           | 20,75%     | 19,36%     | 19,72%     | 19,30%     | 19,63%     |
| 10                                      | Capitale primario di classe 1 (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti | 19,55%     | 18,43%     | 18,60%     | 18,18%     | 18,49%     |
| 11                                      | Capitale di classe 1 (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)                                                                                                                                    | 20,77%     | 19,38%     | 19,73%     | 19,32%     | 19,65%     |
| 12                                      | Capitale di classe 1 (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti          | 19,57%     | 18,45%     | 18,62%     | 18,20%     | 18,51%     |
| 13                                      | Capitale totale (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)                                                                                                                                         | 20,83%     | 19,44%     | 19,80%     | 19,36%     | 19,70%     |
| 14                                      | Capitale totale (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti               | 19,63%     | 18,51%     | 18,69%     | 18,24%     | 18,56%     |
| <b>Coefficiente di leva finanziaria</b> |                                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |            |            |
| 15                                      | Misurazione dell'esposizione totale del coefficiente di leva finanziaria                                                                                                                                            | 85.781     | 79.123     | 76.078     | 76.223     | 75.324     |
| 16                                      | Coefficiente di leva finanziaria                                                                                                                                                                                    | 7,95%      | 8,34%      | 8,87%      | 8,74%      | 8,83%      |
| 17                                      | Coefficiente di leva finanziaria come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti                                                          | 7,37%      | 7,83%      | 8,22%      | 8,10%      | 8,18%      |

Di seguito si riportano le informazioni espresse secondo il modello sulle principali caratteristiche degli strumenti di capitale al 30 giugno 2020 (Allegato II del Regolamento di Esecuzione (UE) n.1423/2013 della Commissione Europea del 20 dicembre 2013).

**Tabella 1.5 – Modello sulle principali caratteristiche degli strumenti di capitale**

| <b>Modello sulle principali caratteristiche degli strumenti di capitale</b> |                                                                                                                                                   |                               |                                          |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                           | Emittente                                                                                                                                         | Cassa Centrale Banca S.p.A.   | Banche di Credito Cooperativo del Gruppo | Cassa Rurale Rovereto – Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop.   |
| 2                                                                           | Identificativo unico                                                                                                                              | IT0003404461                  | N/A                                      | IT0005238487                                                      |
| 3                                                                           | Legislazione applicabile allo strumento                                                                                                           | Legge italiana                | Legge italiana                           | Legge italiana                                                    |
| <b>Trattamento regolamentare</b>                                            |                                                                                                                                                   |                               |                                          |                                                                   |
| 4                                                                           | Disposizioni transitorie del CRR                                                                                                                  | Capitale primario di classe 1 | Capitale primario di classe 1            | Capitale aggiuntivo di classe 1                                   |
| 5                                                                           | Disposizioni post transitorie del CRR                                                                                                             | Capitale primario di classe 1 | Capitale primario di classe 1            | Capitale aggiuntivo di classe 1                                   |
| 6                                                                           | Ammissibile a livello di singolo ente/ (sub-) consolidamento/ di singolo ente e di (sub-) consolidamento                                          | Singolo ente e consolidamento | Singolo ente e consolidamento            | Singolo ente e consolidamento                                     |
| 7                                                                           | Tipo di strumento                                                                                                                                 | Azioni ordinarie non quotate  | Apporti al capitale sociale              | Strumento aggiuntivo di classe                                    |
| 8                                                                           | Importo rilevato nel capitale regolamentare (milioni di Euro)                                                                                     | 38                            | 238                                      | 4                                                                 |
| 9                                                                           | Importo nominale dello strumento (milioni di Euro)                                                                                                | 952                           | 326                                      | 4                                                                 |
| 9a                                                                          | Prezzo di emissione                                                                                                                               | 52,00                         | N/A                                      | 100,00                                                            |
| 9b                                                                          | Prezzo di rimborso                                                                                                                                | N/A                           | N/A                                      | 100,00                                                            |
| 10                                                                          | Classificazione contabile                                                                                                                         | Patrimonio netto              | Patrimonio netto                         | Passività – costo ammortizzato                                    |
| 11                                                                          | Data di emissione originaria                                                                                                                      | 01/10/1989                    | N/A                                      | 30/12/2016                                                        |
| 12                                                                          | Irredimibile o a scadenza                                                                                                                         | Irredimibile                  | Irredimibile                             | Irredimibile                                                      |
| 13                                                                          | Data di scadenza originaria                                                                                                                       | Nessuna scadenza              | Nessuna scadenza                         | N/A                                                               |
| 14                                                                          | Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza                                   | No                            | No                                       | Si                                                                |
| 15                                                                          | Data del rimborso anticipato facoltativo, data del rimborso anticipato eventuale e importo del rimborso                                           | N/A                           | N/A                                      | Facoltà di rimborso anticipato alla pari a partire dal 30/12/2021 |
| 16                                                                          | Date successive di rimborso anticipato, se del caso                                                                                               | N/A                           | N/A                                      | N/A                                                               |
| <b>Cedole/dividendi</b>                                                     |                                                                                                                                                   |                               |                                          |                                                                   |
| 17                                                                          | Dividendi/cedole fissi o variabili                                                                                                                | Variabili                     | Variabili                                | Variabili                                                         |
| 18                                                                          | Tasso della cedola ed eventuale indice correlato                                                                                                  | N/A                           | N/A                                      | N/A                                                               |
| 19                                                                          | Presenza di un meccanismo di "dividend stopper"                                                                                                   | No                            | No                                       | No                                                                |
| 20a                                                                         | Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio (in termini di tempo)                                                         | Pienamente discrezionale      | Pienamente discrezionale                 | N/A                                                               |
| 20b                                                                         | Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio (in termini di importo)                                                       | Pienamente discrezionale      | Parzialmente discrezionale               | N/A                                                               |
| 21                                                                          | Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso                                                                                            | No                            | No                                       | No                                                                |
| 22                                                                          | Non cumulativo o cumulativo                                                                                                                       | Non cumulativo                | Non cumulativo                           | Non cumulativo                                                    |
| 23                                                                          | Convertibile o non convertibile                                                                                                                   | Non convertibile              | Non convertibile                         | Non convertibile                                                  |
| 24                                                                          | Se convertibile, evento(i) che determina(n) la conversione                                                                                        | N/A                           | N/A                                      | N/A                                                               |
| 25                                                                          | Se convertibile, in tutto o in parte                                                                                                              | N/A                           | N/A                                      | N/A                                                               |
| 26                                                                          | Se convertibile, tasso di conversione                                                                                                             | N/A                           | N/A                                      | N/A                                                               |
| 27                                                                          | Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa                                                                                           | N/A                           | N/A                                      | N/A                                                               |
| 28                                                                          | Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile                                                              | N/A                           | N/A                                      | N/A                                                               |
| 29                                                                          | Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito                                                                 | N/A                           | N/A                                      | N/A                                                               |
| 30                                                                          | Meccanismi di svalutazione (write down)                                                                                                           | No                            | No                                       | No                                                                |
| 31                                                                          | In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(n)                                                                 | N/A                           | N/A                                      | N/A                                                               |
| 32                                                                          | In caso di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale                                                                              | N/A                           | N/A                                      | N/A                                                               |
| 33                                                                          | In caso di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea                                                                        | N/A                           | N/A                                      | N/A                                                               |
| 34                                                                          | In caso di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di rivalutazione                                                      | N/A                           | N/A                                      | N/A                                                               |
| 35                                                                          | Posizione nella gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) | N/A                           | N/A                                      | Junior                                                            |
| 36                                                                          | Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie                                                       | N/A                           | N/A                                      | No                                                                |
| 37                                                                          | In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi                                                                                  | N/A                           | N/A                                      | N/A                                                               |

**Modello sulle principali caratteristiche degli strumenti di capitale**

|                                  |                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                   |                                                                    |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1                                | Emittente                                                                                                                                         | Cassa Rurale Vallagarina – Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop. | Banca del Gran Sasso d'Italia – Banca di Credito Cooperativo SCPA | Cassa Rurale Vallagarina – Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop. |
| 2                                | Identificativo unico                                                                                                                              | IT0005238628                                                       | IT0005177347                                                      | IT0004644156                                                       |
| 3                                | Legislazione applicabile allo strumento                                                                                                           | Legge italiana                                                     | Legge italiana                                                    | Legge italiana                                                     |
| <b>Trattamento regolamentare</b> |                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                   |                                                                    |
| 4                                | Disposizioni transitorie del CRR                                                                                                                  | Capitale aggiuntivo di classe 1                                    | Capitale di classe 2                                              | Capitale di classe 2                                               |
| 5                                | Disposizioni post transitorie del CRR                                                                                                             | Capitale aggiuntivo di classe 1                                    | Capitale di classe 2                                              | Capitale di classe 2                                               |
| 6                                | Ammissibile a livello di singolo ente/ (sub-) consolidamento/ di singolo ente e di (sub-) consolidamento                                          | Singolo ente e consolidamento                                      | Singolo ente e consolidamento                                     | Singolo ente e consolidamento                                      |
| 7                                | Tipo di strumento                                                                                                                                 | Strumento aggiuntivo di classe 1 – art.52 CRR                      | Strumento di classe 2 – art.63 CRR                                | Strumento di classe 2 – art.63 CRR                                 |
| 8                                | Importo rilevato nel capitale regolamentare (milioni di Euro)                                                                                     | 2                                                                  | 0                                                                 | 0                                                                  |
| 9                                | Importo nominale dello strumento (milioni di Euro)                                                                                                | 2                                                                  | 1                                                                 | 3                                                                  |
| 9a                               | Prezzo di emissione                                                                                                                               | 100,00                                                             | 100,00                                                            | 100,00                                                             |
| 9b                               | Prezzo di rimborso                                                                                                                                | 100,00                                                             | 100,00                                                            | 100,00                                                             |
| 10                               | Classificazione contabile                                                                                                                         | Passività – costo ammortizzato                                     | Passività – costo ammortizzato                                    | Passività – costo ammortizzato                                     |
| 11                               | Data di emissione originaria                                                                                                                      | 30/12/2016                                                         | 20/06/2016                                                        | 01/10/2010                                                         |
| 12                               | Irredimibile o a scadenza                                                                                                                         | Irredimibile                                                       | A scadenza                                                        | A scadenza                                                         |
| 13                               | Data di scadenza originaria                                                                                                                       | N/A                                                                | 20/06/2023                                                        | 01/10/2020                                                         |
| 14                               | Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza                                   | Si                                                                 | No                                                                | No                                                                 |
| 15                               | Data del rimborso anticipato facoltativo, data del rimborso anticipato eventuale e importo del rimborso                                           | Facoltà di rimborso anticipato alla pari a partire dal 30/12/2021  | N/A                                                               | N/A                                                                |
| 16                               | Date successive di rimborso anticipato, se del caso                                                                                               | N/A                                                                | N/A                                                               | N/A                                                                |
| <b>Cedole/dividendi</b>          |                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                   |                                                                    |
| 17                               | Dividendi/cedole fissi o variabili                                                                                                                | Variabili                                                          | Fissi                                                             | Variabili                                                          |
| 18                               | Tasso della cedola ed eventuale indice correlato                                                                                                  | N/A                                                                | 6% annuo – 3% semestrale                                          | 2% fisso + 0,5% annuo                                              |
| 19                               | Presenza di un meccanismo di "dividend stopper"                                                                                                   | No                                                                 | No                                                                | No                                                                 |
| 20a                              | Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio (in termini di tempo)                                                         | N/A                                                                | Obbligatorio                                                      | Obbligatorio                                                       |
| 20b                              | Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio (in termini di importo)                                                       | N/A                                                                | Obbligatorio                                                      | Obbligatorio                                                       |
| 21                               | Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso                                                                                            | No                                                                 | No                                                                | Si                                                                 |
| 22                               | Non cumulativo o cumulativo                                                                                                                       | Non cumulativi                                                     | Non cumulativi                                                    | Non cumulativi                                                     |
| 23                               | Convertibile o non convertibile                                                                                                                   | Non convertibile                                                   | Non convertibile                                                  | Non convertibile                                                   |
| 24                               | Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione                                                                                       | N/A                                                                | N/A                                                               | N/A                                                                |
| 25                               | Se convertibile, in tutto o in parte                                                                                                              | N/A                                                                | N/A                                                               | N/A                                                                |
| 26                               | Se convertibile, tasso di conversione                                                                                                             | N/A                                                                | N/A                                                               | N/A                                                                |
| 27                               | Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa                                                                                           | N/A                                                                | N/A                                                               | N/A                                                                |
| 28                               | Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile                                                              | N/A                                                                | N/A                                                               | N/A                                                                |
| 29                               | Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito                                                                 | N/A                                                                | N/A                                                               | N/A                                                                |
| 30                               | Meccanismi di svalutazione (write down)                                                                                                           | No                                                                 | No                                                                | No                                                                 |
| 31                               | In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che                                                                                 | N/A                                                                | N/A                                                               | N/A                                                                |
| 32                               | In caso di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale                                                                              | N/A                                                                | N/A                                                               | N/A                                                                |
| 33                               | In caso di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea                                                                        | N/A                                                                | N/A                                                               | N/A                                                                |
| 34                               | In caso di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di rivalutazione                                                      | N/A                                                                | N/A                                                               | N/A                                                                |
| 35                               | Posizione nella gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) | Senior                                                             | Senior                                                            | Senior                                                             |
| 36                               | Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie                                                       | No                                                                 | No                                                                | No                                                                 |
| 37                               | In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi                                                                                  | N/A                                                                | N/A                                                               | N/A                                                                |

**Modello sulle principali caratteristiche degli strumenti di capitale**

|                                  |                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                   |                                                          |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1                                | Emittente                                                                                                                                         | Cassa Rurale Vallagarina – Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop. | Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella – BCC | Cassa Rurale Dolomiti di Fassa, Primiero e Belluno - BCC |
| 2                                | Identificativo unico                                                                                                                              | IT0004938178                                                       | IT0005117392                                      | IT0005149478                                             |
| 3                                | Legislazione applicabile allo strumento                                                                                                           | Legge italiana                                                     | Legge italiana                                    | Legge italiana                                           |
| <b>Trattamento regolamentare</b> |                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                   |                                                          |
| 4                                | Disposizioni transitorie del CRR                                                                                                                  | Capitale di classe 2                                               | Capitale di classe 2                              | Capitale di classe 2                                     |
| 5                                | Disposizioni post transitorie del CRR                                                                                                             | Capitale di classe 2                                               | Capitale di classe 2                              | Capitale di classe 2                                     |
| 6                                | Ammissibile a livello di singolo ente/ (sub-) consolidamento/ di singolo ente e di (sub-) consolidamento                                          | Singolo ente e consolidamento                                      | Singolo ente e consolidamento                     | Singolo ente e consolidamento                            |
| 7                                | Tipo di strumento                                                                                                                                 | Strumento di classe 2 – art.63 CRR                                 | Strumento di classe 2 – art.63 CRR                | Strumento di classe 2 – art.63 CRR                       |
| 8                                | Importo rilevato nel capitale regolamentare (milioni di Euro)                                                                                     | 2                                                                  | 4                                                 | 5                                                        |
| 9                                | Importo nominale dello strumento (milioni di Euro)                                                                                                | 3                                                                  | 7                                                 | 8                                                        |
| 9a                               | Prezzo di emissione                                                                                                                               | 100,00                                                             | 100,00                                            | 100,00                                                   |
| 9b                               | Prezzo di rimborso                                                                                                                                | 100,00                                                             | 100,00                                            | 100,00                                                   |
| 10                               | Classificazione contabile                                                                                                                         | Passività – costo ammortizzato                                     | Passività – costo ammortizzato                    | Passività – costo ammortizzato                           |
| 11                               | Data di emissione originaria                                                                                                                      | 27/06/2013                                                         | 01/06/2015                                        | 30/12/2015                                               |
| 12                               | Irredimibile o a scadenza                                                                                                                         | A scadenza                                                         | A scadenza                                        | A scadenza                                               |
| 13                               | Data di scadenza originaria                                                                                                                       | 27/06/2023                                                         | 01/06/2023                                        | 30/12/2023                                               |
| 14                               | Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza                                   | Sì                                                                 | No                                                | No                                                       |
| 15                               | Data del rimborso anticipato facoltativo, data del rimborso anticipato eventuale e importo del rimborso                                           | Facoltà di rimborso anticipato alla pari                           | N/A                                               | N/A                                                      |
| 16                               | Date successive di rimborso anticipato, se del caso                                                                                               | N/A                                                                | N/A                                               | N/A                                                      |
| <b>Cedole/dividendi</b>          |                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                   |                                                          |
| 17                               | Dividendi/cedole fissi o variabili                                                                                                                | Fissi                                                              | Fissi                                             | Tasso fisso con revisione                                |
| 18                               | Tasso della cedola ed eventuale indice correlato                                                                                                  | 3% annuo                                                           | 4% annuo                                          | 4% annuo fino al 30/12/2016, poi 1,5% annuo              |
| 19                               | Presenza di un meccanismo di "dividend stopper"                                                                                                   | No                                                                 | No                                                | No                                                       |
| 20a                              | Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio (in termini di tempo)                                                         | Obbligatorio                                                       | Obbligatorio                                      | Obbligatorio                                             |
| 20b                              | Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio (in termini di importo)                                                       | Obbligatorio                                                       | Obbligatorio                                      | Obbligatorio                                             |
| 21                               | Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso                                                                                            | No                                                                 | No                                                | No                                                       |
| 22                               | Non cumulativo o cumulativo                                                                                                                       | Non cumulativi                                                     | Non cumulativi                                    | Non cumulativi                                           |
| 23                               | Convertibile o non convertibile                                                                                                                   | Non convertibile                                                   | Non convertibile                                  | Non convertibile                                         |
| 24                               | Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione                                                                                       | N/A                                                                | N/A                                               | N/A                                                      |
| 25                               | Se convertibile, in tutto o in parte                                                                                                              | N/A                                                                | N/A                                               | N/A                                                      |
| 26                               | Se convertibile, tasso di conversione                                                                                                             | N/A                                                                | N/A                                               | N/A                                                      |
| 27                               | Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa                                                                                           | N/A                                                                | N/A                                               | N/A                                                      |
| 28                               | Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile                                                              | N/A                                                                | N/A                                               | N/A                                                      |
| 29                               | Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito                                                                 | N/A                                                                | N/A                                               | N/A                                                      |
| 30                               | Meccanismi di svalutazione (write down)                                                                                                           | No                                                                 | No                                                | No                                                       |
| 31                               | In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che lo                                                                              | N/A                                                                | N/A                                               | N/A                                                      |
| 32                               | In caso di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale                                                                              | N/A                                                                | N/A                                               | N/A                                                      |
| 33                               | In caso di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea                                                                        | N/A                                                                | N/A                                               | N/A                                                      |
| 34                               | In caso di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di rivalutazione                                                      | N/A                                                                | N/A                                               | N/A                                                      |
| 35                               | Posizione nella gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) | Senior                                                             | Senior                                            | Senior                                                   |
| 36                               | Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie                                                       | No                                                                 | No                                                | No                                                       |
| 37                               | In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi                                                                                  | N/A                                                                | N/A                                               | N/A                                                      |

**Modello sulle principali caratteristiche degli strumenti di capitale**

|     |                                                                                                                                                   |                                                                 |                                               |                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | Emittente                                                                                                                                         | Cassa Rurale Rovereto – Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop. | Banca di Credito Cooperativo di Cherasco SCRL | Banco Marchigiano Credito Cooperativo |
| 2   | Identificativo unico                                                                                                                              | IT0005090987                                                    | IT0005070427                                  | IT0005124620                          |
| 3   | Legislazione applicabile allo strumento                                                                                                           | Legge italiana                                                  | Legge italiana                                | Legge italiana                        |
| 4   | Disposizioni transitorie del CRR                                                                                                                  | Capitale di classe 2                                            | Capitale di classe 2                          | Capitale di classe 2                  |
| 5   | Disposizioni post transitorie del CRR                                                                                                             | Capitale di classe 2                                            | Capitale di classe 2                          | Capitale di classe 2                  |
| 6   | Ammissibile a livello di singolo ente/ (sub-) consolidamento/ di singolo ente e di (sub-) consolidamento                                          | Singolo ente e consolidamento                                   | Singolo ente e consolidamento                 | Singolo ente e consolidamento         |
| 7   | Tipo di strumento                                                                                                                                 | Strumento di classe 2 – art.63 CRR                              | Strumento di classe 2 – art.63 CRR            | Strumento di classe 2 – art.63 CRR    |
| 8   | Importo rilevato nel capitale regolamentare (milioni di Euro)                                                                                     | 1                                                               | 0                                             | 0                                     |
| 9   | Importo nominale dello strumento (milioni di Euro)                                                                                                | 10                                                              | 4                                             | 1                                     |
| 9a  | Prezzo di emissione                                                                                                                               | 100,00                                                          | 100,00                                        | 100,00                                |
| 9b  | Prezzo di rimborso                                                                                                                                | 100,00                                                          | 100,00                                        | 100,00                                |
| 10  | Classificazione contabile                                                                                                                         | Passività – costo ammortizzato                                  | Passività – costo ammortizzato                | Passività – costo ammortizzato        |
| 11  | Data di emissione originaria                                                                                                                      | 01/03/2015                                                      | 09/12/2014                                    | 03/08/2015                            |
| 12  | Irredimibile o a scadenza                                                                                                                         | A scadenza                                                      | A scadenza                                    | A scadenza                            |
| 13  | Data di scadenza originaria                                                                                                                       | 01/03/2021                                                      | 09/12/2020                                    | 03/08/2020                            |
| 14  | Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza                                   | No                                                              | No                                            | No                                    |
| 15  | Data del rimborso anticipato facoltativo, data del rimborso anticipato eventuale e importo del rimborso                                           | N/A                                                             | N/A                                           | N/A                                   |
| 16  | Date successive di rimborso anticipato, se del caso                                                                                               | N/A                                                             | N/A                                           | N/A                                   |
| 17  | Dividendi/cedole fissi o variabili                                                                                                                | Fissi                                                           | Variabili                                     | Variabili                             |
| 18  | Tasso della cedola ed eventuale indice correlato                                                                                                  | 3,25% annuo – 1,625% semestrale                                 | 1% fisso + step up Periodicità semestrale     | Euribor 6 mesi Periodicità semestrale |
| 19  | Presenza di un meccanismo di "dividend stopper"                                                                                                   | No                                                              | No                                            | No                                    |
| 20a | Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio (in termini di tempo)                                                         | Obbligatorio                                                    | Obbligatorio                                  | Obbligatorio                          |
| 20b | Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio (in termini di importo)                                                       | Obbligatorio                                                    | Obbligatorio                                  | Obbligatorio                          |
| 21  | Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso                                                                                            | No                                                              | Si                                            | No                                    |
| 22  | Non cumulativo o cumulativo                                                                                                                       | Non cumulativi                                                  | Non cumulativi                                | Non cumulativi                        |
| 23  | Convertibile o non convertibile                                                                                                                   | Non convertibile                                                | Non convertibile                              | Non convertibile                      |
| 24  | Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione                                                                                       | N/A                                                             | N/A                                           | N/A                                   |
| 25  | Se convertibile, in tutto o in parte                                                                                                              | N/A                                                             | N/A                                           | N/A                                   |
| 26  | Se convertibile, tasso di conversione                                                                                                             | N/A                                                             | N/A                                           | N/A                                   |
| 27  | Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa                                                                                           | N/A                                                             | N/A                                           | N/A                                   |
| 28  | Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile                                                              | N/A                                                             | N/A                                           | N/A                                   |
| 29  | Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito                                                                 | N/A                                                             | N/A                                           | N/A                                   |
| 30  | Meccanismi di svalutazione (write down)                                                                                                           | No                                                              | No                                            | No                                    |
| 31  | In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la                                                                              | N/A                                                             | N/A                                           | N/A                                   |
| 32  | In caso di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale                                                                              | N/A                                                             | N/A                                           | N/A                                   |
| 33  | In caso di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea                                                                        | N/A                                                             | N/A                                           | N/A                                   |
| 34  | In caso di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di rivalutazione                                                      | N/A                                                             | N/A                                           | N/A                                   |
| 35  | Posizione nella gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) | Senior                                                          | Senior                                        | Senior                                |
| 36  | Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie                                                       | No                                                              | No                                            | No                                    |
| 37  | In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi                                                                                  | N/A                                                             | N/A                                           | N/A                                   |

| Modello sulle principali caratteristiche degli strumenti di capitale |                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                               |                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                    | Emittente                                                                                                                                         | Banca di Credito Cooperativo Valdostana – Cooperative de Credit                    | Centroveneto Bassano Banca – Credito Cooperativo – Soc. Coop. | Centroveneto Bassano Banca – Credito Cooperativo – Soc. Coop.                                    |
| 2                                                                    | Identificativo unico                                                                                                                              | IT0005155053                                                                       | IT0005001000                                                  | IT0005104721                                                                                     |
| 3                                                                    | Legislazione applicabile allo strumento                                                                                                           | Legge italiana                                                                     | Legge italiana                                                | Legge italiana                                                                                   |
| <b>Trattamento regolamentare</b>                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                               |                                                                                                  |
| 4                                                                    | Disposizioni transitorie del CRR                                                                                                                  | Capitale di classe 2                                                               | Capitale di classe 2                                          | Capitale di classe 2                                                                             |
| 5                                                                    | Disposizioni post transitorie del CRR                                                                                                             | Capitale di classe 2                                                               | Capitale di classe 2                                          | Capitale di classe 2                                                                             |
| 6                                                                    | Ammissibile a livello di singolo ente/ (sub-) consolidamento/ di singolo ente e di (sub-) consolidamento                                          | Singolo ente e consolidamento                                                      | Singolo ente e consolidamento                                 | Singolo ente e consolidamento                                                                    |
| 7                                                                    | Tipo di strumento                                                                                                                                 | Strumento di classe 2 – art.63 CRR                                                 | Strumento di classe 2 – art.63 CRR                            | Strumento di classe 2 – art.63 CRR                                                               |
| 8                                                                    | Importo rilevato nel capitale regolamentare (milioni di Euro)                                                                                     | 2                                                                                  | 0                                                             | 1                                                                                                |
| 9                                                                    | Importo nominale dello strumento (milioni di Euro)                                                                                                | 5                                                                                  | 3                                                             | 7                                                                                                |
| 9a                                                                   | Prezzo di emissione                                                                                                                               | 100,00                                                                             | 100,00                                                        | 100,00                                                                                           |
| 9b                                                                   | Prezzo di rimborso                                                                                                                                | 100,00                                                                             | 100,00                                                        | 100,00                                                                                           |
| 10                                                                   | Classificazione contabile                                                                                                                         | Passività – costo ammortizzato                                                     | Passività – costo ammortizzato                                | Passività – costo ammortizzato                                                                   |
| 11                                                                   | Data di emissione originaria                                                                                                                      | 22/12/2015                                                                         | 01/03/2014                                                    | 20/04/2015                                                                                       |
| 12                                                                   | Irredimibile o a scadenza                                                                                                                         | A scadenza                                                                         | A scadenza                                                    | A scadenza                                                                                       |
| 13                                                                   | Data di scadenza originaria                                                                                                                       | 22/12/2022                                                                         | 01/03/2021                                                    | 20/04/2021                                                                                       |
| 14                                                                   | Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza                                   | Si                                                                                 | No                                                            | Si                                                                                               |
| 15                                                                   | Data del rimborso anticipato facoltativo, data del rimborso anticipato eventuale e importo del rimborso                                           | Facoltà di rimborso anticipato alla pari, nel caso in cui si verifichi un "evento" | N/A                                                           | Facoltà di rimborso anticipato alla pari, nel caso in cui si verifichi un "evento regolamentare" |
| 16                                                                   | Date successive di rimborso anticipato, se del caso                                                                                               | N/A                                                                                | N/A                                                           | N/A                                                                                              |
| <b>Cedole/dividendi</b>                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                               |                                                                                                  |
| 17                                                                   | Dividendi/cedole fissi o variabili                                                                                                                | Fissi                                                                              | Fissi                                                         | Fissi                                                                                            |
| 18                                                                   | Tasso della cedola ed eventuale indice correlato                                                                                                  | 3,1% annuo – 1,55% semestrale                                                      | 4% annuo                                                      | 3% annuo – 1,5% semestrale                                                                       |
| 19                                                                   | Presenza di un meccanismo di "dividend stopper"                                                                                                   | No                                                                                 | No                                                            | No                                                                                               |
| 20a                                                                  | Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio (in termini di tempo)                                                         | Obbligatorio                                                                       | Obbligatorio                                                  | Obbligatorio                                                                                     |
| 20b                                                                  | Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio (in termini di importo)                                                       | Obbligatorio                                                                       | Obbligatorio                                                  | Obbligatorio                                                                                     |
| 21                                                                   | Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso                                                                                            | No                                                                                 | No                                                            | No                                                                                               |
| 22                                                                   | Non cumulativo o cumulativo                                                                                                                       | Non cumulativi                                                                     | Non cumulativi                                                | Non cumulativi                                                                                   |
| 23                                                                   | Convertibile o non convertibile                                                                                                                   | Non convertibile                                                                   | Non convertibile                                              | Non convertibile                                                                                 |
| 24                                                                   | Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione                                                                                       | N/A                                                                                | N/A                                                           | N/A                                                                                              |
| 25                                                                   | Se convertibile, in tutto o in parte                                                                                                              | N/A                                                                                | N/A                                                           | N/A                                                                                              |
| 26                                                                   | Se convertibile, tasso di conversione                                                                                                             | N/A                                                                                | N/A                                                           | N/A                                                                                              |
| 27                                                                   | Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa                                                                                           | N/A                                                                                | N/A                                                           | N/A                                                                                              |
| 28                                                                   | Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile                                                              | N/A                                                                                | N/A                                                           | N/A                                                                                              |
| 29                                                                   | Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito                                                                 | N/A                                                                                | N/A                                                           | N/A                                                                                              |
| 30                                                                   | Meccanismi di svalutazione (write down)                                                                                                           | No                                                                                 | No                                                            | No                                                                                               |
| 31                                                                   | In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la                                                                              | N/A                                                                                | N/A                                                           | N/A                                                                                              |
| 32                                                                   | In caso di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale                                                                              | N/A                                                                                | N/A                                                           | N/A                                                                                              |
| 33                                                                   | In caso di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea                                                                        | N/A                                                                                | N/A                                                           | N/A                                                                                              |
| 34                                                                   | In caso di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di rivalutazione                                                      | N/A                                                                                | N/A                                                           | N/A                                                                                              |
| 35                                                                   | Posizione nella gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) | Senior                                                                             | Senior                                                        | Senior                                                                                           |
| 36                                                                   | Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie                                                       | No                                                                                 | No                                                            | No                                                                                               |
| 37                                                                   | In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi                                                                                  | N/A                                                                                | N/A                                                           | N/A                                                                                              |

**Modello sulle principali caratteristiche degli strumenti di capitale**

|                                  |                                                                                                                                                   |                                                                      |                                                |                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1                                | Emittente                                                                                                                                         | Banca del Territorio<br>Lombardo – Credito<br>Cooperativo Soc. Coop. | RomagnaBanca Credito<br>Cooperativo Soc. Coop. | Banca di Credito<br>Cooperativo Laudense - Lodi<br>Soc. Coop. |
| 2                                | Identificativo unico                                                                                                                              | IT0005090805                                                         | IT0004967649                                   | IT0005138141                                                  |
| 3                                | Legislazione applicabile allo strumento                                                                                                           | Legge italiana                                                       | Legge italiana                                 | Legge italiana                                                |
| <b>Trattamento regolamentare</b> |                                                                                                                                                   |                                                                      |                                                |                                                               |
| 4                                | Disposizioni transitorie del CRR                                                                                                                  | Capitale di classe 2                                                 | Capitale di classe 2                           | Capitale di classe 2                                          |
| 5                                | Disposizioni post transitorie del CRR                                                                                                             | Capitale di classe 2                                                 | Capitale di classe 2                           | Capitale di classe 2                                          |
| 6                                | Ammissibile a livello di singolo ente/ (sub-) consolidamento/ di singolo ente e di (sub-) consolidamento                                          | Singolo ente e<br>consolidamento                                     | Singolo ente e<br>consolidamento               | Singolo ente e<br>consolidamento                              |
| 7                                | Tipo di strumento                                                                                                                                 | Strumento di classe 2 –<br>art.63 CRR                                | Strumento di classe 2 –<br>art.63 CRR          | Strumento di classe 2 – art.63<br>CRR                         |
| 8                                | Importo rilevato nel capitale regolamentare (milioni di Euro)                                                                                     | 0                                                                    | 0                                              | 0                                                             |
| 9                                | Importo nominale dello strumento (milioni di Euro)                                                                                                | 7                                                                    | 3                                              | 3                                                             |
| 9a                               | Prezzo di emissione                                                                                                                               | 100,00                                                               | 100,00                                         | 100,00                                                        |
| 9b                               | Prezzo di rimborso                                                                                                                                | 100,00                                                               | 100,00                                         | 100,00                                                        |
| 10                               | Classificazione contabile                                                                                                                         | Passività – costo<br>ammortizzato                                    | Passività – costo<br>ammortizzato              | Passività – costo<br>ammortizzato                             |
| 11                               | Data di emissione originaria                                                                                                                      | 16/03/2015                                                           | 04/11/2013                                     | 14/12/2015                                                    |
| 12                               | Irredimibile o a scadenza                                                                                                                         | A scadenza                                                           | A scadenza                                     | A scadenza                                                    |
| 13                               | Data di scadenza originaria                                                                                                                       | 16/03/2021                                                           | 04/02/2021                                     | 14/03/2021                                                    |
| 14                               | Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza                                   | No                                                                   | No                                             | No                                                            |
| 15                               | Data del rimborso anticipato facoltativo, data del rimborso anticipato eventuale e importo del rimborso                                           | N/A                                                                  | N/A                                            | N/A                                                           |
| 16                               | Date successive di rimborso anticipato, se del caso                                                                                               | N/A                                                                  | N/A                                            | N/A                                                           |
| <b>Cedole/dividendi</b>          |                                                                                                                                                   |                                                                      |                                                |                                                               |
| 17                               | Dividendi/cedole fissi o variabili                                                                                                                | Fissi                                                                | Fissi                                          | Fissi                                                         |
| 18                               | Tasso della cedola ed eventuale indice correlato                                                                                                  | 3,75% annuo – 1,875%<br>semestrale                                   | 4,375% annuo – 2,1875%<br>semestrale           | 4,15% annuo - 1,0375%<br>trimestrale                          |
| 19                               | Presenza di un meccanismo di "dividend stopper"                                                                                                   | No                                                                   | No                                             | No                                                            |
| 20a                              | Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio (in termini di tempo)                                                         | Obbligatorio                                                         | Obbligatorio                                   | Obbligatorio                                                  |
| 20b                              | Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio (in termini di importo)                                                       | Obbligatorio                                                         | Obbligatorio                                   | Obbligatorio                                                  |
| 21                               | Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso                                                                                            | No                                                                   | No                                             | No                                                            |
| 22                               | Non cumulativo o cumulativo                                                                                                                       | Non cumulativi                                                       | Non cumulativi                                 | Non cumulativi                                                |
| 23                               | Convertibile o non convertibile                                                                                                                   | Non convertibile                                                     | Non convertibile                               | Non convertibile                                              |
| 24                               | Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione                                                                                       | N/A                                                                  | N/A                                            | N/A                                                           |
| 25                               | Se convertibile, in tutto o in parte                                                                                                              | N/A                                                                  | N/A                                            | N/A                                                           |
| 26                               | Se convertibile, tasso di conversione                                                                                                             | N/A                                                                  | N/A                                            | N/A                                                           |
| 27                               | Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa                                                                                           | N/A                                                                  | N/A                                            | N/A                                                           |
| 28                               | Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile                                                              | N/A                                                                  | N/A                                            | N/A                                                           |
| 29                               | Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito                                                                 | N/A                                                                  | N/A                                            | N/A                                                           |
| 30                               | Meccanismi di svalutazione (write down)                                                                                                           | No                                                                   | No                                             | No                                                            |
| 31                               | In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la                                                                              | N/A                                                                  | N/A                                            | N/A                                                           |
| 32                               | In caso di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale                                                                              | N/A                                                                  | N/A                                            | N/A                                                           |
| 33                               | In caso di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea                                                                        | N/A                                                                  | N/A                                            | N/A                                                           |
| 34                               | In caso di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di rivalutazione                                                      | N/A                                                                  | N/A                                            | N/A                                                           |
| 35                               | Posizione nella gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) | Senior                                                               | Senior                                         | Senior                                                        |
| 36                               | Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie                                                       | No                                                                   | No                                             | No                                                            |
| 37                               | In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi                                                                                  | N/A                                                                  | N/A                                            | N/A                                                           |

| Modello sulle principali caratteristiche degli strumenti di capitale |                                                                                                                                                   |                                                         |                                                         |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1                                                                    | Emittente                                                                                                                                         | Banca di Credito Cooperativo - La Riscossa di Regalbuto | Banca di Credito Cooperativo - La Riscossa di Regalbuto | Banca di Credito Cooperativo - La Riscossa di Regalbuto |
| 2                                                                    | Identificativo unico                                                                                                                              | IT0005056376                                            | IT0005090284                                            | IT0005107229                                            |
| 3                                                                    | Legislazione applicabile allo strumento                                                                                                           | Legge italiana                                          | Legge italiana                                          | Legge italiana                                          |
| <b>Trattamento regolamentare</b>                                     |                                                                                                                                                   |                                                         |                                                         |                                                         |
| 4                                                                    | Disposizioni transitorie del CRR                                                                                                                  | Capitale di classe 2                                    | Capitale di classe 2                                    | Capitale di classe 2                                    |
| 5                                                                    | Disposizioni post transitorie del CRR                                                                                                             | Capitale di classe 2                                    | Capitale di classe 2                                    | Capitale di classe 2                                    |
| 6                                                                    | Ammissibile a livello di singolo ente/ (sub-) consolidamento/ di singolo ente e di (sub-) consolidamento                                          | Singolo ente e consolidamento                           | Singolo ente e consolidamento                           | Singolo ente e consolidamento                           |
| 7                                                                    | Tipo di strumento                                                                                                                                 | Strumento di classe 2 – art.63 CRR                      | Strumento di classe 2 – art.63 CRR                      | Strumento di classe 2 – art.63 CRR                      |
| 8                                                                    | Importo rilevato nel capitale regolamentare (milioni di Euro)                                                                                     | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                       |
| 9                                                                    | Importo nominale dello strumento (milioni di Euro)                                                                                                | 1                                                       | 1                                                       | 1                                                       |
| 9a                                                                   | Prezzo di emissione                                                                                                                               | 100,00                                                  | 100,00                                                  | 100,00                                                  |
| 9b                                                                   | Prezzo di rimborso                                                                                                                                | 100,00                                                  | 100,00                                                  | 100,00                                                  |
| 10                                                                   | Classificazione contabile                                                                                                                         | Passività – costo ammortizzato                          | Passività – costo ammortizzato                          | Passività – costo ammortizzato                          |
| 11                                                                   | Data di emissione originaria                                                                                                                      | 10/10/2014                                              | 09/03/2015                                              | 20/05/2015                                              |
| 12                                                                   | Irredimibile o a scadenza                                                                                                                         | A scadenza                                              | A scadenza                                              | A scadenza                                              |
| 13                                                                   | Data di scadenza originaria                                                                                                                       | 10/10/2020                                              | 09/03/2021                                              | 20/05/2022                                              |
| 14                                                                   | Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza                                   | No                                                      | No                                                      | No                                                      |
| 15                                                                   | Data del rimborso anticipato facoltativo, data del rimborso anticipato eventuale e importo del rimborso                                           | N/A                                                     | N/A                                                     | N/A                                                     |
| 16                                                                   | Date successive di rimborso anticipato, se del caso                                                                                               | N/A                                                     | N/A                                                     | N/A                                                     |
| <b>Cedole/dividendi</b>                                              |                                                                                                                                                   |                                                         |                                                         |                                                         |
| 17                                                                   | Dividendi/cedole fissi o variabili                                                                                                                | Fissi                                                   | Fissi                                                   | Variabili                                               |
| 18                                                                   | Tasso della cedola ed eventuale indice correlato                                                                                                  | 4% annuo – 2% semestrale                                | 3,4% annuo – 1,7% semestrale                            | Refi BCE<br>Periodicità semestrale                      |
| 19                                                                   | Presenza di un meccanismo di "dividend stopper"                                                                                                   | No                                                      | No                                                      | No                                                      |
| 20a                                                                  | Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio (in termini di tempo)                                                         | Obbligatorio                                            | Obbligatorio                                            | Obbligatorio                                            |
| 20b                                                                  | Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio (in termini di importo)                                                       | Obbligatorio                                            | Obbligatorio                                            | Obbligatorio                                            |
| 21                                                                   | Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso                                                                                            | No                                                      | No                                                      | No                                                      |
| 22                                                                   | Non cumulativo o cumulativo                                                                                                                       | Non cumulativi                                          | Non cumulativi                                          | Non cumulativi                                          |
| 23                                                                   | Convertibile o non convertibile                                                                                                                   | Non convertibile                                        | Non convertibile                                        | Non convertibile                                        |
| 24                                                                   | Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione                                                                                       | N/A                                                     | N/A                                                     | N/A                                                     |
| 25                                                                   | Se convertibile, in tutto o in parte                                                                                                              | N/A                                                     | N/A                                                     | N/A                                                     |
| 26                                                                   | Se convertibile, tasso di conversione                                                                                                             | N/A                                                     | N/A                                                     | N/A                                                     |
| 27                                                                   | Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa                                                                                           | N/A                                                     | N/A                                                     | N/A                                                     |
| 28                                                                   | Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile                                                              | N/A                                                     | N/A                                                     | N/A                                                     |
| 29                                                                   | Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito                                                                 | N/A                                                     | N/A                                                     | N/A                                                     |
| 30                                                                   | Meccanismi di svalutazione (write down)                                                                                                           | No                                                      | No                                                      | No                                                      |
| 31                                                                   | In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che lo                                                                              | N/A                                                     | N/A                                                     | N/A                                                     |
| 32                                                                   | In caso di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale                                                                              | N/A                                                     | N/A                                                     | N/A                                                     |
| 33                                                                   | In caso di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea                                                                        | N/A                                                     | N/A                                                     | N/A                                                     |
| 34                                                                   | In caso di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di rivalutazione                                                      | N/A                                                     | N/A                                                     | N/A                                                     |
| 35                                                                   | Posizione nella gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) | Senior                                                  | Senior                                                  | Senior                                                  |
| 36                                                                   | Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie                                                       | No                                                      | No                                                      | No                                                      |
| 37                                                                   | In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi                                                                                  | N/A                                                     | N/A                                                     | N/A                                                     |

**Modello sulle principali caratteristiche degli strumenti di capitale**

|                                  |                                                                                                                                                   |                                    |                                    |                                    |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1                                | Emittente                                                                                                                                         | RovigoBanca Credito Cooperativo    | RovigoBanca Credito Cooperativo    | RovigoBanca Credito Cooperativo    |
| 2                                | Identificativo unico                                                                                                                              | IT0004975659                       | IT0005068389                       | IT0005068603                       |
| 3                                | Legislazione applicabile allo strumento                                                                                                           | Legge italiana                     | Legge italiana                     | Legge italiana                     |
| <b>Trattamento regolamentare</b> |                                                                                                                                                   |                                    |                                    |                                    |
| 4                                | Disposizioni transitorie del CRR                                                                                                                  | Capitale di classe 2               | Capitale di classe 2               | Capitale di classe 2               |
| 5                                | Disposizioni post transitorie del CRR                                                                                                             | Capitale di classe 2               | Capitale di classe 2               | Capitale di classe 2               |
| 6                                | Ammissibile a livello di singolo ente/ (sub-) consolidamento/ di singolo ente e di (sub-) consolidamento                                          | Singolo ente e consolidamento      | Singolo ente e consolidamento      | Singolo ente e consolidamento      |
| 7                                | Tipo di strumento                                                                                                                                 | Strumento di classe 2 – art.63 CRR | Strumento di classe 2 – art.63 CRR | Strumento di classe 2 – art.63 CRR |
| 8                                | Importo rilevato nel capitale regolamentare (milioni di Euro)                                                                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| 9                                | Importo nominale dello strumento (milioni di Euro)                                                                                                | 8                                  | 2                                  | 2                                  |
| 9a                               | Prezzo di emissione                                                                                                                               | 100,00                             | 100,00                             | 100,00                             |
| 9b                               | Prezzo di rimborso                                                                                                                                | 100,00                             | 100,00                             | 100,00                             |
| 10                               | Classificazione contabile                                                                                                                         | Passività – costo ammortizzato     | Passività – costo ammortizzato     | Passività – costo ammortizzato     |
| 11                               | Data di emissione originaria                                                                                                                      | 15/11/2013                         | 01/12/2014                         | 01/12/2014                         |
| 12                               | Irredimibile o a scadenza                                                                                                                         | A scadenza                         | A scadenza                         | A scadenza                         |
| 13                               | Data di scadenza originaria                                                                                                                       | 30/12/2020                         | 01/12/2020                         | 31/05/2021                         |
| 14                               | Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza                                   | No                                 | No                                 | No                                 |
| 15                               | Data del rimborso anticipato facoltativo, data del rimborso anticipato eventuale e importo del rimborso                                           | N/A                                | N/A                                | N/A                                |
| 16                               | Date successive di rimborso anticipato, se del caso                                                                                               | N/A                                | N/A                                | N/A                                |
| <b>Cedole/dividendi</b>          |                                                                                                                                                   |                                    |                                    |                                    |
| 17                               | Dividendi/cedole fissi o variabili                                                                                                                | Fissi                              | Fissi                              | Fissi                              |
| 18                               | Tasso della cedola ed eventuale indice correlato                                                                                                  | 4,25% annuo – 2,125% semestrale    | 3,6% annuo – 1,8% semestrale       | 4,25% annuo – 2,125% semestrale    |
| 19                               | Presenza di un meccanismo di "dividend stopper"                                                                                                   | No                                 | No                                 | No                                 |
| 20a                              | Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio (in termini di tempo)                                                         | Obbligatorio                       | Obbligatorio                       | Obbligatorio                       |
| 20b                              | Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio (in termini di importo)                                                       | Obbligatorio                       | Obbligatorio                       | Obbligatorio                       |
| 21                               | Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso                                                                                            | No                                 | No                                 | No                                 |
| 22                               | Non cumulativo o cumulativo                                                                                                                       | Non cumulativi                     | Non cumulativi                     | Non cumulativi                     |
| 23                               | Convertibile o non convertibile                                                                                                                   | Non convertibile                   | Non convertibile                   | Non convertibile                   |
| 24                               | Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione                                                                                       | N/A                                | N/A                                | N/A                                |
| 25                               | Se convertibile, in tutto o in parte                                                                                                              | N/A                                | N/A                                | N/A                                |
| 26                               | Se convertibile, tasso di conversione                                                                                                             | N/A                                | N/A                                | N/A                                |
| 27                               | Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa                                                                                           | N/A                                | N/A                                | N/A                                |
| 28                               | Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile                                                              | N/A                                | N/A                                | N/A                                |
| 29                               | Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito                                                                 | N/A                                | N/A                                | N/A                                |
| 30                               | Meccanismi di svalutazione (write down)                                                                                                           | No                                 | No                                 | No                                 |
| 31                               | In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la                                                                              | N/A                                | N/A                                | N/A                                |
| 32                               | In caso di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale                                                                              | N/A                                | N/A                                | N/A                                |
| 33                               | In caso di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea                                                                        | N/A                                | N/A                                | N/A                                |
| 34                               | In caso di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di rivalutazione                                                      | N/A                                | N/A                                | N/A                                |
| 35                               | Posizione nella gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) | Senior                             | Senior                             | Senior                             |
| 36                               | Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie                                                       | No                                 | No                                 | No                                 |
| 37                               | In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi                                                                                  | N/A                                | N/A                                | N/A                                |

## Capitolo 2 – Requisiti di capitale (art. 438 CRR)

### INFORMATIVA QUALITATIVA

#### DESCRIZIONE SINTETICA DEL METODO ADOTTATO DALLA BANCA NELLA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DEL PROPRIO CAPITALE INTERNO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ CORRENTI E PROSPETTICHE

Le disposizioni di Vigilanza per le banche emanate dalla Banca d'Italia (circolare 285/13) sottolineano l'importanza del processo aziendale di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP – *Internal Capital Adequacy Assessment Process*) volto a determinare il capitale complessivo adeguato, in termini attuali e prospettici, a fronteggiare tutti i rischi assunti. Conformemente a quanto previsto dalla quarta direttiva sui requisiti patrimoniali ("*Capital Requirements Directive IV*" – "CRD IV") nonché ai sensi delle disposizioni contenute nella Circolare 285/13 della Banca d'Italia ("Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche"), viene svolto anche il processo di valutazione interno dell'adeguatezza del governo e della gestione della liquidità (*Internal Liquidity Adequacy Assessment Process - ILAAP*). Una soddisfacente adeguatezza patrimoniale, associata ad una sana e prudente gestione della liquidità, sono espressione immediata della capacità del Gruppo di sostenere il proprio sviluppo e la propria continuità di funzionamento anche in ipotesi di scenari avversi e stressati.

L'ICAAP affianca ed integra il processo "tradizionale" di valutazione della congruità tra i Fondi propri e i requisiti patrimoniali obbligatori. Alla visione regolamentare dell'adeguatezza patrimoniale, basata sui *ratio* patrimoniali derivanti dal raffronto tra i Fondi propri e i requisiti prudenziali a fronte dei rischi di Primo Pilastro, si affianca la visione gestionale dell'adeguatezza patrimoniale basata sul raffronto tra le risorse finanziarie che si ritiene possano essere utilizzate a fronte dei rischi assunti e la stima del capitale assorbito da tali rischi. Il processo di auto-valutazione dell'adeguatezza patrimoniale implementato dal Gruppo è finalizzato, pertanto, a determinare il capitale adeguato – per importo e composizione – alla copertura permanente di tutti i rischi ai quali la stessa è o potrebbe essere esposta, anche diversi da quelli per i quali è richiesto il rispetto di precisi requisiti patrimoniali.

Come noto, la Circolare 285/13 della Banca d'Italia, al fine di orientare gli intermediari nella concreta predisposizione dell'ICAAP e nell'identificazione dei requisiti minimi dello stesso che sono oggetto di valutazione nell'ambito dello SREP (*Supervisory Review and Evaluation Process*), di competenza dello stesso Organo di Vigilanza, fornisce un'interpretazione del principio di proporzionalità che ripartisce le banche in tre Classi, caratterizzate da livelli di complessità operativa decrescente, ai quali si applicano requisiti differenziati in ordine all'ICAAP stesso.

Il Gruppo utilizza le metodologie standardizzate per il calcolo dei requisiti regolamentari e determina il capitale interno complessivo secondo un approccio che la normativa definisce “*building block*” semplificato, che consiste nel sommare ai requisiti regolamentari a fronte dei rischi del Primo Pilastro (o al capitale interno relativo a tali rischi calcolato sulla base di metodologie interne) l'eventuale capitale interno relativo agli altri rischi rilevanti. Per Capitale Interno si intende il capitale a rischio, ovvero il fabbisogno di capitale relativo ad un determinato rischio che il Gruppo ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti un dato livello atteso; per capitale interno complessivo si intende il capitale interno riferito a tutti i rischi rilevanti assunti dal Gruppo, incluse le eventuali esigenze di capitale interno dovute a considerazioni di carattere strategico.

L'ICAAP è un processo organizzativo complesso - imperniato su idonei sistemi aziendali di gestione dei rischi e su adeguati meccanismi di governo societario – che richiede il coinvolgimento di una pluralità di strutture e professionalità, e costituisce parte integrante del governo aziendale, contribuendo alla determinazione delle strategie e dell'operatività corrente. In particolare, l'ICAAP è coerente con il RAF (*Risk Appetite Framework*) e con il Piano di Risanamento, integra efficacemente la gestione dei rischi e rileva ai fini della valutazione della sostenibilità delle scelte strategiche:

- le scelte strategiche e operative e gli obiettivi di rischio costituiscono un elemento di *input* del processo;
- le risultanze del processo possono portare ad una modifica della propensione al rischio e degli obiettivi di pianificazione adottati.

Il processo è articolato in specifiche fasi, delle quali sono responsabili funzioni/unità operative diverse.

Il punto di partenza è costituito dall'identificazione di tutti i rischi rilevanti a cui il Gruppo è o potrebbe essere esposto rispetto alla propria operatività, ai mercati di riferimento, nonché ai fattori di contesto derivanti dalla propria natura cooperativa. Responsabile di tale attività è la Funzione *Risk Management*, la quale esegue un'attività di *assessment* avvalendosi della collaborazione delle principali funzioni aziendali, attraverso interviste dirette ai responsabili, valutazioni qualitative sulla significatività dei rischi o analisi del grado di rilevanza dei rischi effettuate sulla base dell'impatto potenziale e della probabilità di accadimento. In questa fase vengono identificate le fonti di generazione dei rischi individuati, posizionando gli stessi in capo alle funzioni/unità operative ovvero correlandoli ai processi aziendali.

I rischi identificati sono classificati in due tipologie:

- rischi quantificabili in termini di capitale interno, in relazione ai quali il Gruppo si avvale di apposite metriche di misurazione dell'assorbimento patrimoniale: rischio di credito e controparte, rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA), rischio di mercato, rischio operativo, rischio di concentrazione, rischio di tasso di interesse, rischio strategico e rischio immobiliare;
- rischi non quantificabili in termini di capitale interno, per i quali – non essendosi ancora affermate metodologie robuste e condivise di determinazione del relativo assorbimento patrimoniale – non viene determinato un *buffer* di capitale e per i quali – in coerenza con le richiamate Disposizioni di Vigilanza - vengono predisposti sistemi di controllo ed attenuazione adeguati: rischio di liquidità, rischio paese, rischio di trasferimento, rischio base, rischio residuo, rischio di cartolarizzazione, rischio di una leva finanziaria eccessiva, rischio di reputazione, rischio di conflitto di interesse, rischio di non conformità alle norme, rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, rischio connesso alla quota di attività vincolate, rischio connesso all'assunzione di partecipazioni e rischio di conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte dei rischi quantificabili, il Gruppo utilizza le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari per i rischi compresi nel Primo Pilastro e gli algoritmi semplificati proposti dalla normativa (o dalle associazioni nazionali di Categoria) per quelli misurabili del Secondo Pilastro. Più in dettaglio vengono utilizzati:

- il metodo Standardizzato per il rischio di credito;
- il metodo del valore corrente e il metodo integrale per il rischio di controparte;
- il metodo Standardizzato per il rischio di mercato;
- il metodo Base (BIA) per il rischio operativo;
- l'algoritmo del *Granularity Adjustment* per il rischio di concentrazione *single-name*;
- la metodologia di calcolo elaborata dall'ABI per il rischio di concentrazione nella declinazione Geo Settoriale;
- approccio di stima che ripercorre la metodologia di calcolo (variazione del valore economico) del motore ERMAS, *compliant* con le linee guida EBA/GL/2018/02, per il rischio di tasso di interesse.

Per la quantificazione dell'assorbimento del Rischio Strategico e di Business e del Rischio Immobiliare il Gruppo ha provveduto a definire delle metodologie interne. Per quanto riguarda invece i rischi non quantificabili in termini di capitale interno, come già detto, coerentemente con le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia nella citata normativa, il Gruppo ha predisposto adeguati presidi interni di controllo e attenuazione.

Con particolare riferimento al profilo di liquidità il Gruppo redige la sezione ILAAP all'interno del resoconto ICAAP, la quale riporta un'analisi complessiva della posizione di liquidità del Gruppo, con riferimento sia al rischio di liquidità di breve termine (entro i 12 mesi) che strutturale (superiore ai 12 mesi), in condizioni di normale operatività e in condizioni di *stress*.

In particolare, costituisce oggetto di valutazione l'adeguatezza delle risorse finanziarie disponibili a fronte dei rischi di liquidità e *funding*, nonché l'appropriatezza dei processi, presidi e controlli relativi a tali rischi.

Nell'ambito delle attività di misurazione, sono altresì definite ed eseguite prove di *stress* in termini di analisi semplificate di sensibilità riguardo ai principali rischi assunti. Tenuto conto delle indicazioni previste dalla normativa, il Gruppo effettua analisi di sensibilità relativamente al rischio di credito, al rischio di concentrazione sul portafoglio crediti ed al rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario, avvalendosi delle metodologie semplificate proposte dall'Organo di Vigilanza. I relativi risultati, opportunamente analizzati, conducono ad una miglior valutazione dell'esposizione ai rischi stessi e del grado di vulnerabilità dell'azienda al verificarsi di eventi eccezionali ma plausibili. Nel caso in cui l'analisi dei risultati degli *stress test* evidenzia l'inadeguatezza dei presidi interni posti in essere a fronte dei rischi in questione, viene valutata l'opportunità di adottare appropriate misure organizzative e/o di allocare specifici *buffer* di capitale interno.

Al fine di valutare la vulnerabilità alle situazioni di liquidità eccezionali ma plausibili, il Gruppo esegue prove di *stress* in termini di analisi di sensitività e/o di scenario. Per formulare una previsione sul comportamento dei propri flussi di cassa in condizioni sfavorevoli vengono utilizzate indicazioni fornite dalle linee guida di Vigilanza eventualmente integrate da ipotesi determinate in base all'esperienza aziendale. I risultati forniscono un supporto per la valutazione dell'adeguatezza dei limiti operativi, la pianificazione e l'avvio di transazioni compensative di eventuali sbilanci, la revisione periodica del piano di emergenza. (eventuale: In particolare, in presenza di prove di *stress* che indichino un'esposizione al rischio di liquidità prossima o superiore a quella corrispondente alla soglia di *capacity* indicata nel RAF, il piano impone che ne sia data tempestiva comunicazione agli organi deputati a valutare, deliberare/adottare le conseguenti azioni correttive).

Nel processo di determinazione del capitale interno complessivo il Gruppo tiene conto, inoltre, dei rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati, considerando, nei casi di superamento dei limiti prudenziali, le relative eccedenze ad integrazione della misura del capitale interno complessivo.

Più in generale, l'esito della valutazione dei rischi non quantificabili, unitamente alla complessiva autovalutazione del processo ICAAP/ILAAP, è presa in considerazione al fine di corroborare o rivedere gli esiti della valutazione dell'adeguatezza del capitale effettuata: in presenza di rilevanti

carenze nel processo ICAAP/ILAAP e/o esposizioni ritenute rilevanti ai rischi difficilmente quantificabili, gli esiti della valutazione su base quantitativa dell'adeguatezza patrimoniale sono opportunamente e prudenzialmente riesaminati.

La determinazione del capitale interno complessivo – inteso, secondo il già accennato approccio “*building block*” semplificato previsto dalla normativa, quale sommatoria dei capitali interni determinati per ciascun rischio quantificabile in termini di assorbimento patrimoniale - viene effettuata con riferimento tanto alla situazione attuale, quanto a quella prospettica. Al fine di uno stringente monitoraggio del livello di esposizione ai rischi, la misurazione del capitale interno complessivo in chiave attuale viene aggiornata con riferimento alla fine di ciascun trimestre dell'esercizio in corso. Il livello prospettico viene invece rinnovato con cadenza essenzialmente annuale, in sede di predisposizione del resoconto ICAAP e salvo rilevanti variazioni allo scenario di riferimento tali da richiedere un aggiornamento anticipato, tenendo conto della prevedibile evoluzione dei rischi e dell'operatività.

A tal fine il Gruppo:

- utilizza il *budget* annuale dettagliandolo adeguatamente rispetto alle necessità di stima dei rischi;
- individua i parametri che influenzano l'incidenza del rischio, prevedendone la futura evoluzione considerando anche variabili macroeconomiche (andamento del mercato);
- definisce le stime di evoluzione dei fattori di rischio coerenti con i propri scenari economici e strategici;
- verifica le previsioni sulla base della pianificazione pluriennale;
- effettua una stima dell'evoluzione delle voci contabili che costituiscono la dotazione patrimoniale individuata;
- considera inoltre le eventuali esigenze di carattere strategico e gli obiettivi di *ratio target* stabiliti nel RAF.

Al fine di valutare l'adeguatezza patrimoniale, l'importo del fabbisogno di capitale necessario alla copertura dei rischi (capitale interno complessivo) viene confrontato con le risorse patrimoniali disponibili (capitale complessivo), tanto in termini attuali quanto in chiave prospettica. Tenuto anche conto delle proprie specificità normative ed operative, il Gruppo ha identificato il proprio capitale complessivo nell'aggregato di Fondi propri, in quanto quest'ultimo – oltre a rappresentare un archetipo dettato da prassi consolidate e condivise – agevola la dialettica con l'Organo di Vigilanza. In caso di scostamenti tra capitale interno complessivo e capitale complessivo, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo provvede a deliberare le azioni correttive da intraprendere, previa stima degli oneri connessi con il reperimento delle risorse patrimoniali aggiuntive.

Considerato che le disposizioni transitorie previste dal Regolamento UE 2017/2395 determinano un sostanziale differimento su 5 anni dell'impatto, in termini di maggiori rettifiche di valore derivante dall'applicazione del nuovo modello di *impairment* previsto dall'IFRS 9, vengono rideterminate, in ottica attuale e prospettica e nelle relative ipotesi di *stress*, le misure di rischio regolamentari e del capitale interno complessivo, nonché la dotazione patrimoniale senza l'applicazione del regime transitorio (cd. *Fully Loaded*). Sulla base delle predette quantificazioni, sono rideterminati i singoli indicatori di adeguatezza patrimoniale senza l'applicazione del regime transitorio<sup>5</sup>.

Inoltre, il 28 aprile 2020 è intervenuta la Commissione Europea, con alcune modifiche indirizzate ad anticipare l'applicazione di alcune regole già previste nel Regolamento UE n. 876/2019 (CRR 2), fra cui l'introduzione di una nuova componente dinamica facente parte del regime transitorio connesso all'applicazione del principio contabile IFRS 9, al fine di attenuare l'impatto potenziale di un aumento degli accantonamenti per perdite attese sui crediti a seguito dello scoppio della crisi legata al COVID – 19. Tali norme, pubblicate nel Regolamento UE n. 873/2020, sono state approvate dal Parlamento Europeo il 24 giugno 2020, con applicazione a partire dal 27 giugno 2020.

La valutazione dell'adeguatezza patrimoniale si basa anche sui seguenti indicatori ritenuti rilevanti nell'ambito del RAF, limitatamente al profilo patrimoniale, ai fini della declinazione della propensione al rischio del Gruppo:

- a) coefficiente di Capitale Primario di Classe 1 (*Common Equity Tier 1 Capital Ratio*);
- b) coefficiente di Capitale di Classe 1 (*Tier 1 Capital Ratio*);
- c) coefficiente di Capitale Totale (*Total Capital Ratio*);

Ai fini della individuazione dei livelli nei quali articolare le soglie RAF e valutare la posizione patrimoniale del Gruppo sono stati presi in considerazione i requisiti patrimoniali obbligatori, nonché quelli aggiuntivi imposti dall'Autorità di Vigilanza ad esito del processo di revisione prudenziale (SREP) delle Banche Affiliate e della Capogruppo, il vincolo esistente di detenzione della riserva addizionale (*Capital Conservation Buffer*) in funzione della conservazione del capitale e gli indirizzi strategici definiti nell'ambito del RAF/RAS e del piano industriale.

---

<sup>5</sup> In particolare, il predetto regime transitorio prevede di differire l'impatto patrimoniale derivante dall'applicazione del dell'IFRS 9 applicando le seguenti percentuali di sterilizzazione del medesimo ai fini del CET1:

- 95% dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
- 85% dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;
- 70% dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
- 50% dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
- 25% dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

La valutazione dell'adeguatezza patrimoniale si fonda sul presupposto che il Gruppo disponga di adeguate risorse patrimoniali al fine di coprire:

- a) gli assorbimenti patrimoniali quantificati a fronte dei rischi di I e di II Pilastro;
- b) gli impatti complessivi delle ipotesi di *stress* in termini di variazione sia dell'esposizione ai rischi sia delle risorse patrimoniali.

Una volta appurata la capacità di rispettare le soglie di *Risk Capacity*, al fine di valutare l'eventuale necessità di effettuare interventi di rafforzamento patrimoniale, viene verificato il posizionamento dei *ratios* patrimoniali rispetto alle soglie di *Risk Tolerance* e di *Risk Appetite* definite dal Gruppo: ne consegue poi un giudizio di merito sull'eccedenza patrimoniale.

Le attività di determinazione del livello di esposizione in termini di capitale interno e quelle relative alle prove di *stress* vengono condotte dalla Direzione *Risk Management*, con il supporto della Direzione Pianificazione e HR. La proiezione degli assorbimenti patrimoniali sulla dimensione temporale prospettica richiede il coinvolgimento anche della Direzione Pianificazione e HR. I sistemi di controllo e attenuazione attivati a presidio dei rischi non quantificabili in termini di capitale interno vengono implementati e gestiti dalla Direzione *Risk Management* che, in stretto raccordo con Direzione Pianificazione e HR confronta il capitale interno complessivo (fabbisogno totale) con il capitale complessivo (Fondi propri), allo scopo di valutare l'adeguatezza patrimoniale.

Nello svolgimento delle diverse attività del processo ICAAP, la Direzione *Risk Management* provvede a fornire periodicamente all'Alta Direzione *feed-back* informativi sul livello di esposizione ai diversi rischi sul posizionamento rispetto alle soglie di propensione al rischio (*Risk Appetite*), di *Early warning* e di tolleranza (*Risk Tolerance*) stabilite dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito del proprio *Risk Appetite Framework* e sul grado di adeguatezza del patrimonio. I risultati di tale verifica di posizionamento confluiscono in una reportistica appositamente predisposta per l'invio agli Organi societari, alla Direzione Generale, al Comitato Rischi, alle altre funzioni di Controllo ed alle strutture aziendali interessate. Qualora venga riscontrato il raggiungimento o il superamento del/i limite/i prefissato/i, gli Organi aziendali vengono tempestivamente informati per consentire loro l'individuazione delle iniziative da attivare finalizzate al riequilibrio del profilo patrimoniale.

L'esposizione complessiva ai rischi del Gruppo risulta adeguata rispetto alla dotazione patrimoniale ed al profilo di rischio accettato.

## INFORMATIVA QUANTITATIVA

Di seguito sono rappresentati gli assorbimenti patrimoniali a fronte dei rischi di credito e di controparte, di aggiustamento della valutazione del merito creditizio, di mercato e operativi, nonché i valori assunti dai coefficienti patrimoniali riferiti al patrimonio base e complessivo (CET 1 Ratio, Tier 1 Ratio e Total Capital Ratio).

**Tabella 2.1 – Adeguatezza patrimoniale**

|                                                                                   | 30.06.2020    |                       | 31.12.2019    |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
|                                                                                   | RWA           | REQUISITI DI CAPITALE | RWA           | REQUISITI DI CAPITALE |
| <b>A.1 RISCHIO DI CREDITO</b>                                                     | <b>28.880</b> | <b>2.310</b>          | <b>30.034</b> | <b>2.403</b>          |
| 1. Metodologia Standardizzata                                                     | 28.636        | 2.291                 | 29.900        | 2.392                 |
| 2. Cartolarizzazioni                                                              | 244           | 20                    | 133           | 11                    |
| <b>A.2 RISCHIO DI CONTROPARTE</b>                                                 | <b>67</b>     | <b>5</b>              | <b>68</b>     | <b>5</b>              |
| 1. Metodologia Standardizzata                                                     | 67            | 5                     | 68            | 5                     |
| <b>A.3 RISCHIO AGGIUSTAMENTO VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO – CVA</b>          | <b>33</b>     | <b>3</b>              | <b>39</b>     | <b>3</b>              |
| 1. Metodologia Standardizzata                                                     | 33            | 3                     | 39            | 3                     |
| <b>A.4 RISCHIO DI REGOLAMENTO</b>                                                 | <b>-</b>      | <b>-</b>              | <b>-</b>      | <b>-</b>              |
| <b>A.5 RISCHI DI MERCATO</b>                                                      | <b>91</b>     | <b>7</b>              | <b>122</b>    | <b>10</b>             |
| 1. Metodologia Standardizzata                                                     | 91            | 7                     | 122           | 10                    |
| 2. Rischio di concentrazione                                                      | -             | -                     | -             | -                     |
| <b>A.6 RISCHIO OPERATIVO</b>                                                      | <b>3.768</b>  | <b>301</b>            | <b>3.768</b>  | <b>301</b>            |
| 1. Metodo Base                                                                    | 3.768         | 301                   | 3.768         | 301                   |
| <b>A.7 ALTRI IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO</b>                              | <b>-</b>      | <b>-</b>              | <b>162</b>    | <b>13</b>             |
| <b>TOTALE</b>                                                                     | <b>32.839</b> | <b>2.627</b>          | <b>34.193</b> | <b>2.735</b>          |
| <b>ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA</b>                           |               |                       |               |                       |
| <b>B.1 ATTIVITA' DI RISCHIO PONDERATE</b>                                         |               | <b>32.839</b>         |               | <b>34.193</b>         |
| 1. CET 1                                                                          |               | 6.815                 |               | 6.742                 |
| 2. Tier 1                                                                         |               | 6.821                 |               | 6.748                 |
| 3. Fondi Propri                                                                   |               | 6.839                 |               | 6.771                 |
| <b>B.2 CET 1 RATIO</b>                                                            |               | <b>20,75%</b>         |               | <b>19,72%</b>         |
| 1. Eccedenza/deficienza di CET1 rispetto alla soglia del 4,5% (PERCENTUALE)       |               | 16,25%                |               | 15,22%                |
| 2. Eccedenza/deficienza di CET1 rispetto alla soglia del 4,5%                     |               | 5.338                 |               | 5.203                 |
| <b>B.3 TIER 1 RATIO</b>                                                           |               | <b>20,77%</b>         |               | <b>19,73%</b>         |
| 1. Eccedenza/deficienza di T1 rispetto alla soglia del 6% (PERCENTUALE)           |               | 14,77%                |               | 13,73%                |
| 2. Eccedenza/deficienza di T1 rispetto alla soglia del 6%                         |               | 4.851                 |               | 4.696                 |
| <b>B.4 TOTAL CAPITAL RATIO</b>                                                    |               | <b>20,83%</b>         |               | <b>19,80%</b>         |
| 1. Eccedenza/deficienza di Fondi Propri rispetto alla soglia del 8% (PERCENTUALE) |               | 12,83%                |               | 11,80%                |
| 2. Eccedenza/deficienza di Fondi Propri rispetto alla soglia del 8%               |               | 4.212                 |               | 4.036                 |

## Capitolo 3 – Rischio di Credito e di controparte (art. 439 CRR)

### INFORMATIVA QUALITATIVA

#### Sistemi di gestione e misurazione del rischio di controparte

Il rischio di Credito e di Controparte rappresenta il maggior rischio a cui è esposto il Gruppo (circa il 88% del totale dei requisiti patrimoniali). Ai fini della definizione del capitale interno a fronte del rischio di credito, il Gruppo utilizza la **metodologia standardizzata**, adottata per la determinazione dei requisiti prudenziali a fronte del rischio stesso. L'applicazione della citata metodologia comporta la suddivisione delle esposizioni in portafogli, e l'applicazione a ciascuno di essi di trattamenti prudenziali differenziati, eventualmente anche in funzione delle valutazioni del merito creditizio (*rating* esterni) rilasciate da agenzie esterne di valutazione del merito di credito ovvero da agenzie di credito alle esportazioni riconosciute dalla stessa Autorità di Vigilanza (rispettivamente ECAI e ECA).

Il rischio di controparte è il rischio che la controparte di una transazione avente ad oggetto determinati strumenti finanziari risulti inadempiente prima del regolamento della transazione stessa. Esso rappresenta una fattispecie particolare del rischio di credito, caratterizzata dal fatto che l'esposizione, a motivo della natura finanziaria del contratto stipulato tra le parti, è incerta e può variare nel tempo in funzione dell'andamento dei fattori di mercato sottostanti. A differenza del rischio di credito, dove la probabilità di perdita è unilaterale, nel rischio di controparte essa è bilaterale.

Le operazioni che possono determinare il rischio di controparte sono le seguenti:

- strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (O.T.C. – *Over The Counter*);
- operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci, operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni S.F.T. - *Securities Financing Transactions*);
- operazioni con regolamento a lungo termine (operazioni L.S.T. - *Long Settlement Transactions*).

Come metodologie di calcolo del valore dell'esposizione al rischio il Gruppo utilizza:

- il metodo del valore corrente per i derivati O.T.C. (*Over The Counter*) e per le operazioni con regolamento a lungo termine (*Long Settlement Transactions*);
- il metodo integrale per le operazioni *Securities Financing Transactions*.

Per gli strumenti derivati OTC (tranne i derivati creditizi riconosciuti nell'ambito degli strumenti di

mitigazione del rischio di credito) il rischio di controparte comprende non solo il rischio di insolvenza ma anche il rischio di perdite che possono derivare dagli aggiustamenti al valore di mercato degli stessi a seguito del deterioramento del merito creditizio delle controparti (c.d. rischio di CVA). Il requisito patrimoniale per il rischio di CVA è calcolato a livello di portafoglio delle esposizioni verso una determinata controparte, secondo quanto previsto dall'articolo 384 del Regolamento 575/13 per il "metodo standardizzato", applicando il predetto requisito all'equivalente creditizio (per il rischio di controparte) dei contratti derivati sottoposti e tenendo conto della loro durata residua, del merito creditizio della controparte e delle eventuali coperture ammissibili.

Alla data del 30 giugno 2020, l'assorbimento patrimoniale generato a fronte di tale fattispecie di rischio ammonta a 5 milioni di Euro.

Con riguardo all'operatività ordinaria, il rischio di controparte del Gruppo risulta circoscritto agli strumenti derivati finanziari a copertura del portafoglio bancario, alle operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli e alle operazioni a termine in valuta.

Il Gruppo si è dotato di un sistema funzionale al raggiungimento degli obiettivi di gestione e controllo del rischio di controparte che prevede il coinvolgimento, in termini di attribuzione di ruoli e responsabilità, di diverse funzioni organizzative. In tale ambito, le politiche inerenti alla gestione del rischio di controparte si fondano sulla declinazione della propensione al rischio sulla base degli affidamenti stabiliti per singola controparte. Le controparti accettate sono le primarie controparti italiane ed estere, identificate secondo un criterio di solidità, sicurezza ed efficienza operativa. Il Gruppo risulta inoltre esposto per il rischio di controparte verso tutte le CR-BCC con le quali sono poste in essere le transazioni in discorso, ed in misura marginale con clientela privata.

Per quanto riguarda gli strumenti derivati finanziari OTC, ai fini di bilancio, il Gruppo ha ritenuto ragionevole non procedere alla rilevazione delle correzioni del *fair value* dei derivati per CVA (*Credit Valuation Adjustment*) e DVA (*Debit Valuation Adjustment*).

L'esposizione al rischio di controparte derivante dell'operatività in derivati OTC non speculativa è molto contenuta, poiché assunta prevalentemente nei confronti delle BCC/CR e perfettamente pareggiate con operazioni speculari poste in essere con primarie controparti istituzionali italiane ed estere.

Per quanto concerne le procedure di affidamento e monitoraggio creditizio attivate in concomitanza con la stipula di contratti derivati, tali attività sono svolte dal Gruppo nell'ambito della più ampia valutazione del merito creditizio del cliente connessa alla concessione del finanziamento cui il derivato è collegato.

Il Gruppo utilizza metodologie quali-quantitative di valutazione del merito creditizio della controparte in linea con il principio contabile IFRS9, basate o supportate da procedure informatiche sottoposte a periodica verifica e manutenzione.

Le controparti istituzionali godono tutte di uno *standing* creditizio accettabile, tenuto conto del fenomeno di abbassamento generalizzato dei *rating* delle istituzioni finanziarie ad opera delle principali società di *rating*. Sulla base dei contratti in essere al 31 dicembre 2019, un eventuale downgrade del rating assegnato a CCB non determinerebbe impatti sulle garanzie da prestare. Con la maggior parte di queste è stato sottoscritto un accordo quadro ISDA ai fini della compensazione dei crediti reciproci in caso di inadempienza. Con i principali *partner* istituzionali inoltre sono stati conclusi accordi di collateralizzazione che prevedono il versamento, in contanti o in titoli, di margini a garanzia del credito rappresentato dai valori di mercato delle operazioni in essere. Anche per le dinamiche riguardanti il rischio di controparte la Direzione Risk Management aggiorna periodicamente la Direzione Generale ed il Consiglio di Amministrazione. Con le Banche Clienti sono in vigore accordi di collateralizzazione nel rispetto del Regolamento Delegato della Commissione Europea del 4 ottobre 2016 ad integrazione del Regolamento (UE) n. 648/2012.

In merito alle esposizioni al rischio di correlazione sfavorevole, il Gruppo non ha adottato specifiche politiche di intervento.

Si precisa inoltre che, alla data del 30 giugno 2020, il giudizio di *rating* attribuito dall'ECAI Moody's a Cassa Centrale Banca risulta pari a Ba1, a seguito del declassamento dal giudizio Baa3 avvenuto in data 9 ottobre 2019, come conseguenza degli sviluppi legati all'avvio operativo del Gruppo e al nuovo ruolo di Capogruppo delle Banche Affiliate.

## INFORMATIVA QUANTITATIVA

Tabella 3.1 – Dettaglio dei requisiti patrimoniali per esposizione

| Rischio di credito e di controparte                                                                     | 30.06.2020         |                        |                        |                        | 31.12.2019         |                        |                        |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                         | Rischio di credito |                        | Rischio di controparte |                        | Rischio di credito |                        | Rischio di controparte |                        |
|                                                                                                         | RWA                | Requisito patrimoniale | RWA                    | Requisito patrimoniale | RWA                | Requisito patrimoniale | RWA                    | Requisito patrimoniale |
| <b>Metodologia standardizzata</b>                                                                       | <b>28.636</b>      | <b>2.291</b>           | <b>67</b>              | <b>5</b>               | <b>30.034</b>      | <b>2.403</b>           | <b>68</b>              | <b>5</b>               |
| Esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali                                            | 734                | 59                     | -                      | -                      | 739                | 59                     | -                      | -                      |
| Esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali                                           | 24                 | 2                      | -                      | -                      | 24                 | 2                      | -                      | -                      |
| Esposizioni verso organismi del settore pubblico                                                        | 36                 | 3                      | -                      | -                      | 41                 | 3                      | -                      | -                      |
| Esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo                                                      | -                  | -                      | -                      | -                      | -                  | -                      | -                      | -                      |
| Esposizioni verso organizzazioni internazionali                                                         | -                  | -                      | -                      | -                      | -                  | -                      | -                      | -                      |
| Esposizioni verso intermediari vigilati                                                                 | 515                | 41                     | 15                     | 1                      | 695                | 56                     | 15                     | 1                      |
| Esposizioni verso imprese ed altri soggetti                                                             | 7.533              | 603                    | 51                     | 4                      | 8.085              | 647                    | 52                     | 4                      |
| Esposizioni al dettaglio                                                                                | 6.879              | 550                    | 1                      | -                      | 7.161              | 573                    | 1                      | -                      |
| Esposizioni garantite da immobili                                                                       | 6.306              | 504                    | -                      | -                      | 6.364              | 509                    | -                      | -                      |
| Esposizioni in stato di default                                                                         | 1.631              | 130                    | -                      | -                      | 2.113              | 169                    | -                      | -                      |
| Esposizioni ad alto rischio                                                                             | 1.944              | 155                    | -                      | -                      | 2.096              | 168                    | -                      | -                      |
| Esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite                                                       | -                  | -                      | -                      | -                      | -                  | -                      | -                      | -                      |
| Esposizioni vs. enti e imprese con una valutazione del merito di credito a b.t.                         | -                  | -                      | -                      | -                      | -                  | -                      | -                      | -                      |
| Esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC                                                     | 216                | 17                     | -                      | -                      | 220                | 18                     | -                      | -                      |
| Esposizioni in strumenti di capitale                                                                    | 618                | 49                     | -                      | -                      | 658                | 53                     | -                      | -                      |
| Altre esposizioni                                                                                       | 2.199              | 176                    | -                      | -                      | 1.704              | 136                    | -                      | -                      |
| Esposizioni verso cartolarizzazioni                                                                     | 244                | 20                     |                        |                        | 133                | 11                     |                        |                        |
| <b>Esposizioni verso controparti centrali nella forma di contributi prefinanziati al fondo garanzia</b> | -                  | -                      |                        |                        | -                  | -                      |                        |                        |

**Tabella 3.2 – Dettaglio degli importi ponderati e non ponderati per esposizione**

| Rischio di credito e controparte                                                                            | 30.06.2020            |                   |                        | 31.12.2019            |                   |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
|                                                                                                             | Importi non ponderati | Importi ponderati | Requisito patrimoniale | Importi non ponderati | Importi ponderati | Requisito patrimoniale |
| <b>A.1 Metodologia Standardizzata</b>                                                                       | <b>84.019</b>         | <b>28.702</b>     | <b>2.296</b>           | <b>74.226</b>         | <b>30.101</b>     | <b>2.408</b>           |
| Esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali                                                | 39.096                | 734               | 59                     | 28.586                | 739               | 59                     |
| Esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali                                               | 122                   | 24                | 2                      | 123                   | 24                | 2                      |
| Esposizioni verso organismi del settore pubblico                                                            | 37                    | 36                | 3                      | 41                    | 41                | 3                      |
| Esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo                                                          | 106                   | -                 | -                      | 95                    | -                 | -                      |
| Esposizioni verso organizzazioni internazionali                                                             | 21                    | -                 | -                      | 10                    | -                 | -                      |
| Esposizioni verso intermediari vigilati                                                                     | 1.125                 | 531               | 42                     | 1.293                 | 710               | 57                     |
| Esposizioni verso imprese ed altri soggetti                                                                 | 8.486                 | 7.584             | 607                    | 8.452                 | 8.138             | 651                    |
| Esposizioni al dettaglio                                                                                    | 10.944                | 6.879             | 550                    | 11.421                | 7.161             | 573                    |
| Esposizioni garantite da immobili                                                                           | 17.659                | 6.306             | 504                    | 17.489                | 6.364             | 509                    |
| Esposizioni in stato di default                                                                             | 1.543                 | 1.631             | 130                    | 1.984                 | 2.113             | 169                    |
| Esposizioni ad alto rischio                                                                                 | 1.296                 | 1.944             | 155                    | 1.398                 | 2.096             | 168                    |
| Esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite                                                           | -                     | -                 | -                      | -                     | -                 | -                      |
| Esposizioni vs. enti e imprese con una valutazione del merito di credito a b.t.                             | -                     | -                 | -                      | -                     | -                 | -                      |
| Esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC                                                         | 214                   | 216               | 17                     | 220                   | 220               | 18                     |
| Esposizioni in strumenti di capitale                                                                        | 519                   | 618               | 49                     | 553                   | 658               | 53                     |
| Altre esposizioni                                                                                           | 2.851                 | 2.199             | 176                    | 2.448                 | 1.704             | 136                    |
| Esposizioni verso cartolarizzazioni                                                                         | <b>244</b>            | <b>995</b>        | <b>80</b>              | 113                   | 133               | 11                     |
| <b>A.2 Esposizioni verso Controparti centrali nella forma di contributi prefinanziati al fondo garanzia</b> |                       | -                 | -                      |                       | -                 | -                      |

## Capitolo 4 – Rettifiche di valore su crediti (art. 442 CRR)

### Definizione di crediti “scaduti” e “deteriorati” utilizzate ai fini contabili

Il Gruppo assicura una classificazione delle esposizioni creditizie deteriorate accurata e coerente con la normativa di riferimento e con le disposizioni interne che le hanno recepite, da cui ne deriva un'adeguata determinazione delle rettifiche associate a ciascun grado di rischio. Per garantire tali elementi esso si è dotato di una specifica *policy* predisposta dalla Capogruppo nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento della Banche Affiliate, avente l'obiettivo di descrivere criteri e regole comuni a tutte le Banche Affiliate per la classificazione, ai fini gestionali, contabili e regolamentari, e la valutazione delle esposizioni creditizie.

I crediti verso banche o clientela si suddividono in due macro-categorie, costituite dai c.d. crediti *in bonis* (*performing*) e da quelli deteriorati (*non performing*). I primi rappresentano una situazione di sostanziale regolarità del rapporto, mentre i secondi rientrano tra le attività deteriorate, ossia in quei crediti che, a seguito del verificarsi di eventi occorsi dopo la loro erogazione, mostrano oggettive evidenze di una perdita di valore. In base al loro stato di criticità, esse sono suddivise nelle seguenti categorie:

**Sofferenze:** esposizioni per cassa e fuori bilancio nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla Banca; si prescinde pertanto dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni. Sono incluse le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario, per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione ed i crediti acquistati da terzi aventi come debitori principali soggetti in sofferenza, indipendentemente dal portafoglio di allocazione contabile.

**Inadempienze probabili:** esposizioni per le quali il Gruppo reputa improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione viene effettuata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati, in quanto non si attende necessariamente il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), qualora si verifichi la sussistenza di elementi che implicino una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il debitore). Il complesso delle esposizioni per cassa e fuori bilancio verso un medesimo debitore che versa nella suddetta situazione è denominato “inadempienza probabile”, salvo che non ricorrano le condizioni per la classificazione del debitore fra le sofferenze.

---

**Esposizioni scadute e/o sconfinanti:** esposizioni per cassa e fuori bilancio diverse da quelle classificate a sofferenza o fra le inadempienze probabili, che, alla data di chiusura del periodo, sono scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni e che raggiungono o superano la soglia di materialità del 5%, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di Vigilanza con la Circolare Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e successivi aggiornamenti. Le esposizioni scadute e/o sconfinanti sono determinate facendo riferimento al singolo debitore, eccetto per quelle che ricadono nel portafoglio prudenziale "Esposizioni garantite da immobili".

A seguito dell'emanazione del Regolamento di esecuzione UE n. 227/2015 (con il quale è stato recepito l'*Implementing Technical Standard – ITS* contenente le nuove definizioni di *Non-Performing Exposures* (NPEs) e *Forbearance* predisposte dall'EBA nel 2013), successivamente modificato dal Regolamento di esecuzione UE n 1278/2015, è inoltre da ricondurre tra le esposizioni deteriorate anche la categoria delle esposizioni deteriorate oggetto di concessioni (*forborne non performing*), la quale non si configura come una categoria di esposizioni deteriorate distinta ed ulteriore rispetto a quelle precedentemente richiamate, ma soltanto come un sottoinsieme di ciascuna di esse. L'attributo di "*forborne*" viene assegnato alle esposizioni al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) il debitore versa in una situazione di difficoltà economico-finanziaria che non gli consente di rispettare pienamente gli impegni contrattuali del suo contratto di debito e che realizza uno stato di "deterioramento creditizio" (classificazione in una delle categorie di esposizioni deteriorate: sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni),
- b) la Banca acconsente ad una modifica dei termini e condizioni di tale contratto, ovvero ad un rifinanziamento totale o parziale dello stesso, per permettere al debitore di rispettarlo (concessione che non sarebbe stata accordata se il debitore non si fosse trovato in uno stato di difficoltà).

#### Metodologie adottate per la determinazione delle rettifiche di valore

I crediti rientrano nella più ampia categoria delle attività finanziarie non derivate e non quotate in un mercato attivo (livello 2 e livello 3) che prevedono pagamenti fissi o comunque determinabili.

La prima iscrizione di un credito avviene alla data di sottoscrizione del contratto, che normalmente coincide con la data di erogazione, sulla base del *fair value* dello strumento finanziario. Esso è pari all'ammontare erogato comprensivo dei costi e dei ricavi di transazione direttamente riconducibili al singolo credito e determinabili sin dall'origine dell'operazione, ancorché liquidati in un momento successivo. Successivamente alla rilevazione iniziale i crediti sono rilevati in massima parte al costo ammortizzato, pari al valore di prima iscrizione, diminuito/aumentato dei rimborsi di capitale, delle

rettifiche/riprese di valore, dell'ammortamento calcolato col metodo del tasso di interesse effettivo e della differenza tra l'ammontare erogato e quello rimborsabile a scadenza, riconducibile tipicamente ai costi/proventi imputati direttamente al singolo credito. Nella determinazione del tasso di rendimento effettivo, si procede alla stima dei flussi di cassa considerando tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario che possono influire sugli importi e sulle scadenze, ma non le future perdite su crediti.

Il metodo del costo ammortizzato non è utilizzato per i crediti la cui breve durata fa ritenere trascurabile l'effetto dell'applicazione della logica di attualizzazione. Detti crediti vengono pertanto valorizzati al valore nominale erogato. I proventi e gli oneri agli stessi riferibili sono attribuiti direttamente a conto economico. Il metodo del costo ammortizzato non è utilizzato per i crediti senza una scadenza definita o a revoca.

A partire dal 1° gennaio 2018, come conseguenza dell'entrata in vigore del principio contabile IFRS 9, tutte le tipologie di crediti vengono sottoposti al SPPI test (*Solely Payments of Principal and Interest*), ovvero un *test* che ha l'obiettivo di determinare se i flussi di cassa contrattuali sono rappresentati esclusivamente da pagamenti per capitale e interessi. In caso di superamento del test SPPI, si opererà la valutazione al costo ammortizzato e la misurazione dell'*impairment* secondo il modello di perdita attesa (*expected credit loss*), mentre i crediti che non dovessero superarlo saranno misurati al "*fair value* con impatto a conto economico (FVTPL)".

Le modifiche introdotte dall'IFRS 9 sono caratterizzate da una visione prospettica che permette di ridurre l'impatto con cui hanno avuto manifestazione le perdite e consente di appostare le rettifiche in modo proporzionale all'aumentare dei rischi, evitando di sovraccaricare il Conto Economico al manifestarsi degli eventi di perdita e riducendo l'effetto pro-ciclico.

Il Gruppo adotta il processo di *staging allocation* previsto dal principio contabile IFRS 9, che attribuisce lo *stage* a livello di singolo rapporto e guida la determinazione delle rettifiche per il rischio di credito connesso alla relativa esposizione creditizia. In particolare, sono previste tre differenti categorie che riflettono il modello di deterioramento della qualità creditizia dall'*initial recognition*:

- *stage 1*: rapporti che non presentano, alla data di valutazione, un incremento significativo del rischio di credito o che possono essere identificati come *Low Credit Risk*;
- *stage 2*: rapporti che alla data di riferimento presentano un incremento significativo del rischio di credito o non hanno le caratteristiche per essere classificati tra i *Low Credit Risk*;
- *stage 3*: rapporti relativi a controparti classificate come deteriorate, così come definito dalla Circolare Banca d'Italia n. 272/08 e successivi aggiornamenti.

Il processo di *staging* non trova applicazione sulle esposizioni creditizie classificate nella categoria contabile "Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico (FVTPL)" in quanto, ad ogni data di valutazione, viene rideterminato il *fair value* dell'attività.

Le esposizioni creditizie *in Bonis* sono sottoposte alla valutazione di una perdita di valore collettiva a partire dal calcolo delle perdite attese, secondo quanto previsto dal principio contabile IFRS 9. In particolare la perdita attesa si basa sui parametri di "esposizione creditizia attesa al momento dell'insolvenza" (EAD - *Exposure at Default*), "probabilità di insolvenza"<sup>6</sup> (PD - *Probabilità di Default*) e "perdita in caso di insolvenza" (LGD - *Loss Given Default*). La stima della perdita attesa tiene conto di fattori macro-economici e ad una combinazione di informazioni *forward-looking* ragionevolmente desumibili dal Gruppo sulla base degli strumenti informativi (interni ed esterni).

Per determinare le rettifiche di valore relative ai crediti deteriorati, il Gruppo procede, a seconda delle caratteristiche delle esposizioni, ad effettuare una valutazione analitica forfettaria oppure ad una valutazione analitica specifica.

La valutazione analitica forfettaria è finalizzata a determinare la corretta quantificazione degli accantonamenti per ciascun rapporto, ed è effettuata attraverso la stima di parametri di rischio definiti da un modello statistico, in coerenza con quanto previsto per la valutazione collettiva delle esposizioni *in Bonis*, con riferimento alle esposizioni creditizie in stage 2.

La valutazione analitica specifica è finalizzata a determinare la corretta quantificazione degli accantonamenti per ciascuna posizione, considerando sia le caratteristiche del singolo rapporto oggetto di valutazione, sia le caratteristiche della controparte a cui lo stesso è intestato. La valutazione viene effettuata puntualmente, considerando tutte le specificità della singola esposizione creditizia. In particolare, viene svolto un esame della documentazione a disposizione e una quantificazione realistica dei previsti flussi di cassa futuri (tenendo conto dei tempi di recupero attesi e del presumibile valore di realizzo delle eventuali garanzie, nonché dei costi che si ritiene verranno sostenuti per il recupero dell'esposizione creditizia), attualizzati secondo il metodo del tasso di interesse effettivo.

---

<sup>6</sup> Rappresenta la probabilità che la controparte titolare dell'esposizione vada in default nell'orizzonte temporale di calcolo previsto per lo stage di appartenenza del rapporto. In particolare, 12 mesi con riferimento allo stage 1 e un orizzonte temporale pari alla vita residua del rapporto ("*lifetime expected loss*") per quanto concerne lo stage 2.

**INFORMATIVA QUANTITATIVA**
**Tabella 4.1 – Dinamica delle rettifiche di valore complessive a fronte delle esposizioni deteriorate**

|                                                                                                                 | Svalutazioni per le Esposizioni per Cassa        |                                                     |                                                    | Svalutazioni per le Esposizioni Fuori Bilancio               |                                                       |                                                       |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 | Totale svalutazioni per le Esposizioni per Cassa | Rettifiche specifiche di valore su crediti cumulate | Rettifiche generiche di valore su crediti cumulate | Totale accantonamenti su impegni e garanzie finanziarie dati | di cui: Impegni e garanzie finanziarie dati (Stage 1) | di cui: Impegni e garanzie finanziarie dati (Stage 2) | di cui: Impegni e garanzie finanziarie dati (Stage 3) |
| <b>Saldo di apertura</b>                                                                                        | <b>(2.680)</b>                                   | <b>(2.240)</b>                                      | <b>(439)</b>                                       | <b>97</b>                                                    | <b>38</b>                                             | <b>18</b>                                             | <b>41</b>                                             |
| Aumenti dovuti all'emissione e all'acquisizione                                                                 | (5)                                              | -                                                   | (5)                                                | -                                                            | -                                                     | -                                                     | -                                                     |
| Diminuzioni dovute all'eliminazione contabile                                                                   | 20                                               | 15                                                  | 5                                                  | -                                                            | -                                                     | -                                                     | -                                                     |
| Variazioni dovute ad una variazione del rischio di credito (al netto)                                           | (300)                                            | (171)                                               | (128)                                              | 5                                                            | 4                                                     | -                                                     | 1                                                     |
| Variazioni dovute a modifiche senza eliminazione contabile (al netto)                                           | 3                                                | 3                                                   | -                                                  | -                                                            | -                                                     | -                                                     | -                                                     |
| Variazioni dovute all'aggiornamento della metodologia di stima dell'ente (al netto)                             | -                                                | -                                                   | -                                                  | -                                                            | -                                                     | -                                                     | -                                                     |
| Riduzione dell'accantonamento dovuta a cancellazioni                                                            | 81                                               | 77                                                  | 4                                                  | -                                                            | -                                                     | -                                                     | -                                                     |
| Altre rettifiche                                                                                                | 137                                              | 102                                                 | 35                                                 | 10                                                           | 7                                                     | 5                                                     | (3)                                                   |
| <b>Saldo di chiusura</b>                                                                                        | <b>(2.743)</b>                                   | <b>(2.215)</b>                                      | <b>(528)</b>                                       | <b>112</b>                                                   | <b>50</b>                                             | <b>23</b>                                             | <b>39</b>                                             |
| Recuperi di importi cancellati in precedenza rilevati direttamente a prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio | -                                                | -                                                   | -                                                  | -                                                            | -                                                     | -                                                     | -                                                     |
| Importi cancellati direttamente a prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio                                    | (5)                                              | (3)                                                 | (2)                                                | -                                                            | -                                                     | -                                                     | -                                                     |

## Informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione

Le tabelle seguenti contengono informazioni, alla data di riferimento del 30 giugno 2020, riguardanti le esposizioni deteriorate, quelle oggetto di misure di concessione (*forbearance*) e le attività acquisite dal Gruppo nell'ambito di procedure esecutive per il recupero dei crediti deteriorati. Le tabelle si conformano agli schemi previsti dagli orientamenti EBA/GL/2018/10 del 18 dicembre 2018, relativi all'informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione.

**Tabella 4.2 – Qualità creditizia delle esposizioni oggetto di misure di concessione**

|                                                | Valore lordo delle esposizioni oggetto di misure di concessione |                                                          |                 |                                                                 | Rettifiche di valore cumulate, variazioni negative cumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti |              | Garanzie reali ricevute e garanzie finanziarie ricevute sulle esposizioni oggetto di misure di concessione        |              |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                | Esposizioni oggetto di misure di concessione non deteriorate    | Esposizioni oggetto di misure di concessione deteriorate |                 | Su esposizioni oggetto di misure di concessione non deteriorate | Su esposizioni oggetto di misure di concessione deteriorate                                                                            |              | Di cui garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione |              |
|                                                |                                                                 | Di cui in stato di default                               | Di cui impaired |                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                   |              |
| <b>Prestiti e anticipazioni</b>                | <b>1.021</b>                                                    | <b>1.609</b>                                             | <b>1.609</b>    | <b>1.609</b>                                                    | <b>(80)</b>                                                                                                                            | <b>(775)</b> | <b>1.705</b>                                                                                                      | <b>1.619</b> |
| Banche centrali                                | -                                                               | -                                                        | -               | -                                                               | -                                                                                                                                      | -            | -                                                                                                                 | -            |
| Amministrazioni pubbliche                      | -                                                               | -                                                        | -               | -                                                               | -                                                                                                                                      | -            | -                                                                                                                 | -            |
| Enti creditizi                                 | -                                                               | -                                                        | -               | -                                                               | -                                                                                                                                      | -            | -                                                                                                                 | -            |
| Altre società finanziarie                      | 2                                                               | 8                                                        | 8               | 8                                                               | -                                                                                                                                      | (5)          | 4                                                                                                                 | 4            |
| Società non finanziarie                        | 450                                                             | 1.068                                                    | 1.068           | 1.068                                                           | (48)                                                                                                                                   | (554)        | 889                                                                                                               | 859          |
| Famiglie                                       | 568                                                             | 533                                                      | 533             | 533                                                             | (32)                                                                                                                                   | (216)        | 812                                                                                                               | 757          |
| <b>Titoli di debito</b>                        | <b>-</b>                                                        | <b>-</b>                                                 | <b>-</b>        | <b>-</b>                                                        | <b>-</b>                                                                                                                               | <b>-</b>     | <b>-</b>                                                                                                          | <b>-</b>     |
| <b>Impegni all'erogazione di finanziamenti</b> | <b>1</b>                                                        | <b>2</b>                                                 | <b>2</b>        | <b>2</b>                                                        | <b>-</b>                                                                                                                               | <b>-</b>     | <b>1</b>                                                                                                          | <b>-</b>     |
| <b>TOTALE</b>                                  | <b>1.021</b>                                                    | <b>1.611</b>                                             | <b>1.611</b>    | <b>1.610</b>                                                    | <b>(80)</b>                                                                                                                            | <b>(775)</b> | <b>1.706</b>                                                                                                      | <b>1.619</b> |

**Tabella 4.3 – Qualità delle misure di concessione**

|                                                                                                                                                      | Valore contabile lordo delle esposizioni oggetto di misure di concessione |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Prestiti e anticipazioni che sono stati oggetto di misure di concessione più di due volte                                                            | 269                                                                       |
| Prestiti e anticipazioni oggetto di misure di concessione deteriorati che non hanno soddisfatto i criteri per l'uscita dalla categoria "deteriorati" | 977                                                                       |



|                           | Valore lordo delle esposizioni deteriorate e non deteriorate |                                    |            |                                                                          |                                     |                                  |                              |                              |                              |                    |                            |              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
|                           | Esposizioni non deteriorate                                  |                                    |            | Esposizioni deteriorate                                                  |                                     |                                  |                              |                              |                              |                    |                            |              |
|                           | Non scadute o scadute da <30 giorni                          | Scadute da >30 giorni e <90 giorni |            | Inadempienze probabili che non sono scadute o sono scadute da <90 giorni | Scadute da >90 giorni e <180 giorni | Scadute da >180 giorni e <1 anno | Scadute da >1 anno e <2 anni | Scadute da >2 anni e <5 anni | Scadute da >5 anni e <7 anni | Scadute da >7 anni | Di cui in stato di default |              |
| Enti creditizi            | 1.089                                                        |                                    |            | -                                                                        |                                     |                                  |                              |                              |                              |                    |                            | -            |
| Altre società finanziarie | 176                                                          |                                    |            | -                                                                        |                                     |                                  |                              |                              |                              |                    |                            | -            |
| Società non finanziarie   | 9.625                                                        |                                    |            | 159                                                                      |                                     |                                  |                              |                              |                              |                    |                            | 159          |
| Famiglie                  | 2.332                                                        |                                    |            | 20                                                                       |                                     |                                  |                              |                              |                              |                    |                            | 20           |
| <b>TOTALE</b>             | <b>88.239</b>                                                | <b>74.351</b>                      | <b>396</b> | <b>4.272</b>                                                             | <b>1.242</b>                        | <b>280</b>                       | <b>334</b>                   | <b>485</b>                   | <b>1.029</b>                 | <b>423</b>         | <b>299</b>                 | <b>4.272</b> |

**Tabella 4.5 – Esposizioni deteriorate e non deteriorate e relative rettifiche e accantonamenti**

|                                 | Valore lordo delle esposizioni deteriorate e non deteriorate |                 |                 |                         |                 | Rettifiche di valore cumulate, variazioni negative cumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti |                 |                 |                                                                                                                                                                  |                 | Cancellazioni parziali cumulate | Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute su esposizioni non deteriorate | Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                 | Esposizioni non deteriorate                                  |                 |                 | Esposizioni deteriorate |                 | Esposizioni non deteriorate - rettifiche di valore cumulate e accantonamenti                                                           |                 |                 | Esposizioni deteriorate - rettifiche di valore cumulate, variazioni negative cumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti |                 |                                 |                                                                               |                                                                           |
|                                 |                                                              | Di cui stadio 1 | Di cui stadio 2 |                         | Di cui stadio 3 |                                                                                                                                        | Di cui stadio 1 | Di cui stadio 2 |                                                                                                                                                                  | Di cui stadio 3 |                                 |                                                                               |                                                                           |
| <b>Prestiti e anticipazioni</b> | <b>40.675</b>                                                | <b>36.120</b>   | <b>4.289</b>    | <b>4.090</b>            | <b>4.090</b>    | <b>(395)</b>                                                                                                                           | <b>(127)</b>    | <b>(267)</b>    | <b>(2.278)</b>                                                                                                                                                   | <b>(2.278)</b>  | <b>(307)</b>                    | <b>34.116</b>                                                                 | <b>1.712</b>                                                              |
| Banche centrali                 | -                                                            | -               | -               | -                       | -               | -                                                                                                                                      | -               | -               | -                                                                                                                                                                | -               | -                               | -                                                                             | -                                                                         |
| Amministrazioni pubbliche       | 213                                                          | 210             | 3               | -                       | -               | (1)                                                                                                                                    | (1)             | -               | -                                                                                                                                                                | -               | -                               | 18                                                                            | -                                                                         |
| Enti creditizi                  | 319                                                          | 316             | 3               | -                       | -               | -                                                                                                                                      | -               | -               | -                                                                                                                                                                | -               | -                               | 277                                                                           | -                                                                         |
| Altre società finanziarie       | 1.138                                                        | 868             | 22              | 37                      | 37              | (5)                                                                                                                                    | (4)             | (1)             | (23)                                                                                                                                                             | (23)            | (5)                             | 410                                                                           | 12                                                                        |
| Società non finanziarie         | 18.425                                                       | 16.242          | 2.172           | 2.705                   | 2.705           | (250)                                                                                                                                  | (89)            | (161)           | (1.600)                                                                                                                                                          | (1.600)         | (249)                           | 14.743                                                                        | 1.058                                                                     |
| di cui: PMI                     | 14.539                                                       | 12.791          | 1.748           | 1.725                   | 1.725           | (193)                                                                                                                                  | (68)            | (125)           | (953)                                                                                                                                                            | (953)           |                                 | 12.214                                                                        | 745                                                                       |
| Famiglie                        | 20.579                                                       | 18.484          | 2.089           | 1.348                   | 1.348           | (138)                                                                                                                                  | (33)            | (105)           | (655)                                                                                                                                                            | (655)           | (53)                            | 18.669                                                                        | 641                                                                       |
| <b>Titoli di debito</b>         | <b>34.073</b>                                                | <b>33.932</b>   | <b>81</b>       | <b>3</b>                | <b>3</b>        | <b>(68)</b>                                                                                                                            | <b>(31)</b>     | <b>(37)</b>     | <b>(3)</b>                                                                                                                                                       | <b>(3)</b>      | -                               | -                                                                             | -                                                                         |
| Banche centrali                 | -                                                            | -               | -               | -                       | -               | -                                                                                                                                      | -               | -               | -                                                                                                                                                                | -               | -                               | -                                                                             | -                                                                         |
| Amministrazioni pubbliche       | 33.073                                                       | 33.064          | -               | -                       | -               | (23)                                                                                                                                   | (23)            | -               | -                                                                                                                                                                | -               | -                               | -                                                                             | -                                                                         |
| Enti creditizi                  | 616                                                          | 581             | 20              | -                       | -               | (3)                                                                                                                                    | (3)             | -               | -                                                                                                                                                                | -               | -                               | -                                                                             | -                                                                         |
| Altre società finanziarie       | 345                                                          | 252             | 58              | 2                       | 2               | (41)                                                                                                                                   | (5)             | (36)            | (2)                                                                                                                                                              | (2)             | -                               | -                                                                             | -                                                                         |
| Società non finanziarie         | 38                                                           | 34              | 4               | 2                       | 2               | (1)                                                                                                                                    | -               | -               | (1)                                                                                                                                                              | (1)             | -                               | -                                                                             | -                                                                         |

|                                   | Valore lordo delle esposizioni deteriorate e non deteriorate |                 |                 |                         |                 | Rettifiche di valore cumulate, variazioni negative cumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti |                 |                 |                                                                                                                                                                  |                 | Cancellazioni parziali cumulate | Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute su esposizioni non deteriorate | Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                   | Esposizioni non deteriorate                                  |                 |                 | Esposizioni deteriorate |                 | Esposizioni non deteriorate - rettifiche di valore cumulate e accantonamenti                                                           |                 |                 | Esposizioni deteriorate - rettifiche di valore cumulate, variazioni negative cumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti |                 |                                 |                                                                               |                                                                           |
|                                   |                                                              | Di cui stadio 1 | Di cui stadio 2 |                         | Di cui stadio 3 |                                                                                                                                        | Di cui stadio 1 | Di cui stadio 2 |                                                                                                                                                                  | Di cui stadio 3 |                                 |                                                                               |                                                                           |
| <b>Esposizioni fuori bilancio</b> | <b>13.491</b>                                                | <b>12.925</b>   | <b>566</b>      | <b>179</b>              | <b>179</b>      | <b>73</b>                                                                                                                              | <b>50</b>       | <b>23</b>       | <b>39</b>                                                                                                                                                        | <b>39</b>       |                                 | <b>3.662</b>                                                                  | <b>82</b>                                                                 |
| Banche centrali                   | -                                                            | -               | -               | -                       | -               | -                                                                                                                                      | -               | -               | -                                                                                                                                                                | -               |                                 | -                                                                             | -                                                                         |
| Amministrazioni pubbliche         | 269                                                          | 266             | 4               | -                       | -               | -                                                                                                                                      | -               | -               | -                                                                                                                                                                | -               |                                 | -                                                                             | -                                                                         |
| Enti creditizi                    | 1.089                                                        | 1.089           | 1               | -                       | -               | 3                                                                                                                                      | 3               | -               | -                                                                                                                                                                | -               |                                 | -                                                                             | -                                                                         |
| Altre società finanziarie         | 176                                                          | 153             | 23              | -                       | -               | 39                                                                                                                                     | 22              | 17              | -                                                                                                                                                                | -               |                                 | 14                                                                            | -                                                                         |
| Società non finanziarie           | 9.625                                                        | 9.171           | 454             | 159                     | 159             | 19                                                                                                                                     | 14              | 5               | 35                                                                                                                                                               | 35              |                                 | 3.144                                                                         | 75                                                                        |
| Famiglie                          | 2.332                                                        | 2.247           | 85              | 20                      | 20              | 12                                                                                                                                     | 10              | 2               | 4                                                                                                                                                                | 4               |                                 | 504                                                                           | 7                                                                         |
| <b>TOTALE</b>                     | <b>88.239</b>                                                | <b>82.978</b>   | <b>4.936</b>    | <b>4.272</b>            | <b>4.272</b>    | <b>(390)</b>                                                                                                                           | <b>(109)</b>    | <b>(281)</b>    | <b>(2.242)</b>                                                                                                                                                   | <b>(2.242)</b>  | <b>(307)</b>                    | <b>37.778</b>                                                                 | <b>1.794</b>                                                              |

**Tabella 4.6 – Qualità delle esposizioni deteriorate per area geografica**

La tabella non è oggetto di pubblicazione in quanto le esposizioni originarie internazionali in tutti i paesi in tutte le classi di esposizioni sono inferiori al 10% del totale delle esposizioni originarie (nazionali e internazionali).

**Tabella 4.7 – Qualità creditizia dei prestiti e delle anticipazioni per settore**

| SETTORE ECONOMICO                                                  | Valore contabile lordo |                    |                            | Di cui prestiti e anticipazioni soggetti a riduzione di valore | Rettifiche di valore cumulate | Variazioni negative cumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                        | Di cui deteriorate |                            |                                                                |                               |                                                                                                                   |
|                                                                    |                        |                    | Di cui in stato di default |                                                                |                               |                                                                                                                   |
| Agricoltura, silvicoltura e pesca                                  | 1.071                  | 109                | 109                        | 1.071                                                          | (72)                          | -                                                                                                                 |
| Attività estrattive                                                | 83                     | 13                 | 13                         | 83                                                             | (8)                           | -                                                                                                                 |
| Attività manifatturiere                                            | 4.829                  | 391                | 391                        | 4.821                                                          | (298)                         | -                                                                                                                 |
| Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata    | 355                    | 14                 | 14                         | 355                                                            | (12)                          | -                                                                                                                 |
| Fornitura di acqua                                                 | 207                    | 13                 | 13                         | 207                                                            | (9)                           | -                                                                                                                 |
| Costruzioni                                                        | 3.320                  | 886                | 886                        | 3.320                                                          | (589)                         | -                                                                                                                 |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio                              | 3.821                  | 343                | 343                        | 3.819                                                          | (248)                         | -                                                                                                                 |
| Trasporto e magazzinaggio                                          | 616                    | 50                 | 50                         | 616                                                            | (33)                          | -                                                                                                                 |
| Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione                 | 2.495                  | 275                | 275                        | 2.494                                                          | (156)                         | -                                                                                                                 |
| Informazione e comunicazione                                       | 233                    | 15                 | 15                         | 233                                                            | (12)                          | -                                                                                                                 |
| Attività finanziarie e assicurative                                | 76                     | 2                  | 2                          | 76                                                             | (2)                           | -                                                                                                                 |
| Attività immobiliari                                               | 2.708                  | 488                | 488                        | 2.708                                                          | (327)                         | -                                                                                                                 |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche                    | 439                    | 32                 | 32                         | 439                                                            | (25)                          | -                                                                                                                 |
| Attività amministrative e di servizi di supporto                   | 322                    | 21                 | 21                         | 322                                                            | (17)                          | -                                                                                                                 |
| Amministrazione pubblica e difesa, previdenza sociale obbligatoria | -                      | -                  | -                          | -                                                              | -                             | -                                                                                                                 |
| Istruzione                                                         | 18                     | 1                  | 1                          | 18                                                             | (1)                           | -                                                                                                                 |
| Attività dei servizi sanitari e di assistenza sociale              | 239                    | 13                 | 13                         | 239                                                            | (9)                           | -                                                                                                                 |
| Arte, spettacoli e tempo libero                                    | 148                    | 20                 | 20                         | 148                                                            | (16)                          | -                                                                                                                 |
| Altri servizi                                                      | 148                    | 20                 | 20                         | 148                                                            | (15)                          | -                                                                                                                 |
| <b>Prestiti e anticipazioni</b>                                    | <b>21.130</b>          | <b>2.705</b>       | <b>2.705</b>               | <b>21.118</b>                                                  | <b>(1.850)</b>                | <b>-</b>                                                                                                          |

**Tabella 4.8 – Valutazione delle garanzie reali – prestiti e anticipazioni**

|                                                                                               | Prestiti e anticipazioni |               |                                           |              |                                                                          |                       |                                            |                                         |                                     |                                     |                                     |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                               | Non deteriorati          |               |                                           | Deteriorati  |                                                                          |                       |                                            |                                         |                                     |                                     |                                     |                           |
|                                                                                               |                          |               | Di cui scadute da >30 giorni e <90 giorni |              | Inadempienze probabili che non sono scadute o sono scadute da <90 giorni | Scadute da >90 giorni | Di cui scadute da >90 giorni e <180 giorni | Di cui scadute da >180 giorni e <1 anno | Di cui scadute da >1 anno e <2 anni | Di cui scadute da >2 anni e <5 anni | Di cui scadute da >5 anni e <7 anni | Di cui scadute da >7 anni |
| <b>Valore contabile lordo</b>                                                                 | <b>44.764</b>            | <b>40.675</b> | <b>396</b>                                | <b>4.090</b> | <b>1.239</b>                                                             | <b>2.851</b>          | <b>280</b>                                 | <b>334</b>                              | <b>485</b>                          | <b>1.029</b>                        | <b>423</b>                          | <b>299</b>                |
| Di cui garantiti                                                                              | 39.036                   | 35.238        | 353                                       | 3.798        | 1.171                                                                    | 2.627                 | 258                                        | 304                                     | 440                                 | 952                                 | 396                                 | 277                       |
| Di cui garantiti da beni immobili                                                             | 27.689                   | 24.753        | 260                                       | 2.935        | 959                                                                      | 1.977                 | 187                                        | 228                                     | 329                                 | 758                                 | 291                                 | 185                       |
| Di cui strumenti con un rapporto prestito/valore superiore al 60% e inferiore o pari all'80%  | 10.764                   | 10.019        |                                           | 745          | 320                                                                      | 425                   |                                            |                                         |                                     |                                     |                                     |                           |
| Di cui strumenti con un rapporto prestito/valore superiore all'80% e inferiore o pari al 100% | 3.187                    | 2.824         |                                           | 363          | 120                                                                      | 243                   |                                            |                                         |                                     |                                     |                                     |                           |
| Di cui strumenti con un rapporto prestito/valore superiore al 100%                            | 2.581                    | 1.759         |                                           | 823          | 195                                                                      | 628                   |                                            |                                         |                                     |                                     |                                     |                           |
| Rettifiche di valore cumulate per le attività garantite                                       | (972)                    | (135)         | (12)                                      | (836)        | (177)                                                                    | (659)                 | (35)                                       | (47)                                    | (95)                                | (253)                               | (131)                               | (98)                      |
| Garanzie reali                                                                                |                          |               |                                           |              |                                                                          |                       |                                            |                                         |                                     |                                     |                                     |                           |
| Di cui valore limitato al valore dell'esposizione                                             | 26.747                   | 25.253        | 246                                       | 1.494        | 606                                                                      | 888                   | 127                                        | 141                                     | 152                                 | 297                                 | 103                                 | 67                        |
| Di cui immobili                                                                               | 25.303                   | 23.858        | 235                                       | 1.445        | 587                                                                      | 857                   | 112                                        | 138                                     | 149                                 | 293                                 | 101                                 | 65                        |
| Di cui valore superiore al limite                                                             | 19.174                   | 16.635        | 206                                       | 2.539        | 834                                                                      | 1.705                 | 222                                        | 275                                     | 296                                 | 582                                 | 201                                 | 129                       |
| Di cui immobili                                                                               | 18.041                   | 15.639        | 193                                       | 2.402        | 774                                                                      | 1.628                 | 212                                        | 263                                     | 282                                 | 556                                 | 191                                 | 123                       |
| Garanzie finanziarie ricevute                                                                 | 9.081                    | 8.861         | 74                                        | 219          | 71                                                                       | 148                   | 34                                         | 30                                      | 33                                  | 29                                  | 13                                  | 10                        |
| Cancellazioni parziali cumulate                                                               | (307)                    | -             | -                                         | (307)        | (2)                                                                      | (305)                 | -                                          | (3)                                     | (9)                                 | (86)                                | (94)                                | (114)                     |

**Tabella 4.9 – Variazioni della consistenza dei prestiti e delle anticipazioni deteriorati**

|    |                                                                            | Valore contabile lordo | Relativi recuperi netti cumulati |
|----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 1  | <b>Consistenza iniziale dei prestiti e delle anticipazioni deteriorati</b> | <b>4.189</b>           |                                  |
| 2  | Afflussi verso portafogli deteriorati                                      | 1.392                  |                                  |
| 3  | Deflussi da portafogli deteriorati                                         | (1.491)                |                                  |
| 4  | Deflusso verso un portafoglio non deteriorato                              | (67)                   |                                  |
| 5  | Deflusso dovuto a rimborso parziale o totale del prestito                  | (689)                  |                                  |
| 6  | Deflusso dovuto alla liquidazione di garanzie reali                        | (34)                   | 34                               |
| 7  | Deflusso dovuto all'acquisizione del possesso di garanzie reali            | -                      | -                                |
| 8  | Deflusso dovuto alla vendita di strumenti                                  | (6)                    | -                                |
| 9  | Deflusso dovuto al trasferimento del rischio                               | -                      | -                                |
| 10 | Deflusso dovuto a cancellazione                                            | (87)                   |                                  |
| 11 | Deflusso dovuto ad altre situazioni                                        | (608)                  |                                  |
| 12 | Deflusso dovuto alla riclassificazione come posseduto per la vendita       | -                      |                                  |
| 13 | <b>Consistenza finale dei prestiti e delle anticipazioni deteriorati</b>   | <b>4.090</b>           |                                  |

**Tabella 4.10 – Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e mediante procedimenti esecutivi**

|   |                                                   | Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso |                              |
|---|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|   |                                                   | Valore al momento della rilevazione iniziale     | Variazioni negative cumulate |
| 1 | Immobili, impianti e macchinari                   | 10                                               | 10                           |
| 2 | Diversi da immobili, impianti e macchinari        | 65                                               | 65                           |
| 3 | Immobili residenziali                             | 33                                               | 33                           |
| 4 | Immobili non residenziali                         | 31                                               | 31                           |
| 5 | Beni mobili (autoveicoli, natanti, ecc.)          | -                                                | -                            |
| 6 | Strumenti rappresentativi di capitale e di debito | -                                                | -                            |
| 7 | Altro                                             | 1                                                | 1                            |
| 8 | <b>Totale</b>                                     | <b>75</b>                                        | <b>75</b>                    |

**Tabella 4.11 – Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e mediante procedimenti esecutivi – dettaglio per anzianità**

|                                                                                                                      | Totale delle garanzie reali ottenute acquisendone il possesso |                              |                                              |                              |                                              |                              |                                              |                              |                                                  |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                      |                                                               |                              | Pignorato da < 2 anni                        |                              | Pignorato da > 2 anni e < 5 anni             |                              | Pignorato da > 5 anni                        |                              | Di cui immobilizzazioni possedute per la vendita |                              |
|                                                                                                                      | Valore al momento della rilevazione iniziale                  | Variazioni negative cumulate | Valore al momento della rilevazione iniziale | Variazioni negative cumulate | Valore al momento della rilevazione iniziale | Variazioni negative cumulate | Valore al momento della rilevazione iniziale | Variazioni negative cumulate | Valore al momento della rilevazione iniziale     | Variazioni negative cumulate |
| Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso classificate come immobili, impianti e macchinari                   | 10                                                            | (1)                          | 10                                           | (2)                          |                                              |                              |                                              |                              |                                                  |                              |
| Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso diverse da quelle classificate come immobili, impianti e macchinari | 82                                                            | (19)                         | 65                                           | (3)                          | 8                                            | (1)                          | 28                                           | -                            | 28                                               | (2)                          |
| <i>Immobili residenziali</i>                                                                                         | 46                                                            | (14)                         | 33                                           | (1)                          | 6                                            | (1)                          | 14                                           | -                            | 14                                               | (1)                          |
| <i>Immobili non residenziali</i>                                                                                     | 36                                                            | (5)                          | 31                                           | (2)                          | 2                                            | -                            | 15                                           | -                            | 15                                               | (1)                          |
| <i>Beni mobili (autoveicoli, natanti, ecc.)</i>                                                                      | -                                                             | -                            | -                                            | -                            | -                                            | -                            | -                                            | -                            | -                                                | -                            |
| <i>Strumenti rappresentativi di capitale e di debito</i>                                                             | -                                                             | -                            | -                                            | -                            | -                                            | -                            | -                                            | -                            | -                                                | -                            |
| <i>Altro</i>                                                                                                         | 1                                                             | -                            | 1                                            | -                            | -                                            | -                            | -                                            | -                            | -                                                | -                            |
| <b>Totale</b>                                                                                                        | <b>92</b>                                                     | <b>(20)</b>                  | <b>75</b>                                    | <b>(5)</b>                   | <b>8</b>                                     | <b>(1)</b>                   | <b>28</b>                                    | <b>-</b>                     | <b>28</b>                                        | <b>(2)</b>                   |

## **Informativa sulle esposizioni soggette a moratorie legislative e non legislative e sulle nuove esposizioni originate soggette a schemi di garanzia pubblica**

L'Autorità Bancaria Europea ha provveduto, in data 2 giugno 2020, ad emanare gli Orientamenti (EBA/GL/2020/07) relativi agli obblighi di segnalazione e di informativa al pubblico sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della recente crisi sanitaria COVID-19, richiedendo informazioni relative a:

- esposizioni che beneficiano di "moratorie" di pagamento che rispettano i criteri definiti dagli orientamenti EBA/GL/2020/02, relative alle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce del COVID-19;
- finanziamenti oggetto di misure di concessione (cd. *Forbearance measures*) applicate a seguito della crisi sanitaria (previsto solo per finalità segnaletica);
- nuovi finanziamenti garantiti dallo Stato o da altro Ente Pubblico.

Il Gruppo ha provveduto a concedere immediatamente misure di sostegno alle famiglie e alle imprese, in virtù non solo di quanto previsto dai decreti governativi (c.d. "moratorie legislative") ma anche di accordi sottoscritti con le associazioni di categoria, mediante la sospensione di pagamenti (c.d. "moratorie non legislative").

Per quanto riguarda la prima categoria di moratorie, il Governo Italiano, al fine di contrastare gli effetti economici negativi prodotti dall'emergenza sanitaria, è intervenuto emanando specifiche disposizioni normative al fine di bloccare le obbligazioni di pagamento dei prenditori di fondi in difficoltà finanziaria a seguito dello scoppio della pandemia. Con particolare riferimento alla PMI, il D.L. n. 18/2020 (c.d. decreto "Cura Italia"), convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, ha previsto di richiedere la sospensione dei pagamenti fino al 30 settembre 2020 (termine successivamente prorogato fino al 31 gennaio 2021) per la sola quota capitale o per l'intera rata, sui finanziamenti erogati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso.

Insieme alle moratorie di iniziativa legislativa, sono state adottate misure analoghe con le rappresentanti associative (ABI, Assofin, Assilea), mediante appositi protocolli di intesa.

Alla luce delle indicazioni fornite dalle diverse Autorità i summenzionati interventi di moratoria, in coerenza alle indicazioni dell'EBA del 2 aprile 2020 (cd. "*Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan repayment applied in the light of the COVID-19 crisis*"), non hanno determinato la classificazione dell'esposizione tra quelle "oggetto di misure di concessione" (c.d. "misure di *forbearance*"), in quanto interventi finalizzati a mitigare i rischi di natura sistemica, e non le esigenze specifiche di un singolo prenditore di fondi, salvo casi limitati di effettiva accertata sussistenza di difficoltà finanziaria del debitore antecedentemente alla crisi e che soddisfano le condizioni previste dagli orientamenti. Inoltre, non esprimendo necessariamente la sussistenza di un

significativo incremento del rischio di credito (rispetto alla data di erogazione del finanziamento), tali interventi non determinano la classificazione automatica in *stage 2*, così come non rappresentano un *trigger* automatico per la classificazione ad inadempienza probabile (nel periodo di vigenza della sospensione il conteggio dei giorni di scaduto viene interrotto, comportando di conseguenza un'estensione del periodo di novanta giorni che rappresenta il *trigger* automatico per il passaggio a deteriorato delle esposizioni).

A riguardo si fa presente che, ai fini dell'inquadramento sopra esposto, si sono considerate le linee guida pubblicate dall'EBA in data 2 aprile 2020, e modificate in data 25 giugno 2020, con il rilascio delle linee guida EBA/GL/2020/08.

Per quanto riguarda i nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica, il Gruppo da subito ha concesso la possibilità, alla propria clientela, di richiedere finanziamenti assistiti da supporto dello Stato o di un'altra Pubblica Amministrazione, o concessi a valere su fondi pubblici stanziati per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza sanitaria, principalmente:

- erogazione di finanziamenti fino a 30 mila euro (ex 25 mila euro) garantiti al 100% dal Fondo di Garanzia per le PMI (gestito da Mediocredito Centrale) o da ISMEA (per i finanziamenti al settore agricolo);
- erogazione di finanziamenti fino oltre 30 mila euro (ex 25 mila euro) garantiti dal Fondo di Garanzia per le PMI (gestito da Mediocredito Centrale) o da ISMEA (per i finanziamenti al settore agricolo) con percentuali variabili tra l'80% (per le operazioni che prevedono il consolidamento di debiti pregressi con una quota minima di nuova liquidità non inferiore al 10% - 25% di quanto consolidato) e il 90% (per operazioni integralmente destinate a nuova liquidità);
- erogazione di finanziamenti assistiti da garanzia SACE (per le grandi imprese a vocazione internazionale) con percentuali di copertura tra il 70% e il 90% a seconda delle dimensioni dell'impresa.

Alle iniziative che hanno visto il coordinamento della Capogruppo, si sono affiancati finanziamenti specifici proposti da molte Banche Affiliate, con *plafond* dedicati a condizioni agevolate, donazioni dirette, attività di raccolta fondi, ed altre iniziative, generando così una pluralità di interventi che rappresentano il contributo del Gruppo alle necessità che si sono manifestate nei territori.

Al 30 giugno 2020, i nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica ammontano complessivamente a 10,6 miliardi di Euro (circa il 25% dell'intera massa creditizia del Gruppo), di cui 6,8 miliardi di Euro a società non finanziarie e la restante parte a famiglie consumatrici. La quasi totalità delle erogazioni è rappresentata da esposizioni *in bonis*.

Nel complesso, sono state concesse moratorie a 69.472 mutuatari. L'ammontare dei clienti per il quale il Gruppo non ha ravvisato condizioni idonee alla concessione della moratoria o per i quali era in corso la valutazione al 30.06.2020 sono 1.459, pari a circa il 2% del totale dei richiedenti.

Gli orientamenti "EBA/GL/2020/07" specificano il contenuto dell'informativa richiesta, mediante la predisposizione di un formato uniforme e standardizzato, come di seguito rappresentato.

**Tabella 4.12 – Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative**

|                                                      | Valore contabile lordo                              |                                                                                                                                         |            |              |                                                     |                                                                                  |            | Rettifiche di valore cumulate, variazioni negative cumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito |                                                                                                                                         |             |                                                     |                                                                                  |             |                                        | Valore contabile lordo |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|------------------------|
|                                                      | Esposizioni non deteriorate                         |                                                                                                                                         |            |              | Esposizioni deteriorate                             |                                                                                  |            | Esposizioni non deteriorate                                                                                           |                                                                                                                                         |             |                                                     | Esposizioni deteriorate                                                          |             |                                        |                        |
|                                                      | Di cui esposizioni oggetto di misure di concessione | Di cui strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Stage 2) |            |              | Di cui esposizioni oggetto di misure di concessione | Di cui inadempienze che non sono scadute o che sono scadute da meno di 90 giorni |            | Di cui esposizioni oggetto di misure di concessione                                                                   | Di cui strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Stage 2) |             | Di cui esposizioni oggetto di misure di concessione | Di cui inadempienze che non sono scadute o che sono scadute da meno di 90 giorni |             | Afflussi nelle esposizioni deteriorate |                        |
| <b>Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria</b> | <b>10.019</b>                                       | <b>9.894</b>                                                                                                                            | <b>340</b> | <b>1.220</b> | <b>125</b>                                          | <b>56</b>                                                                        | <b>119</b> | <b>(156)</b>                                                                                                          | <b>(122)</b>                                                                                                                            | <b>(29)</b> | <b>(87)</b>                                         | <b>(33)</b>                                                                      | <b>(18)</b> | <b>(32)</b>                            | <b>31</b>              |
| Di cui: a Famiglie                                   | 3.628                                               | 3.588                                                                                                                                   | 133        | 528          | 40                                                  | 25                                                                               | 37         | (47)                                                                                                                  | (37)                                                                                                                                    | (8)         | (28)                                                | (11)                                                                             | (7)         | (10)                                   | 10                     |
| Di cui garantiti da beni immobili residenziali       | 2.470                                               | 2.441                                                                                                                                   | 98         | 368          | 29                                                  | 19                                                                               | 28         | (32)                                                                                                                  | (24)                                                                                                                                    | (5)         | (19)                                                | (8)                                                                              | (5)         | (7)                                    | 6                      |
| Di cui: a Società non finanziarie                    | 6.333                                               | 6.248                                                                                                                                   | 207        | 687          | 85                                                  | 31                                                                               | 81         | (108)                                                                                                                 | (85)                                                                                                                                    | (21)        | (59)                                                | (23)                                                                             | (10)        | (22)                                   | 21                     |
| Di cui: a piccole e medie imprese                    | 5.388                                               | 5.312                                                                                                                                   | 171        | 576          | 76                                                  | 28                                                                               | 73         | (90)                                                                                                                  | (70)                                                                                                                                    | (17)        | (48)                                                | (20)                                                                             | (10)        | (20)                                   | 15                     |
| Di cui garantiti da beni immobili non residenziali   | 2.696                                               | 2.653                                                                                                                                   | 109        | 305          | 44                                                  | 15                                                                               | 42         | (51)                                                                                                                  | (41)                                                                                                                                    | (11)        | (28)                                                | (10)                                                                             | (5)         | (10)                                   | 7                      |

**Tabella 4.13 – Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative per durata residua delle moratorie**

|                                                                    | Numero di debitori (unità) | Valore contabile lordo       |                |                                |                    |                    |                     |            |           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------|-----------|
|                                                                    |                            | Di cui moratorie legislative | Di cui scadute | Durata residua delle moratorie |                    |                    |                     |            |           |
|                                                                    |                            |                              |                | <= 3 mesi                      | > 3 mesi <= 6 mesi | > 6 mesi <= 9 mesi | > 9 mesi <= 12 mesi | > 1 anno   |           |
| Prestiti e anticipazioni per i quali è stata offerta una moratoria | <b>70.931</b>              | <b>10.811</b>                |                |                                |                    |                    |                     |            |           |
| Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria (concessa)           | <b>69.472</b>              | <b>10.604</b>                | <b>7.754</b>   | <b>585</b>                     | <b>6.966</b>       | <b>990</b>         | <b>1.713</b>        | <b>266</b> | <b>84</b> |
| di cui: a Famiglie                                                 |                            | 3.786                        | 1.558          | 158                            | 1.723              | 337                | 1.321               | 214        | 33        |
| di cui: <i>garantiti da beni immobili residenziali</i>             |                            | 2.542                        | 700            | 72                             | 967                | 210                | 1.094               | 177        | 22        |
| di cui: a Società non finanziarie                                  |                            | 6.758                        | 6.158          | 425                            | 5.212              | 632                | 387                 | 52         | 50        |
| di cui: <i>a piccole e medie imprese</i>                           |                            | 5.753                        | 5.325          | 365                            | 4.444              | 557                | 308                 | 36         | 44        |
| di cui: <i>garantiti da beni immobili non residenziali</i>         |                            | 2.930                        | 2.662          | 234                            | 2.141              | 319                | 181                 | 28         | 26        |

**Tabella 4.14 – Informazioni su nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica di nuova applicazione introdotti in risposta alla crisi COVID-19**

|                                                                              | Valore contabile lordo |                                                     | Importo massimo della garanzia che può essere considerato | Valore contabile lordo                 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                              |                        | Di cui esposizioni oggetto di misure di concessione | Garanzie pubbliche ricevute                               | Afflussi nelle esposizioni deteriorate |
| <b>Nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica</b> | <b>687</b>             | <b>3</b>                                            | <b>525</b>                                                | -                                      |
| di cui: a Famiglie                                                           | 255                    |                                                     |                                                           | -                                      |
| di cui: garantiti da beni immobili residenziali                              | -                      |                                                     |                                                           | -                                      |
| di cui: a Società non finanziarie                                            | 430                    | 2                                                   | 314                                                       | -                                      |
| di cui: a piccole e medie imprese                                            | 388                    |                                                     |                                                           | -                                      |
| di cui: garantiti da beni immobili non residenziali                          | -                      |                                                     |                                                           | -                                      |

## Capitolo 5 – Esposizione al rischio di mercato (art. 445 CRR)

### INFORMATIVA QUALITATIVA

Il rischio di mercato rappresenta il rischio di subire delle perdite in seguito a variazioni del valore di mercato degli strumenti finanziari o di un portafoglio di strumenti finanziari, connesse a variazioni inattese dei fattori di mercato (prezzi azionari, tassi di interesse, tassi di cambio e volatilità di tali variabili).

Si ritiene che l'operatività di investimento, sia pur con bassa frequenza, possa generare impatti rilevanti sul conto economico, in relazione all'andamento dei prezzi degli strumenti detenuti.

Il Gruppo ha adottato la metodologia standardizzata per la determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato generati dall'operatività riguardante gli strumenti finanziari, le valute e le merci, conformemente a quanto disposto dagli artt. 325 e successivi del Regolamento UE n. 575/2013. Tale metodologia prevede il calcolo del requisito sulla base del c.d. "approccio a blocchi" (*building-block approach*), in relazione al quale il requisito complessivo è dato dalla somma dei requisiti di capitale determinati a fronte delle singole fattispecie di rischio.

Il calcolo dei requisiti patrimoniali viene eseguito su base trimestrale.

### INFORMATIVA QUANTITATIVA

Informazioni relative alla scomposizione del Rischio di Mercato 30 giugno 2020 e al 31 dicembre 2019.

**Tabella 5.1– Requisito patrimoniale e RWA per rischi di mercato**

| Rischi di mercato                                       | 30.06.2020 |                       | 31.12.2019 |                       |
|---------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
|                                                         | RWA        | Requisiti di capitale | RWA        | Requisiti di capitale |
| Rischio di posizione                                    | 21         | 2                     | 56         | 5                     |
| di cui: relativo a posizioni verso le cartolarizzazioni | -          | -                     | -          | -                     |
| Rischio di concentrazione                               | -          | -                     | -          | -                     |
| Rischio di regolamento per le transazioni DVP           | -          | -                     | -          | -                     |
| Rischio di cambio                                       | 70         | 5                     | 65         | 5                     |
| Rischio sulle posizioni in merci                        | -          | -                     | -          | -                     |
| <b>Totale rischi di mercato</b>                         | <b>91</b>  | <b>7</b>              | <b>122</b> | <b>10</b>             |

## Capitolo 6 – Leva finanziaria (art. 451 - 499 CRR)

### INFORMATIVA QUALITATIVA

Nell'ambito degli obblighi di informativa al pubblico previsti dalle disposizioni di vigilanza prudenziale, a far data dal 1° gennaio 2015 le Banche sono tenute a fornire l'informativa concernente il coefficiente di leva finanziaria (*Leverage Ratio*), in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 451 del CRR e dal correlato Regolamento esecutivo UE n. 200/2016, il quale definisce le norme tecniche di attuazione relativamente alla forma ed al contenuto della predetta informativa.

La previsione dell'indice di leva finanziaria mira a realizzare l'obiettivo di contenere il livello di indebitamento del settore bancario, in special modo nelle fasi espansive del ciclo economico, contribuendo in tal modo a ridurre il rischio di processi di *deleveraging* tipici in situazioni di crisi. Il rischio di una leva finanziaria eccessiva origina, infatti, da un livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri (ed in particolare rispetto al patrimonio di qualità primaria) che rende il Gruppo vulnerabile, richiedendo l'adozione di misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività.

Il Comitato di Basilea ha proposto un limite regolamentare del 3% per il coefficiente di leva finanziaria, la cui introduzione è stata prevista dal Regolamento UE n. 876/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 (c.d. CRR II), che ha sancito così il termine dell'attuale fase di monitoraggio al 28 giugno 2021, prevedendo l'introduzione del coefficiente di leva finanziaria come requisito di 1° Pilastro. Il Regolamento UE n. 873/2020, il quale ha modificato sia il CRR sia il CRR 2 e in vigore dal 27 giugno 2020 ha introdotto la possibilità di escludere dal calcolo dell'indicatore la Cassa e le Esposizioni verso Banche Centrali (incluso l'obbligo di riserva obbligatoria). Alla data del 30 giugno 2020 il Gruppo ha ritenuto di non usufruire della facoltà sopra descritta.

Il Gruppo, dunque, monitora con frequenza trimestrale l'indicatore *Leverage Ratio*, disciplinato dall'art. 429 e segg. del CRR, così come modificati dal Regolamento Delegato UE n. 62/2015, tenendo conto del livello e dell'evoluzione degli indicatori regolamentari e gestionali previsti.

In particolare, il *Leverage Ratio* è determinato come rapporto percentuale tra il capitale di Classe 1 (*Tier 1*) e l'esposizione complessiva: quest'ultima è costituita dalla sommatoria di tutte le attività del Gruppo, normalmente conteggiate a valori nominali, comprese le poste fuori bilancio. Le prime proposte del Comitato di Basilea – allo stato attuale non ancora recepite in forma definitiva in sede comunitaria – prevedono, come detto, un rapporto minimo del 3%. Oppure, in termini diversi ma

equivalenti, dato il patrimonio di qualità primaria (Tier 1), gli asset complessivi dovrebbero essere contenuti entro un livello massimo pari a 33,33 volte il patrimonio stesso.

Ai fini del predetto calcolo per determinare il valore dell'esposizione complessiva vengono considerate le seguenti forme tecniche: le attività per cassa, le esposizioni fuori bilancio, gli strumenti derivati, le operazioni SFT ed in particolare i pronti contro termine ed i riporti attivi e passivi. Con riferimento alle attività per cassa sono rilevate le attività ricomprese nel portafoglio bancario e quelle ricomprese nel portafoglio di negoziazione di Vigilanza. Al riguardo, sono rilevate le attività al valore di bilancio prima dell'applicazione delle tecniche di mitigazione del rischio di credito, escludendo le attività dedotte dai Fondi propri. Le attività fuori bilancio (garanzie e impegni) sono rilevate al valore nominale (non riducendo il valore per le rettifiche di valore specifiche su crediti) prima dell'applicazione dei fattori di conversione creditizia e delle tecniche di mitigazione del rischio. Le esposizioni fuori bilancio a rischio basso sono prese in considerazione applicando un fattore minimo del 10% al predetto valore nominale, così come stabilito dal Regolamento Delegato UE n. 62/2015.

Con riferimento agli strumenti derivati, sono distinti quelli soggetti ad accordi di compensazione riconosciuti ai fini delle tecniche di CRM da quelli non soggetti ad accordi di compensazione. Il valore dell'esposizione dei derivati è determinato conformemente all'articolo 429 bis del CRR. In ultimo sono rilevate le operazioni SFT e, in particolare, le operazioni di pronti contro termine e riporti che sono computate nel calcolo della leva finanziaria in base al metodo integrale di trattamento delle garanzie reali finanziarie.

Il processo di gestione attivato dal Gruppo per presidiare il rischio di leva finanziaria eccessiva è imperniato sull'articolazione, all'interno del *Risk Appetite Framework*, approvato dall'Organo con funzione di supervisione strategica, di una specifica sezione (liquidità e struttura finanziaria) in cui è inserito, tra gli altri, il *Leverage Ratio*. Con riferimento a tale parametro, il Gruppo ha definito la soglia di *Risk Capacity* (massimo rischio assumibile, fissato in base alle proposte del Comitato di Basilea sopra richiamate), la soglia di *Risk Appetite* (obiettivo di rischio o propensione al rischio, ovvero il livello di rischio, complessivo e per tipologia, che il Gruppo intende assumere per il perseguimento dei suoi obiettivi strategici) e quella di *Risk Tolerance* (soglia di tolleranza, ovvero la devianza massima dal *Risk Appetite* consentita; la soglia di tolleranza è fissata in modo da assicurare in ogni caso margini sufficienti per operare, anche in condizioni di *stress*, entro il massimo rischio assumibile). Inoltre, al fine di assicurare una più sollecita attivazione delle funzioni competenti all'approssimarsi dei livelli prestabiliti con le soglie di propensione, il Gruppo ha deciso di predisporre un sistema di *Early Warning* tramite la definizione, per ciascuno degli indicatori prescelti, di una "soglia di attenzione" che anticipi il possibile raggiungimento del livello di tolleranza. Il raggiungimento di tali

“soglie di attenzione” può consentire agli Organi competenti di anticipare la predisposizione delle strategie più opportune indirizzate al contenimento del livello di esposizione al rischio.

Come detto, il Gruppo monitora periodicamente l'esposizione al rischio in esame, confrontando il livello assunto, di tempo in tempo, dall'indicatore con le diverse soglie sopra citate. Inoltre, al fine di effettuare una migliore valutazione dell'esposizione al rischio in esame, sono effettuate prove di *stress* provvedendo alla rideterminazione dell'indice di *Leverage* previo aggiornamento del valore delle grandezze che incidono sul calcolo del predetto indicatore desunto, per coerenza, dalle ipotesi di *stress* applicate nell'ambito del rischio di credito.

Alla data del 30 giugno 2020 il coefficiente di leva finanziaria è risultato pari a 7,95% tale calcolo ha preso a riferimento i valori del capitale e dell'esposizione risultanti alla predetta data ed inclusivi degli effetti del regime transitorio.

Il medesimo indicatore, calcolato senza tenere conto degli effetti del regime transitorio sulla misura del capitale e su quella del valore delle esposizioni, si attesta invece a 7,37%.

Il coefficiente di leva finanziaria al 30 giugno 2020 risulta inferiore rispetto al 31 dicembre 2019 dello 0,92%. Tale variazione è dovuta principalmente:

- all'aumento del Capitale di Classe 1 del Gruppo, per complessivi Euro 74 milioni;
- al complessivo aumento del valore delle esposizioni, pari ad Euro 9,7 miliardi.

Per maggiori informazioni in merito alla composizione del Capitale di Classe 1 si rinvia al “Capitolo 1 – Fondi Propri (artt. 437 e 492 CRR)”, mentre per quanto riguarda i dettagli sul “Totale esposizioni per la leva finanziaria”, essi sono riportati nelle tabelle seguenti.

## INFORMATIVA QUANTITATIVA

Le tabelle seguenti mostrano gli schemi di sintesi degli elementi alla base del calcolo del coefficiente di leva finanziaria del Gruppo al 30 giugno 2020, raffrontati con i rispettivi valori al 31 dicembre 2019, sia applicando i criteri transitori sia quelli previsti a regime.

**Tabella 6.1 - Informativa armonizzata sul coefficiente di leva finanziaria**

| Esposizione del coefficiente di leva finanziaria (CRR)           |                                                                                                                                                        | 30/06/2020    | 31/12/2019    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Esposizioni in bilancio (esclusi derivati e SFT)</b>          |                                                                                                                                                        |               |               |
| 1                                                                | Elementi in bilancio (esclusi derivati, SFT e attività fiduciarie ma comprese le garanzie reali)                                                       | 82.915        | 73.228        |
| 2                                                                | (Importi delle attività dedotte nella determinazione del capitale di classe 1)                                                                         | -             | -             |
| <b>3</b>                                                         | <b>Totale Esposizioni in bilancio (escludendo derivati, SFT e attività fiduciarie) (somma delle righe 1 e 2)</b>                                       | <b>82.915</b> | <b>73.228</b> |
| <b>Esposizioni su derivati</b>                                   |                                                                                                                                                        |               |               |
| 4                                                                | Costo di sostituzione associato a tutte le operazioni in derivati (al netto del margine di variazione in contante ammissibile)                         | 10            | 7             |
| 5                                                                | Maggiorazione per le potenziali esposizioni future associate a tutte le operazioni su derivati (metodo del valore di mercato)                          | 56            | 56            |
| UE-5a                                                            | Esposizione calcolata in base al metodo dell'esposizione originaria                                                                                    | -             | -             |
| 6                                                                | Lordizzazione delle garanzie reali fornite su derivati se dedotte dalle attività in bilancio in base alla disciplina contabile applicabile             | -             | -             |
| 7                                                                | (Deduzione dei crediti per margini di variazione in contante fornito in operazioni su derivati)                                                        | -             | -             |
| 8                                                                | (Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente)                                                           | -             | -             |
| 9                                                                | Importo nozionale effettivo rettificato dei derivati su crediti venduti                                                                                | -             | -             |
| 10                                                               | (Compensazione nozionali effettive rettificata e deduzione delle maggiorazioni per i derivati su crediti venduti)                                      | -             | -             |
| <b>11</b>                                                        | <b>Totale esposizione su derivati (somma delle righe da 4 a 10)</b>                                                                                    | <b>66</b>     | <b>63</b>     |
| <b>Esposizioni su operazioni di finanziamento tramite titoli</b> |                                                                                                                                                        |               |               |
| 12                                                               | Attività SFT lorde (senza rilevamento della compensazione) previa rettifica per le operazioni contabilizzate come vendita                              | 1             | -             |
| 13                                                               | (Importi compensati risultanti dai debiti e crediti in contante delle attività SFT lorde)                                                              | -             | -             |
| 14                                                               | Esposizione al rischio di controparte per le attività SFT                                                                                              | 13            | 21            |
| UE-14a                                                           | Deroga per SFT: esposizione al rischio di controparte ai sensi dell'articolo 429ter, paragrafo 4, e dell'articolo 222 del regolamento (UE) n. 575/2013 | -             | -             |
| 15                                                               | Esposizioni su operazioni effettuate come agente                                                                                                       | -             | -             |
| UE-15a                                                           | (Componente CCP esentata delle esposizioni su SFT compensate per conto del cliente)                                                                    | -             | -             |
| <b>16</b>                                                        | <b>Totale Esposizioni su operazioni di finanziamento tramite titoli (somma delle righe da 12 a 15a)</b>                                                | <b>14</b>     | <b>21</b>     |

| Esposizione del coefficiente di leva finanziaria (CRR)                                                                          |                                                                                                                                                         | 30/06/2020   | 31/12/2019   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Altre Esposizioni fuori bilancio</b>                                                                                         |                                                                                                                                                         |              |              |
| 17                                                                                                                              | Importo nozionale lordo delle esposizioni fuori bilancio                                                                                                | 13.315       | 12.856       |
| 18                                                                                                                              | (Rettifica per conversione in importi equivalenti di credito)                                                                                           | (10.529)     | (10.090)     |
| <b>19</b>                                                                                                                       | <b>Totale altre Esposizioni fuori bilancio (somma delle righe 17 e 18)</b>                                                                              | <b>2.786</b> | <b>2.766</b> |
| <b>Esposizioni esentate a norma dell'articolo 429, paragrafi 7 e 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 (in e fuori bilancio)</b> |                                                                                                                                                         |              |              |
| UE-19a                                                                                                                          | (Esposizioni infragruppo (su base individuale) esentate a norma dell'articolo 429, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013) (in e fuori bilancio) | -            | -            |
| UE-19b                                                                                                                          | (Esposizioni esentate a norma dell'articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013) (in e fuori bilancio)                                  | -            | -            |
| <b>Capitale e misura dell'esposizione complessiva</b>                                                                           |                                                                                                                                                         |              |              |
| 20                                                                                                                              | Capitale di Classe 1                                                                                                                                    | 6.821        | 6.748        |
| 21                                                                                                                              | Misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria (somma delle righe 3, 11, 16, 19, EU-19a ed EU-19b)                            | 85.781       | 76.078       |
| <b>Coefficiente di leva finanziaria</b>                                                                                         |                                                                                                                                                         |              |              |
| 22                                                                                                                              | Coefficiente di leva finanziaria                                                                                                                        | 7,95%        | 8,87%        |
| <b>Scelta delle disposizioni transitorie e importo degli elementi fiduciari eliminati</b>                                       |                                                                                                                                                         |              |              |
| UE-23                                                                                                                           | Scelta delle disposizioni transitorie per la definizione della misura del capitale                                                                      | Transitorio  | Transitorio  |
| UE-23                                                                                                                           | Importo degli elementi fiduciari eliminati ai sensi dell'articolo 429, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 575/2013)                                  | -            | -            |

**Tabella 6.2 - Disaggregazione delle esposizioni in bilancio (escluse derivati, SFT e esposizioni esenti)**

|             | Disaggregazione delle esposizioni in bilancio (escluse derivati, SFT e esposizioni esenti)     | Esposizione del coefficiente di leva finanziaria (CRR) |               |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
|             |                                                                                                | 30/06/2020                                             | 31/12/2019    |
| <b>UE-1</b> | <b>Totale Esposizioni in bilancio (esclusi derivati, SFT ed esposizioni esentate), di cui:</b> | <b>82.915</b>                                          | <b>73.228</b> |
| UE-2        | Esposizioni nel portafoglio di negoziazione                                                    | -                                                      | -             |
| UE-3        | Esposizione nel portafoglio bancario, di cui:                                                  | 82.915                                                 | 73.228        |
| UE-4        | Obbligazioni garantite                                                                         | -                                                      | -             |
| UE-5        | Esposizioni trattate come emittenti sovrani                                                    | 36.464                                                 | 26.919        |

|       | Disaggregazione delle esposizioni in bilancio (escluse derivati, SFT e esposizioni esenti)                                                                                        | Esposizione del coefficiente di leva finanziaria (CRR) |            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
|       |                                                                                                                                                                                   | 30/06/2020                                             | 31/12/2019 |
| UE-6  | Esposizioni verso amministrazioni regionali, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali e organismi del settore pubblico non trattati come emittenti sovrani | 103                                                    | 98         |
| UE-7  | Enti                                                                                                                                                                              | 1.436                                                  | 1.610      |
| UE-8  | Garantite da ipoteche su beni immobili                                                                                                                                            | 17.736                                                 | 17.727     |
| UE-9  | Esposizioni al dettaglio                                                                                                                                                          | 11.951                                                 | 11.829     |
| UE-10 | Imprese                                                                                                                                                                           | 8.590                                                  | 8.515      |
| UE-11 | Esposizioni in stato di default                                                                                                                                                   | 1.558                                                  | 1.999      |
| UE-12 | Altre esposizioni ( ad es. in strumenti di capitale, cartolarizzazioni e altre attività diverse da crediti)                                                                       | 5.079                                                  | 4.531      |

**Tabella 6.3 - Riconciliazione tra l'attivo contabile e l'esposizione ai fini del calcolo dell'indice di leva finanziaria**

|          | Riconciliazione tra l'attivo contabile e l'esposizione ai fini del calcolo dell'indice di leva finanziaria                                                                                                                                                                          | Importi applicabili |               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30/06/2020          | 31/12/2019    |
| 1        | Attività totali come da bilancio pubblicato                                                                                                                                                                                                                                         | 82.708              | 72.804        |
| 2        | Rettifica per i soggetti consolidati ai fini contabili ma esclusi dall'ambito del consolidamento regolamentare                                                                                                                                                                      | (1)                 | (2)           |
| 3        | (Rettifica per le attività fiduciarie contabilizzate in bilancio in base alla disciplina contabile applicabile ma escluse dalla misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria a norma dell'articolo 429, paragrafo 13, del regolamento (UE) n. 575/2013) | -                   | -             |
| 4        | Rettifica per gli strumenti finanziari derivati                                                                                                                                                                                                                                     | 57                  | 54            |
| 5        | Rettifica per le operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT)                                                                                                                                                                                                                   | 14                  | 21            |
| 6        | Rettifica per gli elementi fuori bilancio (conversione delle esposizioni fuori bilancio in importi equivalenti di credito)                                                                                                                                                          | 2.786               | 2.766         |
| EU-6a    | (Rettifica per esposizioni infragruppo escluse dalla misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria a norma dell'articolo 429, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013)                                                                             | -                   | -             |
| EU-6b    | (Rettifica per esposizioni escluse dalla misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria a norma dell'articolo 429, paragrafo 14, del Regolamento (UE) n. 575/2013)                                                                                        | -                   | -             |
| 7        | Altre rettifiche                                                                                                                                                                                                                                                                    | 218                 | 435           |
| <b>8</b> | <b>Misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>85.781</b>       | <b>76.078</b> |

## **Capitolo 7 – Tecniche di mitigazione del rischio di credito (art. 453 CRR)**

### **INFORMATIVA QUALITATIVA**

Rientrano nell'ambito delle tecniche di mitigazione del rischio quegli strumenti che contribuiscono a ridurre la perdita che si andrebbe a sopportare in caso di insolvenza della controparte; esse comprendono, in particolare, le garanzie e alcuni contratti che determinano una riduzione del rischio di credito.

Il riconoscimento delle tecniche di mitigazione del rischio di credito determina un beneficio in termini di riduzione del requisito patrimoniale.

Gli effetti del riconoscimento delle tecniche di mitigazione del rischio di credito dipendono principalmente dal metodo adottato e consistono nella rimodulazione della classe nella quale ricondurre la posizione garantita (con l'applicazione di fattori di ponderazione inferiori a quelli che la posizione riceverebbe in assenza di garanzia) o del valore della posizione.

Conformemente agli obiettivi e alle politiche creditizie definite dal Consiglio di Amministrazione, le tecniche di mitigazione del rischio di credito più frequentemente utilizzate dal Gruppo sono rappresentate dall'acquisizione di diverse fattispecie garanzie reali e personali, di tipo finanziario e non finanziario.

Tali forme di garanzia sono raccolte in relazione ai risultati della valutazione del merito creditizio del richiedente, della tipologia di affidamento richiesta dalla clientela, della durata della linea concessa. Nell'ambito del processo di concessione e gestione del credito viene incentivata la presenza di fattori mitiganti a fronte di controparti con una valutazione di merito creditizio meno favorevole o di determinate tipologie operative a medio lungo termine.

Al fine di limitare i rischi di insussistenza o cessazione della protezione sono previste specifiche tutele, quali: il reintegro del pegno in presenza di una diminuzione del valore iniziale dei beni o, per le garanzie ipotecarie, l'obbligo della copertura assicurativa contro i danni di incendio, nonché la presenza di un'adeguata sorveglianza del valore dell'immobile.

Con riferimento all'attività sui mercati mobiliari, considerato che la composizione del portafoglio è orientata in gran parte verso emittenti sovrani, non si è ritenuto di dover attivare, per il momento, particolari forme di mitigazione del rischio di credito.

La maggior parte delle esposizioni a medio e lungo termine della Banca è assistita da garanzia ipotecaria su immobili residenziali o commerciali, normalmente di primo grado.

Negli ultimi esercizi è stato dato un decisivo impulso, alla realizzazione di configurazioni strutturali e di processo idonee ad assicurare la piena conformità ai requisiti organizzativi, economici, legali e informativi richiesti dalla regolamentazione prudenziale in materia di tecniche di attenuazione del rischio di credito (nel seguito anche "CRM").

Tenuto conto delle proprie caratteristiche operative, il Gruppo ha deciso di utilizzare a fini prudenziali i seguenti strumenti di CRM:

Tenuto conto delle proprie caratteristiche operative, il Gruppo Cassa Centrale Banca ha deciso di utilizzare a fini prudenziali i seguenti strumenti di CRM:

- le garanzie reali finanziarie aventi ad oggetto contante e strumenti finanziari, prestate attraverso contratti di pegno e di trasferimento della proprietà e di pronti contro termine;
- le ipoteche immobiliari residenziali e non residenziali;
- le altre forme di protezione di tipo reale rappresentate ad esempio depositi in contante presso terzi, da strumenti finanziari emessi da intermediari vigilati che l'emittente stesso si è impegnato a riacquistare su richiesta del portatore, da polizze di assicurazione vita (aventi i requisiti previsti dal Regolamento Europeo n. 575/2013);
- le garanzie personali e le contro-garanzie rappresentate da fideiussioni e prestate, nell'ambito dei garanti ammessi, da intermediari vigilati. Sono comprese anche le garanzie mutualistiche di tipo personale prestate dai Confidi che soddisfano i requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità.

Attualmente vengono considerate, ai fini dei benefici previsti dalla CRM:

- le garanzie personali rilasciate da intermediari vigilati;
- le garanzie personali rilasciate da enti territoriali e dal Fondo di Garanzia PMI gestito da Mediocredito Centrale;
- le garanzie personali rilasciate dalla SACE S.p.A. e ISMEA, conformi alla disciplina della L. 40/2020 varata per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19;
- le garanzie reali finanziarie conformi alla disciplina del D.lgs. 21 maggio 2004, n. 170;
- le garanzie reali finanziarie aventi ad oggetto contante e strumenti finanziari, prestate attraverso contratti di pronti contro termine.

Il Gruppo non ha posto in essere operazioni su derivati creditizi. In relazione alle operazioni di locazione finanziaria effettuate dalla controllata Claris Leasing, si evidenzia che stante la natura stessa delle operazioni poste in essere, il rischio di credito risulta mitigato dalla presenza del bene di cui il locatore mantiene la proprietà sino all'esercizio dell'opzione di riscatto.

Tuttavia, a maggior tutela del credito ed in correlazione con la struttura economico patrimoniale e finanziaria del cliente, vengono frequentemente richieste garanzie accessorie alla obbligazione principale, sia di natura reale (nella fattispecie il pegno) sia di natura personale (nella fattispecie la fideiussione); sono altresì raccolte garanzie atipiche quali ad esempio l'impegno al subentro o l'impegno al riacquisto. In relazione agli strumenti utilizzati, si specifica che non sono attualmente in uso presso la controllata sistemi di rating interni per la valutazione del merito creditizio delle operazioni.

#### Politiche e processi in materia di compensazione in bilancio e "fuori bilancio"

Il Gruppo adotta accordi di compensazione bilaterale di contratti aventi ad oggetto i derivati OTC e le operazioni con regolamento a lungo termine stipulati con controparti primarie per il tramite della Capogruppo che, pur non dando luogo a novazione, prevede la formazione di un'unica obbligazione, corrispondente al saldo netto di tutte le operazioni incluse nell'accordo stesso, di modo che, nel caso di inadempimento della controparte per insolvenza, bancarotta, liquidazione o per qualsiasi altra circostanza, il Gruppo ha il diritto di ricevere o l'obbligo di versare soltanto l'importo netto dei valori positivi e negativi ai prezzi correnti di mercato delle singole operazioni compensate. Il Regolamento (UE) n. 575/2013, con riferimento ai derivati OTC ed alle operazioni con regolamento a lungo termine, inquadra tali accordi nell'ambito degli altri accordi bilaterali di compensazione un ente e la sua controparte, ovverossia degli accordi scritti tra una banca e una controparte in base ai quali le reciproche posizioni creditorie e debitorie generate da tali contratti sono automaticamente compensate in modo da stabilire un unico saldo netto, senza effetti novativi.

L'effetto di riduzione del rischio di controparte (e, quindi, il minor assorbimento patrimoniale) è riconosciuto a condizione che l'accordo sia stato comunicato all'autorità di vigilanza e il Gruppo rispetti i requisiti specifici contemplati nella normativa.

A tale riguardo, il Gruppo adotta un sistema di gestione del rischio di controparte su base netta conformemente alla clausola di compensazione bilaterale, senza effetti novativi, presente nei contratti aventi per oggetto derivati OTC e operazioni con regolamento a lungo termine. Si prevede di adottare tali strumenti anche in sede di assorbimento patrimoniale, tenuto conto che le nuove stipulate transitano tutte dalla Capogruppo.

Il diritto legale a compensare non è legalmente esercitabile in ogni momento ma solo in caso di insolvenza o fallimento delle controparti. Ne discende che non sono rispettate le condizioni previste dal paragrafo 42 dello IAS 32 per la compensazione delle posizioni in bilancio come meglio dettagliate dallo stesso IAS 32 nel paragrafo AG38.

Il Gruppo ha stipulato accordi di marginazione che prevedono lo scambio di margini (garanzie) tra le controparti del contratto con periodicità giornaliera sulla base della valorizzazione delle posizioni in essere sulla base dei valori di mercato rilevati nel giorno di riferimento (ovvero il giorno lavorativo immediatamente precedente al giorno di valorizzazione). La valorizzazione delle garanzie oggetto di trasferimento da una parte all'altra tiene conto del valore netto delle posizioni in essere, del valore delle eventuali garanzie precedentemente costituite in capo a una delle due parti nonché del valore cauzionale (livello minimo di trasferimento). Il sistema viene gestito dalla Capogruppo per le esposizioni verso le affiliate, mentre per le esposizioni verso le controparti istituzionali di mercato sono queste ultime ad adempiere al ruolo di agente di calcolo delle garanzie.

Il Gruppo non ha adottato politiche e processi in materia di compensazione in bilancio e fuori bilancio. Il Gruppo non ricorre pertanto a tali forme di protezione del rischio di credito e di controparte.

#### Politiche e processi per la valutazione e la gestione delle garanzie reali

Con riferimento all'acquisizione, valutazione e gestione delle principali forme di garanzia reale, il Gruppo ha definito specifiche politiche e procedure al fine di assicurare il soddisfacimento dei requisiti – giuridici, economici e organizzativi – previsti dalla normativa per il loro riconoscimento ai fini prudenziali al momento della costituzione della protezione e per tutta la durata della stessa.

In particolare:

- sono state predisposte politiche e procedure documentate con riferimento alle tipologie di strumenti di CRM utilizzati a fini prudenziali, al loro importo, all'interazione con la gestione del profilo di rischio complessivo;
- sono state adottate tecniche e procedure volte al realizzo tempestivo delle attività poste a protezione del credito;
- sono stati affidati a strutture centralizzate i compiti di controllo sui profili di certezza giuridica;
- sono stati sviluppati e posti in uso *standard* della contrattualistica utilizzata;
- le diverse tipologie di garanzie accettate e le connesse politiche creditizie sono state chiaramente documentate e divulgate.

È inoltre assicurata la presenza di un sistema informativo a supporto delle fasi del ciclo di vita delle garanzie (acquisizione, valutazione, gestione, rivalutazione, realizzo).

Le misure di controllo cui è soggetta la concessione del credito con acquisizione di garanzie reali sono differenziate per tipologia di garanzia. Si possono individuare due tipologie di garanzie principali, sia per volumi di credito sia per numerosità della clientela, soggette quindi a normative differenti:

- ipoteca (su immobili residenziali e commerciali);

- pegno (su titoli e denaro).

Relativamente alle garanzie ipotecarie su immobili, le politiche e le procedure aziendali assicurano che siano sempre acquisite e gestite con modalità atte a garantirne l'opponibilità in tutte le giurisdizioni pertinenti e l'escutibilità in tempi ragionevoli. In tale ambito, sono definite specifiche politiche e procedure interne con riguardo:

- alla non dipendenza del valore dell'immobile in misura rilevante dal merito di credito del debitore;
- alla indipendenza del soggetto incaricato della valutazione ed alla esecuzione della stima ad un valore non superiore al valore di mercato;
- alla presenza di un'assicurazione contro il rischio danni sul bene oggetto di garanzia; in particolare, ci si è dotati in tale ambito di tecniche e procedure che assicurino l'efficacia ed il buon esito del vincolo posto ex art. 2742 c.c. sulle somme dovute dall'assicuratore, anche attivando, se del caso, le iniziative, previste dalla medesima norma volte a consentire il pieno soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie;
- alla messa in opera di un'adeguata sorveglianza sul valore dell'immobile, al fine di verificare la sussistenza nel tempo dei requisiti che permettono di beneficiare di un minor assorbimento patrimoniale sulle esposizioni garantite;
- al rispetto del rapporto massimo tra fido richiesto e valore dell'immobile posto a garanzia (*loan to value*): 80% per gli immobili residenziali e 50% per quelli non residenziali;
- alla destinazione d'uso dell'immobile ed alla capacità di rimborso del debitore.

Il processo di sorveglianza sul valore dell'immobile a garanzia è svolto attraverso l'utilizzo di metodi statistici. Le esposizioni creditizie, in bonis o deteriorate, sono oggetto infatti di rivalutazione statistica con frequenza semestrale.

Per le esposizioni in bonis rilevanti (ossia di importo superiore a 3 milioni di Euro o al 5% dei fondi propri della singola banca del Gruppo) la valutazione è in ogni caso rivista da un perito indipendente almeno ogni 3 anni.

Per le esposizioni deteriorate la Policy adottata dal Gruppo prevede sia per gli immobili residenziali che per i non residenziali l'esecuzione di una nuova perizia al momento del passaggio a deteriorato e un aggiornamento annuale per le posizioni che superano delle specifiche soglie di esposizione.

Con riguardo alle garanzie reali finanziarie, il Gruppo, nell'ambito della definizione delle politiche e dei processi per la gestione del rischio di credito e dei limiti e delle deleghe operative, indirizza l'acquisizione delle stesse soltanto a quelle aventi ad oggetto attività finanziarie delle quali l'azienda è in grado di calcolare il *fair value* con cadenza periodica (ovvero ogni qualvolta esistano elementi che presuppongano che si sia verificata una diminuzione significativa del *fair value* stesso).

Il Gruppo ha inoltre posto in essere specifici presidi e procedure atte a garantire i seguenti aspetti rilevanti per l'ammissibilità a fini prudenziali delle garanzie in argomento:

- assenza di una rilevante correlazione positiva tra il valore della garanzia finanziaria ed il merito creditizio del debitore;
- specifici presidi a garanzia della separatezza esterna (tra patrimonio del depositario e bene oggetto di garanzia) e della separatezza interna (tra i beni appartenenti a soggetti diversi e depositati presso il medesimo depositario), qualora l'attività oggetto di garanzia sia detenuta presso terzi;
- durata residua della garanzia non inferiore a quella dell'esposizione.

La sorveglianza delle garanzie reali finanziarie, nel caso di pegno su titoli, avviene attraverso il monitoraggio periodico del rating dell'emittente/emissione e della valutazione del *fair value* dello strumento finanziario a garanzia. Viene richiesto l'adeguamento delle garanzie per le quali il valore di mercato risulta inferiore al valore di delibera al netto dello scarto.

#### Principali tipi di garanzie reali accettate

A protezione del credito vengono accettati i seguenti strumenti:

- ipoteca su beni immobili residenziali;
- ipoteca su beni immobili commerciali;
- pegno di titoli di debito di propria emissione o emessi da soggetti sovrani;
- pegno di denaro depositato presso la Banca;
- pegno su altri strumenti finanziari quotati;
- pegno su polizze assicurative;
- pegno su depositi in oro;

Tutte le tipologie di garanzia ammissibili, sia quelle riconosciute sia quelle non riconosciute a fini CRM, sono inserite nel processo strutturato di gestione delle garanzie reali, in precedenza descritto, condividendone quindi tutte le fasi in cui è articolato.

#### Principali tipologie di garanti e di controparti in operazioni su derivati creditizi e loro merito di credito

Il Gruppo non ha posto in essere operazioni su derivati creditizi (quali *credit default swaps*, *total return swaps*, *credit linked notes*).

Con riferimento alle altre garanzie personali, le principali tipologie di garanti sono rappresentate da imprenditori e *partner* societari collegati al debitore, nonché, nel caso di finanziamenti concessi a favore di imprese individuali e persone fisiche (consumatori e non), anche da parte di persone fisiche, nella maggior parte dei casi congiunti del debitore stesso. Meno frequentemente il rischio di insolvenza è coperto da garanzie personali fornite da altre società (generalmente società

appartenenti allo stesso gruppo economico del debitore), oppure prestate da istituzioni finanziarie e compagnie assicurative.

Nel caso di finanziamenti a soggetti appartenenti a determinate categorie economiche (artigiani, commercianti, ecc.) il Gruppo può acquisire specifiche garanzie (sussidiarie o a prima richiesta) prestate da parte dei consorzi fidi di appartenenza. Nel caso in cui una proposta di finanziamento preveda garanzie personali di terzi, l'istruttoria viene estesa anche a questi ultimi, con le stesse modalità previste per il richiedente.

Le suddette forme di garanzia, nella generalità dei casi, non consentono un'attenuazione del rischio di credito a fini CRM, in quanto prestate da soggetti "non ammessi" ai fini della normativa prudenziale.

In generale, è considerato garanzia personale l'impegno giuridico assunto esplicitamente dal fornitore della protezione di adempiere un'obbligazione nei confronti del Gruppo in caso di mancato pagamento del debitore principale. Possono quindi rientrare nella fattispecie, tra l'altro, la fideiussione (ivi compresa la fideiussione omnibus), la polizza fideiussoria, il contratto autonomo di garanzia, l'avallo.

Nel caso in cui una proposta di finanziamento preveda garanzie personali di terzi l'istruttoria dovrà estendersi anche a questi ultimi. In particolare, si dovrà verificare, in relazione alla tipologia di fido garantito ed all'importo:

- la situazione patrimoniale e reddituale del garante, anche tramite la consultazione delle apposite banche dati;
- l'esposizione verso il sistema bancario (eventualmente, a descrizione dell'istruttore in relazione all'importo della garanzia, l'indagine sarà estesa alla centrale rischi);
- informazioni presenti nel sistema informativo del Gruppo;
- eventuale appartenenza ad un gruppo e relativa esposizione complessiva.

Eventualmente, a discrezione dell'istruttore in relazione all'importo della garanzia, l'indagine sarà estesa alle Centrale dei Rischi.

Se il garante è rappresentato da una società, e comunque quando ritenuto necessario in considerazione del rischio e dell'importo del finanziamento, oltre al riscontro delle informazioni prodotte dalla rete nell'apposito modulo riservato al garante, si procede allo sviluppo del merito creditizio del soggetto garante, con le stesse modalità previste per il richiedente.

*Informazioni sulle concentrazioni del rischio di mercato o di credito nell'ambito degli strumenti di attenuazione del rischio di credito adottati*

Con cadenza annuale il Gruppo valuta e gestisce il rischio di concentrazione in riferimento alle fidejussioni rilasciate dalle Banche; ciò avviene in sede di revisione delle linee di credito accordate a tutti gli Istituti bancari, laddove la valutazione del merito di credito tiene conto non solo degli affidamenti accordati ma anche delle garanzie ricevute.

## INFORMATIVA QUANTITATIVA

**Tabella 7.1 - Metodo Standardizzato: ripartizione delle esposizioni totali per fattori di ponderazione del rischio**

| Classi di esposizione                                                    | Valore dell'esposizione |       |    |     |       |        |       |        |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|----|-----|-------|--------|-------|--------|
|                                                                          | 0%                      | 2%    | 4% | 10% | 20%   | 35%    | 50%   | 75%    |
| Esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali             | 35.838                  | -     | -  | -   | -     | -      | -     | -      |
| Esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali            | -                       | -     | -  | -   | 299   | -      | -     | -      |
| Esposizioni verso organismi del settore pubblico                         | -                       | -     | -  | -   | -     | -      | -     | -      |
| Esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo                       | 106                     | -     | -  | -   | -     | -      | -     | -      |
| Esposizioni verso organizzazioni internazionali                          | 21                      | -     | -  | -   | -     | -      | -     | -      |
| Esposizioni verso intermediari vigilati                                  | 294                     | 2.679 | -  | -   | 1.913 | -      | 2     | -      |
| Esposizioni verso imprese ed altri soggetti                              | -                       | -     | -  | -   | -     | -      | -     | -      |
| Esposizioni al dettaglio                                                 | -                       | -     | -  | -   | -     | -      | -     | 19.749 |
| Esposizioni garantite da immobili                                        | -                       | -     | -  | -   | -     | 13.265 | 4.691 | -      |
| Esposizioni in stato di default                                          | -                       | -     | -  | -   | -     | -      | -     | -      |
| Esposizioni ad alto rischio                                              | -                       | -     | -  | -   | -     | -      | -     | -      |
| Esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite                        | -                       | -     | -  | -   | -     | -      | -     | -      |
| Esp. vs. enti e imprese con una valutazione del merito di credito a b.t. | -                       | -     | -  | -   | -     | -      | -     | -      |
| Esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC                      | -                       | -     | -  | -   | -     | -      | -     | -      |
| Esposizioni in strumenti di capitale                                     | -                       | -     | -  | -   | -     | -      | -     | -      |
| Altre esposizioni                                                        | 520                     | -     | -  | -   | 165   | -      | -     | -      |

| Classi di esposizione                                                    | Valore dell'esposizione |       |      |      |       |   | Altri fattori di ponderazione del rischio | Totale per esposizione |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|------|------|-------|---|-------------------------------------------|------------------------|
|                                                                          | 100%                    | 150%  | 250% | 370% | 1250% |   |                                           |                        |
| Esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali             | 548                     | -     | 75   | -    | -     | - | <b>36.461</b>                             |                        |
| Esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali            | -                       | -     | -    | -    | -     | - | <b>299</b>                                |                        |
| Esposizioni verso organismi del settore pubblico                         | 55                      | -     | -    | -    | -     | - | <b>56</b>                                 |                        |
| Esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo                       | -                       | -     | -    | -    | -     | - | <b>106</b>                                |                        |
| Esposizioni verso organizzazioni internazionali                          | -                       | -     | -    | -    | -     | - | <b>21</b>                                 |                        |
| Esposizioni verso intermediari vigilati                                  | 480                     | -     | 1    | -    | -     | - | <b>5.369</b>                              |                        |
| Esposizioni verso imprese ed altri soggetti                              | 12.771                  | -     | -    | -    | -     | - | <b>12.771</b>                             |                        |
| Esposizioni al dettaglio                                                 | -                       | -     | -    | -    | -     | - | <b>19.749</b>                             |                        |
| Esposizioni garantite da immobili                                        | -                       | -     | -    | -    | -     | - | <b>17.956</b>                             |                        |
| Esposizioni in stato di default                                          | 1.479                   | 212   | -    | -    | -     | - | <b>1.691</b>                              |                        |
| Esposizioni ad alto rischio                                              | -                       | 1.596 | -    | -    | -     | - | <b>1.596</b>                              |                        |
| Esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite                        | -                       | -     | -    | -    | -     | - | -                                         |                        |
| Esp. vs. enti e imprese con una valutazione del merito di credito a b.t. | -                       | -     | -    | -    | -     | - | -                                         |                        |
| Esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC                      | 214                     | 3     | -    | -    | -     | - | <b>217</b>                                |                        |
| Esposizioni in strumenti di capitale                                     | 453                     | -     | 66   | -    | -     | - | <b>519</b>                                |                        |
| Altre esposizioni                                                        | 2.166                   | -     | -    | -    | -     | - | <b>2.851</b>                              |                        |

**Tabella 7.2 - Metodo Standardizzato: ripartizione delle esposizioni totali per tipo di esposizione**

| Classi di esposizione                                                    | Valore dell'esposizione                                |                                                          |                                   |                                                        |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                          | Esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito | Esposizioni fuori bilancio soggette a rischio di credito | Securities Financing Transactions | Derivati e Esposizioni con regolamento a lungo termine | Esposizioni derivanti da compensazioni tra prodotti diversi |
| Esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali             | 36.426                                                 | 35                                                       | -                                 | -                                                      | -                                                           |
| Esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali            | 58                                                     | 241                                                      | -                                 | -                                                      | -                                                           |
| Esposizioni verso organismi del settore pubblico                         | 34                                                     | 21                                                       | -                                 | -                                                      | -                                                           |
| Esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo                       | 106                                                    | -                                                        | -                                 | -                                                      | -                                                           |
| Esposizioni verso organizzazioni internazionali                          | 20                                                     | -                                                        | -                                 | -                                                      | -                                                           |
| Esposizioni verso intermediari vigilati                                  | 1.518                                                  | 772                                                      | 3.062                             | 17                                                     | -                                                           |
| Esposizioni verso imprese ed altri soggetti                              | 8.430                                                  | 4.275                                                    | 15                                | 51                                                     | -                                                           |
| Esposizioni al dettaglio                                                 | 11.969                                                 | 7.769                                                    | 11                                | -                                                      | -                                                           |
| Esposizioni garantite da immobili                                        | 17.931                                                 | 25                                                       | -                                 | -                                                      | -                                                           |
| Esposizioni in stato di default                                          | 1.559                                                  | 132                                                      | -                                 | -                                                      | -                                                           |
| Esposizioni ad alto rischio                                              | 1.229                                                  | 367                                                      | -                                 | -                                                      | -                                                           |
| Esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite                        | -                                                      | -                                                        | -                                 | -                                                      | -                                                           |
| Esp. vs. enti e imprese con una valutazione del merito di credito a b.t. | -                                                      | -                                                        | -                                 | -                                                      | -                                                           |
| Esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC                      | 211                                                    | 6                                                        | -                                 | -                                                      | -                                                           |
| Esposizioni in strumenti di capitale                                     | 519                                                    | -                                                        | -                                 | -                                                      | -                                                           |
| Altre esposizioni                                                        | 2.850                                                  | -                                                        | -                                 | -                                                      | -                                                           |
| <b>TOTALE DELL'ESPOSIZIONE al 30.06.2020</b>                             | <b>82.862</b>                                          | <b>13.642</b>                                            | <b>3.088</b>                      | <b>68</b>                                              | <b>-</b>                                                    |
| di cui: PMI                                                              | 20.378                                                 | 8.650                                                    |                                   |                                                        |                                                             |
| <b>TOTALE DELL'ESPOSIZIONE al 31.12.2019</b>                             | <b>73.050</b>                                          | <b>12.771</b>                                            | <b>2.015</b>                      | <b>67</b>                                              | <b>-</b>                                                    |

**Tabella 7.3 – Esposizioni soggette al rischio di credito ed effetti di CRM**

| PORTAFOGLI                                                                      | Consistenze al 30.06.2020 |                |                                      |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                 | Ante CRM e CCF            | Post CRM e CCF | Protezione del credito               |                                          |
|                                                                                 |                           |                | Protezione del credito di tipo reale | Protezione del credito di tipo personale |
| Esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali                    | 36.461                    | 39.096         | -                                    | -                                        |
| Esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali                   | 299                       | 122            | -                                    | -                                        |
| Esposizioni verso organismi del settore pubblico                                | 56                        | 37             | -                                    | -                                        |
| Esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo                              | 106                       | 106            | -                                    | -                                        |
| Esposizioni verso organizzazioni internazionali                                 | 21                        | 21             | -                                    | -                                        |
| Esposizioni verso intermediari vigilati                                         | 5.369                     | 1.125          | 3.199                                | 293                                      |
| Esposizioni verso imprese ed altri soggetti                                     | 12.771                    | 8.486          | 123                                  | 616                                      |
| Esposizioni al dettaglio                                                        | 19.749                    | 10.944         | 303                                  | 1.502                                    |
| Esposizioni garantite da immobili                                               | 17.956                    | 17.659         | 23                                   | 260                                      |
| Esposizioni in stato di default                                                 | 1.691                     | 1.543          | 11                                   | 28                                       |
| Esposizioni ad alto rischio                                                     | 1.596                     | 1.296          | 10                                   | 11                                       |
| Esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite                               | -                         | -              | -                                    | -                                        |
| Esposizioni vs. enti e imprese con una valutazione del merito di credito a b.t. | -                         | -              | -                                    | -                                        |
| Esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC                             | 217                       | 214            | -                                    | -                                        |
| Esposizioni in strumenti di capitale                                            | 519                       | 519            | -                                    | -                                        |
| Altre esposizioni                                                               | 2.851                     | 2.851          | -                                    | -                                        |
| Esposizioni verso cartolarizzazioni                                             | 177                       | 177            | -                                    | -                                        |
| <b>TOTALE al 30.06.2020</b>                                                     | <b>99.838</b>             | <b>84.196</b>  | <b>3.669</b>                         | <b>2.710</b>                             |
| <b>TOTALE al 31.12.2019</b>                                                     | <b>87.903</b>             | <b>74.226</b>  | <b>2.569</b>                         | <b>1.841</b>                             |
| Esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito                          | 83.040                    | 82.526         | 513                                  | 2.689                                    |
| Esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito                       | 13.642                    | 1.588          | 78                                   | 22                                       |
| Operazioni di finanziamento tramite titoli                                      | 3.088                     | 13             | 3.077                                | -                                        |
| Derivati e Esposizioni con regolamento a lungo termine                          | 68                        | 68             | -                                    | -                                        |
| Esposizioni derivanti da compensazioni tra prodotti diversi                     | -                         | -              | -                                    | -                                        |
| <b>TOTALE al 30.06.2020</b>                                                     | <b>99.838</b>             | <b>84.196</b>  | <b>3.669</b>                         | <b>2.710</b>                             |
| <b>TOTALE al 31.12.2019</b>                                                     | <b>87.903</b>             | <b>74.2226</b> | <b>2.569</b>                         | <b>1.841</b>                             |

**Tabella 7.4 - Metodo Standardizzato: Esposizione al rischio di credito ed effetti di CRM**

| Classi di esposizione                                                    | Esposizione ante CRM e CCF |                        | Esposizione post CRM e CCF |                        | RWA e densità di RWA |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|----------------|
|                                                                          | Importo in bilancio        | Importo fuori bilancio | Importo in bilancio        | Importo fuori bilancio | RWA                  | Densità di RWA |
| Esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali             | 36.426                     | 35                     | 39.058                     | 39                     | 734                  | 2%             |
| Esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali            | 58                         | 241                    | 103                        | 18                     | 24                   | 20%            |
| Esposizioni verso organismi del settore pubblico                         | 34                         | 21                     | 34                         | 2                      | 36                   | 99%            |
| Esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo                       | 106                        | -                      | 106                        | -                      | -                    | -              |
| Esposizioni verso organizzazioni internazionali                          | 20                         | -                      | 20                         | -                      | -                    | -              |
| Esposizioni verso intermediari vigilati                                  | 1.518                      | 772                    | 1.089                      | 7                      | 531                  | 48%            |
| Esposizioni verso imprese ed altri soggetti                              | 8.430                      | 4.275                  | 7.734                      | 702                    | 8.486                | 101%           |
| Esposizioni al dettaglio                                                 | 11.969                     | 7.769                  | 10.246                     | 697                    | 8.208                | 75%            |
| Esposizioni garantite da immobili                                        | 17.931                     | 25                     | 17.648                     | 11                     | 6.879                | 39%            |
| Esposizioni in stato di default                                          | 1.559                      | 132                    | 1.522                      | 22                     | 1.631                | 106%           |
| Esposizioni ad alto rischio                                              | 1.229                      | 367                    | 1.209                      | 87                     | 1.944                | 150%           |
| Esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite                        | -                          | -                      | -                          | -                      | -                    | -              |
| Esp. vs. enti e imprese con una valutazione del merito di credito a b.t. | -                          | -                      | -                          | -                      | -                    | -              |
| Esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC                      | 211                        | 6                      | 211                        | 3                      | 216                  | 101%           |
| Esposizioni in strumenti di capitale                                     | 519                        | -                      | 519                        | -                      | 618                  | 119%           |
| Altre esposizioni                                                        | 2.850                      | -                      | 2.850                      | -                      | 2.199                | 77%            |
| <b>TOTALE DELL'ESPOSIZIONE al 30.06.2020</b>                             | <b>82.862</b>              | <b>13.642</b>          | <b>82.349</b>              | <b>1.588</b>           | <b>31.508</b>        | <b>38%</b>     |
| <b>TOTALE DELL'ESPOSIZIONE al 31.12.2019</b>                             | <b>72.937</b>              | <b>12.771</b>          | <b>72.449</b>              | <b>1.575</b>           | <b>29.968</b>        | <b>40%</b>     |

## Glossario

Di seguito si riporta la descrizione dei principali termini utilizzati nel presente documento di Informativa al Pubblico:

### **Arranger**

Indica il soggetto che all'interno di una operazione di cartolarizzazione di occupa di definire la struttura dell'operazione per conto dell'*originator* (cedente) e fornisce assistenza nelle differenti fasi di realizzazione dell'operazione. Si avvale di consulenti legali nell'esecuzione del controllo di tipo legale sui crediti che saranno oggetto di cartolarizzazione, ed inoltre cura i rapporti con le agenzie di *rating* e con gli altri soggetti coinvolti nell'operazione.

### **Banca/Banche affiliata/e**

Indica singolarmente, ovvero collettivamente, le Banche di Credito Cooperativo, le Casse Rurali e/o le Casse Raiffeisen aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo, in quanto soggette all'attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo in virtù della sottoscrizione del Contratto di Coesione;

### **Banking Book**

A seguito dell'introduzione del principio contabile IFRS 9, i portafogli contabili che rientrano nella definizione del suddetto perimetro risultano essere le "attività finanziarie designate al *fair value*", "altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al *fair value*", "attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva" e "attività valutate al costo ammortizzato". Esso può contenere strumenti detenuti per la vendita, come le partecipazioni strumentali o detenuti fino a scadenza, finanziamenti e crediti, titoli obbligazionari.

### **Budget**

Stato previsionale dell'andamento dei costi e dei ricavi futuri di un'azienda.

### **Capogruppo**

Indica Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo;

### **Cartolarizzazione**

Rappresenta un'operazione che prevede il trasferimento del rischio relativo ad attività finanziarie o reali ad una Società Veicolo (SPV), mediante la cessione delle attività sottostanti, ovvero mediante l'utilizzo di contratti derivati. L'operazione può suddividere il rischio di credito delle attività cedute

in due o più segmenti di rischio con differente grado di subordinazione del sopportare le perdite sul portafoglio oggetto di cartolarizzazione (c.d. *tranching*);

### **Cartolarizzazione sintetica**

Rappresenta un'operazione di cartolarizzazione che prevede il trasferimento del rischio di credito mediante l'utilizzo di derivati su crediti o di garanzie personali, senza che le singole attività o il portafoglio di attività siano oggetto di cessione;

### **Capitale Aggiuntivo di Classe 1 (AT 1)**

Rappresenta l'aggregato patrimoniale costituito da strumenti di capitale diversi dalle azioni ordinarie, che rispettano i requisiti fissati dalla normativa prudenziale;

### **Capitale di Classe 1 (Tier 1)**

Rappresenta l'aggregato patrimoniale costituito dalla somma del capitale primario di classe 1 (CET 1) e del capitale aggiuntivo di classe 1 (AT 1);

### **Capitale di Classe 2 (Tier 2)**

Rappresenta l'aggregato patrimoniale costituito da strumenti di capitale e prestiti subordinati che soddisfano i requisiti fissati dalla normativa, i relativi sovrapprezzi di emissione, l'eccedenza delle rettifiche di valore complessive rispetto alle perdite attese e altri elementi che costituiscono patrimonio di seconda qualità;

### **Capitale Primario di Classe 1 (CET 1)**

Rappresenta l'aggregato patrimoniale costituito dal capitale versato, dagli strumenti di capitale che rispettano i requisiti fissati dalla normativa, i relativi sovrapprezzi di emissione, le riserve di utili, al netto delle azioni proprie in portafoglio, dell'avviamento, delle altre attività immateriali e dell'eccedenza delle rettifiche di valore complessivo rispetto alle perdite attese;

### **Circolare Banca d'Italia n. 285/2013**

Indica la Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, recante le Disposizioni di Vigilanza per le Banche;

### **Comitato Gestione dei Rischi**

Indica il comitato manageriale che svolge attività di analisi e valutazione a supporto della adeguata gestione dei rischi del Gruppo;

### **Comitato Rischi**

Indica il comitato endo-consiliare della Capogruppo specializzato in tema di "rischi", istituito ai sensi delle Disposizioni di vigilanza per le banche;

### **Contratto di Coesione" o "Contratto**

Indica il contratto stipulato tra la Capogruppo e la singola Banca affiliata ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 3, del TUB;

### **C.R.M. Credit Risk Mitigation**

Indica le tecniche di mitigazione del rischio di credito così come disciplinate dal Regolamento UE n. 575/2013, Parte 3, Titolo 2, Capo 4 "Attenuazione del rischio di credito";

### **Fair Value**

Indica il corrispettivo al quale una attività potrebbe essere scambiata o una passività estinta, in una libera transazione tra parti consapevoli e indipendenti;

### **Filtri Prudenziali**

Indicano quelle modifiche apportate alle voci di bilancio allo scopo di salvaguardare la qualità dei Fondi Propri e ridurre la potenziale volatilità indotta dall'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS;

### **Fondi Propri**

Indicano l'insieme degli elementi patrimoniali per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali. Esso è costituito dalla somma del capitale di classe 1 e del capitale di classe 2;

### **Funzione aziendale**

Indica l'insieme dei compiti e delle responsabilità assegnate per l'espletamento di una determinata fase dell'attività aziendale. Sulla base della rilevanza della fase svolta, la Funzione è incardinata presso una specifica unità organizzativa;

### **Funzioni aziendali di controllo**

Indica la Funzione di conformità alle norme (*Compliance*), la Funzione di controllo dei rischi (*Risk Management*), la Funzione Antiriciclaggio (AML) e la Funzione di revisione interna (*Internal Audit*);

### **Gruppo Bancario Cooperativo" o "Gruppo"**

Indica il Gruppo Cassa Centrale – Credito Cooperativo Italiano;

## **IAS/IFRS**

I principi IAS (*International Accounting Standards*) sono emanati dall'*International Standards Boards* (IASB). I principi emanati successivamente al luglio 2002 sono denominati *International Financial Reporting Standards* (IFRS);

## **ICAAP**

Indica il processo per la determinazione del livello del capitale interno adeguato a fronteggiare ogni tipologia di rischio, sia in ottica attuale sia in ottica prospettica. Esso tiene conto sia delle strategie aziendali sia dell'evoluzione del contesto macroeconomico;

## **ILAAP**

Indica il processo di valutazione dell'adeguatezza della liquidità interna, con riferimento ai processi di individuazione, misurazione, gestione e monitoraggio della liquidità interna del Gruppo;

## **Organi aziendali**

Indica l'Organo con Funzione di supervisione strategica, l'Organo con Funzione di gestione e l'Organo con Funzione di controllo;

### **Organo con Funzione di controllo**

Indica il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, a seconda del modello di amministrazione e controllo adottato dalla Società;

### **Organo con Funzione di gestione**

Indica l'organo aziendale o i componenti di esso ai quali spettano o sono delegati compiti di gestione, ossia l'attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica;

### **Organo con Funzione di supervisione strategica**

Indica l'organo nel quale si concentrano le funzioni di indirizzo e/o di supervisione della gestione sociale;

## **Operazioni di Maggior Rilievo (OMR)**

indica le operazioni delle Società del Gruppo, la cui delibera ricade nella diretta competenza decisionale dei rispettivi organi con funzione di gestione o di supervisione strategica, che possono potenzialmente comportare una variazione significativa del *Risk Profile* individuale e/o di Gruppo. Per tali operazioni è richiesto un parere preventivo di coerenza con il *Risk Appetite Statement* (RAS) individuale e/o con il *Risk Appetite Framework* di Gruppo (RAF) da parte della Direzione *Risk Management* di Capogruppo;

### **Originator**

Indica il soggetto che dà origine, direttamente o indirettamente, alle attività in bilancio o fuori bilancio cartolarizzate, ovvero che cartolarizza le attività acquisite da un terzo soggetto, ed iscritte nel proprio Stato Patrimoniale;

### **Piano di Risanamento**

indica il piano di risanamento di Gruppo, che prevede l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento;

### **Processo di gestione dei rischi**

Indica l'insieme delle regole, delle procedure, delle risorse umane, tecnologiche e organizzative, e delle attività di controllo volte ad identificare, misurare o valutare, monitorare, prevenire o mitigare nonché comunicare ai livelli gerarchici appropriati tutti i rischi assunti o assumibili dei diversi segmenti, a livello di portafoglio di impresa e di Gruppo, cogliendone, in una logica integrata, anche le interrelazioni reciproche e con l'evoluzione del contesto esterno;

### **Rating**

Valutazione della qualità di una società o delle sue emissioni di titoli di debito sulla base della solidità finanziaria della società stessa e delle sue prospettive. È tipicamente espresso tramite un giudizio qualitativo facente parte di una scala di gradazione;

### **Referente/i interno/i**

Indica il soggetto che svolge per la Società fruitrice compiti di supporto alle Funzioni aziendali di controllo (FAC) esternalizzate in Capogruppo, nello specifico ai fini del presente Regolamento il soggetto individuato per la funzione *Risk Management*;

### **Risk Appetite Framework (RAF) - Sistema degli obiettivi di rischio**

Indica il quadro di riferimento che definisce – in coerenza con il massimo rischio assumibile, il business model e il piano strategico – la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi, i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli;

### **Risk Appetite Statement o RAS"**

Indica l'articolazione scritta del livello aggregato e dei tipi di rischio che il Gruppo accetterà o eviterà, al fine di raggiungere i propri obiettivi di *business*. Esso comprende le misure quantitative relative al profilo reddituale e di capitale, alle misure di rischio, alla liquidità e ad altre misure pertinenti. Dovrebbe inoltre includere disposizioni qualitative per indirizzare i rischi reputazionali e di condotta nonché quelli legati al riciclaggio di denaro e a pratiche non etiche;

### **Sistema dei Controlli Interni (SCI)**

indica l'insieme delle regole, delle Funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle finalità individuate nelle Disposizioni di Vigilanza (Circolare 285 del 17 dicembre 2013 di Banca d'Italia);

### **Società del Gruppo**

Indica le Banche affiliate e le altre Banche, Società finanziarie, e strumentali controllate, direttamente e/o indirettamente, dalla Capogruppo;

### **Società fruitrici**

Indica le Società del Gruppo che hanno esternalizzato la Funzione Risk Management presso la Capogruppo Cassa Centrale Banca;

### **Solicited Rating**

Indica il giudizio di *rating* rilasciato sulla base di una richiesta del soggetto valutato e verso un corrispettivo;

### **Special Purpose Vehicles**

Indica le società appositamente costituite da uno o più soggetti per lo svolgimento di una specifica operazione. Generalmente non hanno strutture operative e gestionali proprie ma si avvalgono di quelle dei diversi attori coinvolti nell'operazione. Sono tipicamente utilizzati per le operazioni di cartolarizzazione degli *assets*;

### **Stress Test**

Indica le tecniche quantitative e qualitative attraverso le quali il Gruppo valuta la propria vulnerabilità ad eventi eccezionali ma plausibili;

### **Struttura della Capogruppo**

Indica l'insieme delle Direzioni, dei Servizi e degli Uffici che compongono la struttura organizzativa della Capogruppo;

### **Tranche Junior**

Indica la *tranche* più subordinata dei titoli emessi in un'operazione di cartolarizzazione e, per tale ragione, sopporta per prima le perdite che si potrebbero verificare nel corso di recupero delle attività sottostanti;

### **Tranche Mezzanine**

Indica la *tranche* con grado di subordinazione intermedio tra quello della *tranche junior* e quello della *tranche senior*;

### **Tranche Senior**

Indica la *tranche* con grado più elevato di *credit enhancement* ovvero il maggior grado di privilegio in relazione alla priorità di remunerazione e rimborso;

### **Portafoglio di negoziazione di vigilanza**

Il portafoglio di negoziazione di vigilanza (c.d. *Trading Book*) indica l'insieme delle posizioni assunte per finalità di negoziazione e intenzionalmente destinate, a breve termine, ad una successiva dismissione allo scopo di beneficiare degli utili originati dalla differenza tra prezzo di acquisto e vendita;

### **Unsolicited Rating**

Rappresenta il *rating* rilasciato in assenza di richiesta del soggetto valutato e di corresponsione di un corrispettivo.